

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

503^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3		
DISEGNI DI LEGGE			
Annunzio di presentazione.....	3		
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	3		
Discussione e approvazione con modificazioni:			
«Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica» (1834):			
PRESIDENTE	4, 19		
JANNELLI (PSI), relatore	4 e passim		
MITTERDORFER (Misto-SVP)	5		
DE SABBATA (PCI).....	6		
BIGLIA (MSI-DN)	7 e passim		
* COSTA, sottosegretario di Stato per l'interno ...	18		
	e passim		
FOSSON (Misto-UV)	21		
PASQUINO (Sin. Ind.)	22, 25		
Discussione:			
«Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 537, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali» (1946).			
		Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 537, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali»:	
		PRESIDENTE..... Pag. 29 e passim	
		* MASCARO (DC), relatore	26 e passim
		LOTTI Maurizio (PCI)	27 e passim
		* TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro	28
		COLOMBO Vittorino (V.) (DC)	32
		Seguito della discussione:	
		«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352);	
		«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori;	

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori;		DISEGNI DI LEGGE	
«Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi» (1420), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori.		Presentazione di relazioni	Pag. 55
Approvazione di questione sospensiva:		Presentazione del testo degli articoli	55
PRESIDENTE	Pag. 35, 55	COMMISSIONI PERMANENTI	
* PANIGAZZI (PSI)	35	Variazioni nella composizione	55
VALITUTTI (PLI)	39	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
SCOPPOLA (DC), relatore	44	Apposizione di nuove firme ad interpellanze	55
FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione ...	51	Annunzio	56
VALENZA (PCI)	54	Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	62
* SPITELLA (DC)	54	ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 17 OTTOBRE 1986	62
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA			
Variazioni	55		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alici, Campus, Castelli, Cossutta, De Cataldo, Garibaldi, Maravalle, Meoli, Noci, Pagani Antonino, Palumbo, Riva Massimo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bufalini, Buffoni e Saporito, a Buenos Aires, per attività della Sessione dell'Unione Interparlamentare; Ferrari-Aggradi, a Lussemburgo, per attività dell'UEO.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 15 ottobre 1986 sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

ORCIARI, SPANO Ottavio, CASTIGLIONE e SELLITTI. — «Riforma dell'imposta di soggiorno» (1991);

ORCIARI, SELLITTI, SPANO Ottavio. — «Natura risarcitoria delle prestazioni economiche corrisposte dall'INAIL» (1992).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

DE CINQUE, PINTO Michele, BOMBARDIERI, DI LEMBO, SCARDACCIONE, RIGGIO, SANTALCO, BERNASSOLA, FIMOgnARI, MASCARO, JERVOLINO RUSSO e PATRIARCA. — «Nuove norme in materia di usi civici» (1993);

DI CORATO, GIUGNI, CENGARLE, ANTONIAZZI, PETRARÀ, IANNONE, SPANO Ottavio, BOLDRINI, TAVIANI, SEGA, SELLITTI, VECCHI, LOTTI Angelo, ANGELONI, MONTALBANO, BOMBARDIERI, TOROS, TORRI, GIGLI, BIRARDI, CANETTI, GIURÀ LONGO, CANNATA, CARMENO, CONSOLI, SALERNO, PATRIARCA, FANTI, VETTORI e CROCCETTA. — «Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per lo snellimento delle procedure per la concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico agli ex-combattenti» (1994).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura di Stato» (1328-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica» (1834)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica».

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,40).

Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNELLI, *relatore*. Signor Presidente, prima dell'apertura della discussione generale, dovrei aggiungere qualcosa alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Senatore Jannelli, se lei lo desidera può senz'altro integrare la sua relazione scritta. Le ricordo però che in via generale, quando c'è una relazione scritta, la Presidenza dà subito la parola agli oratori iscritti a parlare in discussione generale. Comunque, se lei vuole integrare la sua relazione, le do senz'altro la parola con molto piacere.

JANNELLI, *relatore*. Desidero innanzitutto dire, signor Presidente, che nella mia relazione ho fatto riferimento ad una discussione vivace avvenuta in Commissione. Non ci troviamo, infatti, di fronte ad un problema di facile soluzione, nè ad un provvedimento che va, per così dire, approvato quasi in silenzio. A mio parere bisogna anche considerare la dignità di questa Assemblea, che deve essere salvaguardata.

PRESIDENTE. Senatore Jannelli, mi permetta di dire che anche nel caso di provvedimenti di grandissimo rilievo di norma si verifica che quando c'è la relazione scritta il relatore non prende la parola a meno che le circostanze non giustifichino una integrazione. Comunque, la Presidenza accoglie con piacere la sua richiesta di integrare la relazione scritta. Le do pertanto la parola.

JANNELLI, *relatore*. Spiegherò poi, signor Presidente, la ragione per cui ho insistito per fare questa integrazione verbale.

Il Governo ha presentato un disegno di legge che comportava e concerneva: «Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica». Come i colleghi sanno, le elezioni del Senato della Repubblica sono disciplinate dalla legge n. 29 del 1948. I due articoli che sono presi in considerazione nel testo del Governo sono il 17 e il 21. Nell'articolo 17 si prevede che

venga eletto quel senatore che abbia riportato il 65 per cento dei voti validi nel collegio. Si è posto il problema se, una volta eletto con questo *quorum* così alto, sebbene il senatore candidato si fosse collegato con altri senatori di un certo determinato Gruppo, dovesse essere invocata l'applicazione dell'articolo 21, ovvero si dovesse dare prevalenza al principio della uninominalità e venisse a cadere, per il solo fatto e per il semplice fatto che il candidato venisse eletto con il 65 per cento, il collegamento effettuato prima delle elezioni. In Commissione c'è stata, signor Presidente, onorevoli colleghi, una lunga discussione non soltanto per il fatto che si dovrebbero celebrare le elezioni a seguito della morte del compianto senatore Brugger, ma perchè queste disposizioni che stiamo per varare vanno ad integrare la legge elettorale n. 29 del 1948. Si afferma, cioè, il principio che, nel caso in cui in una regione un candidato riporti il *quorum* del 65 per cento, per questo stesso fatto in quel collegio devono essere ripetute le elezioni affinché non subentri il primo dei non eletti, come avviene di regola quando non scatta quel *quorum* del 65 per cento. In questo caso, invece, viene preso in considerazione il principio della uninominalità (questo è stato il parere della Commissione) che fa cadere il principio del collegamento, sebbene questo collegamento si sia già verificato.

Un tal principio è serio ed importante e la sua discussione ha impegnato la Commissione per più sedute. Vi è stata una discussione molto accesa ed abbiamo visto anche apportare al testo del Governo un emendamento che è abbastanza significativo. Si è infatti accolto il principio del Governo secondo cui si debbono rinnovare le elezioni. Si è cioè sottolineata la necessità di rinnovare le elezioni nel caso che il senatore che aveva riportato quella determinata cifra individuale fosse deceduto o fosse dimissionario.

Vi dico con molta franchezza che anch'io ho avuto molte perplessità, ma attraverso la discussione si sono chiarite le vere ragioni anche di carattere politico del disegno di legge, che forse hanno prevalso sui motivi tecnico-legislativi e che hanno indotto il relatore e la Commissione nella sua maggioranza

ad esprimere un parere favorevole su questo provvedimento, con la soppressione dell'articolo 2 del testo del Governo.

Nell'articolo 2 del disegno di legge governativo si stabiliva che potevano partecipare alla elezione i partiti o i gruppi politici che in occasione delle precedenti elezioni avessero presentato proprie candidature regolarmente ammesse nel collegio. La Commissione, in questo caso nella sua totalità, ha riconosciuto che questo principio era aberrante ed antidemocratico perchè qualora fosse necessario rinnovare le elezioni bisognava dare la possibilità a tutti i cittadini e a tutti i gruppi politici, anche quindi a coloro che non si erano presentati nelle precedenti elezioni, di proporre la propria candidatura. La Commissione perciò ha ritenuto opportuno sopprimere l'articolo 2 integralmente. Il provvedimento, che in origine era composto da sette articoli, è perciò ora formato da sei articoli.

Probabilmente intervengono alcuni colleghi a sostegno di una tesi diversa da quella da me prospettata a nome della maggioranza della Commissione. Voglio anche dire che in sede di Assemblea costituente il problema fu affrontato e discusso (e per questo ritengo che sia opportuna una riflessione) e fu adottato un diverso orientamento.

Ora per ragioni di carattere politico e per ragioni anche di tecnica legislativa, si è ritenuto opportuno rivedere la legislazione in questa materia e fissare dei principi per l'avvenire. Si può essere d'accordo, si può essere di diversa opinione, tuttavia è un testo legislativo che va riguardato come un testo originale, che certamente deve essere valutato come testo innovatore rispetto alla legislazione vigente.

Queste sono le considerazioni che ho inteso fare, signor Presidente, ad integrazione della mia molto breve relazione scritta proprio per dar conto all'Assemblea delle dimensioni del problema che non sono certo modeste, ma di importanza piuttosto rilevante.

PRESIDENTE. La ringrazio di questa utile integrazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mitterdorfer. Ne ha facoltà.

MITTERDORFER. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, cari colleghi, voglio essere estremamente breve in questo mio intervento anche perchè la relazione e l'integrazione testè fatta dal relatore Jannelli ci hanno esposto con chiarezza il quadro del problema che stiamo affrontando.

La prematura scomparsa del compianto collega Peter Brugger, mio caro amico, che qui ricordo con commozione e rimpianto, ha messo in evidenza un delicato problema di carattere generale. Si tratta del problema della successione in un collegio senatoriale nel quale nelle elezioni, da parte di un candidato, era stato raggiunto il *quorum* del 65 per cento dei suffragi, con la proclamazione diretta dello stesso da parte dell'ufficio elettorale circoscrizionale. Il caso sino ad oggi — è utile sottolinearlo — non si era mai verificato.

Invero — il relatore lo ha testè detto — l'Assemblea costituente aveva a suo tempo discusso questa ipotesi senza però addivenire ad una norma specifica. Quindi la reintegrazione dovrebbe avvenire con la procedura di cui all'articolo 21 della legge elettorale del 6 febbraio 1948, n. 29. Ciò però soltanto ove si fosse potuto considerare il senatore venuto a mancare come appartenente ad un gruppo di candidati. Ma è la legge stessa che, per il fatto che la proclamazione è avvenuta ai sensi dell'articolo 17 della medesima, lo ha escluso da qualsiasi Gruppo, anche se, all'atto dell'accettazione della candidatura avesse aderito ad un collegamento elettorale con altri candidati dei collegi della stessa circoscrizione.

Infatti l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 19 della legge n. 29 del 1948, che prevede il calcolo per l'assegnazione dei seggi, espressamente si riferisce a questi seggi non coperti *ex* articolo 17; infatti si riferisce al totale dei voti validi ottenuti dai candidati dello stesso gruppo, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione ai sensi dell'articolo 17. Leggo questo secondo comma che recita: «La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data

dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso presentatisi nei collegi per i quali» — e qui vi è la delimitazione — «non è avvenuta la proclamazione ai termini dell'articolo 17».

In breve, i voti validi degli elettori del collegio nel quale è stato superato il *quorum* sono serviti a realizzare la proclamazione del candidato vincente con procedura particolare in forza della quale sono usciti dal computo, ai fini dei collegamenti di gruppo dei candidati nei collegi della stessa circoscrizione, sia i voti ottenuti dal senatore vincente, sia quelli ottenuti nello stesso suo collegio da ogni altro candidato. Quel collegio è stato isolato dalla procedura di cui all'articolo 19 e pertanto non è possibile far rivivere il gruppo in caso di vacanza. In altre parole, lo ha sottolineato il relatore, il collegio è diventato un collegio uninominale e si potrebbe aggiungere per controprova che, ove si dovesse ritenere possibile provvedere in merito applicando l'articolo 21 della citata legge n. 29, si dovrebbe riaprire tutto il calcolo a suo tempo fatto per l'assegnazione dei seggi dopo la proclamazione *ex* articolo 17. Infatti anche i candidati di gruppi diversi da quello del candidato proclamato *ex* articolo 17 avrebbero il diritto di vedere rimessi in gioco i voti ottenuti in quel collegio, voti che al momento della proclamazione erano stati azzerati. Del resto, esimi studiosi si sono occupati, indipendentemente dal caso concreto, di questo problema e sono arrivati alle medesime conclusioni che stanno alla base del disegno di legge al nostro esame.

Non mi resta altro che ringraziare il Governo per l'iniziativa presa, il relatore e la Commissione per il lavoro serio e approfondito che è stato svolto e per la soluzione prospettata, che oltre tutto nel caso concreto è anche la più valida sul piano politico. Io confido quindi che il Senato voglia approvare questo disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Sabbata. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, sono anch'io d'accordo con il collega Mitterdorfer

sull'interpretazione da dare alla situazione che si è creata nel collegio che era rappresentato dal compianto collega Brugger, di cui tutti ricordiamo l'impegno parlamentare. Ora credo che non ci si debba però limitare a considerare la situazione di quel collegio ma che il compito del legislatore sia quello di riempire un vuoto legislativo indipendentemente da quello che accadrà relativamente all'applicazione delle norme al collegio di Bressanone. Auspico che l'applicazione sia possibile perchè condivido — ripeto — le opinioni del collega Mitterdorfer sulla impossibilità di procedere altrimenti.

Tuttavia, la necessità di fronte a cui ci troviamo è quella di dare una soluzione razionale ad un problema che non è risolto dalla legge. E credo che per farlo bisogna partire dalla considerazione che il collegio uninominale, nella sua accezione storica o, se vogliamo, nel modo come opera nell'ordinamento britannico — tanto per fare un esempio chiaro — è estraneo alla tradizione della Repubblica italiana (naturalmente parlo della Repubblica).

Esistono, sì, delle candidature da collegio uninominale soprattutto nei due sistemi di elezione del Senato e nelle elezioni della provincia che, però, portano alla elezione dei candidati sulla base della proporzionale: per il Senato con il sistema D'Hondt e per la provincia con la proporzionale corretta.

Inoltre, per il Senato c'è la perdita dei resti su base regionale per dare a questo ramo del Parlamento un carattere regionale con la mancanza, quindi, di un collegio nazionale o, comunque, di un calcolo nazionale.

Ricordo che, a questo proposito, si dovette ricorrere ad una precisazione legislativa perchè quando una lista aveva esaurito i suoi candidati per subingressi a causa di dimissioni o della mancanza di candidati eletti, si doveva ricorrere, secondo la norma scritta, a candidati di altre liste. Ma questo era talmente in contrasto con i criteri proporzionali che presiedono alla rappresentatività delle nostre Assemblee elettive che si è dovuto giustamente correggere questa norma e lasciare che, nel caso di mancanza di altri candidati, la lista rimanesse con un rappresentante di meno ed il posto non fosse coperto.

to dal candidato di un'altra lista in quanto, in tal modo, l'alterazione della rappresentanza risulta minore con l'assenza di una assegnazione anzichè con l'assegnazione ad un'altra lista.

L'elezione di un candidato che ha riportato i due terzi di voti rimane una eccezione che consiste nell'adozione di un vero criterio di collegio uninominale che riconosce — non so con quanta logica giuridica, ma così è dalla fondazione della Repubblica — che il livello dei voti raggiunti giustifica la gestione uninominale del collegio e fa perdere i resti a tutti gli altri candidati. Ciò determina una impossibilità di sostituzione, ma ne deriva una necessità di correggere l'incompiutezza perchè non può andare perduto un collegio in cui un candidato ha riportato i due terzi dei voti.

Credo, quindi, che l'iniziativa del Governo sia da appoggiare per ragioni generali, non senza naturalmente considerare che tali ragioni sono rafforzate dalla particolare situazione del collegio di Bressanone.

Desidero ricordare che nella prima legislatura con questo metodo furono eletti 15 senatori; nella seconda 11; nella quarta 3; nella quinta, nella sesta e nella settima 2; nell'ottava e nella nona uno solo: fu proprio per due volte eletto il senatore Brugger che è stato eletto con questo sistema per ben tre volte.

Non ho osservazioni da fare al disegno di legge tranne una che mi sono riservato per l'Aula dopo averla esposta in Commissione e che riguarda il modo di proclamazione del candidato che risulta vincente nelle elezioni suppletive. Questo modo di proclamazione riconosce la vittoria al candidato che ha riportato la maggioranza relativa dei voti e a me sembra francamente un po' troppo poco dal punto di vista di principio. Dal punto di vista di fatto probabilmente nel collegio di Bressanone la questione non si porrà, ma dal punto di vista di principio è certamente uno squilibrio passare da una proclamazione ottenuta con i due terzi dei voti ad una proclamazione ottenuta con la maggioranza semplice. Non si possono certo richiedere i due terzi dei voti perchè si potrebbe determinare un'impossibilità, ma occorre trovare un'altra

soluzione. E la soluzione è quella che altri sistemi hanno trovato con il ballottaggio: nel senso, cioè, che quando non vi sia un candidato che abbia riportato almeno la maggioranza assoluta dei voti, si proceda ad un ballottaggio in una votazione successiva.

Si è risposto — anticipo quella che può essere l'illustrazione dell'emendamento, sul quale poi mi intratterò brevemente — che il ballottaggio è estraneo al nostro sistema. Certo, ma al nostro sistema è estraneo il collegio uninominale: nel momento in cui lo si adotta è necessario ricorrere ai criteri che presiedono ad una corretta individuazione della volontà del corpo elettorale. Quindi credo che proprio perchè questa norma non riguarda una sola elezione specifica, ma il riempimento di un vuoto nel sistema della legge elettorale del Senato, si debba affermare il principio del ballottaggio. Mi rendo conto che, dato l'andamento elettorale, in realtà la prassi porterebbe ad applicarlo in un caso solo, ma questo non ne cambia la motivazione logica. Quindi mi sembra che il disegno di legge debba essere approvato con tale correzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biglia. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dividerò il mio intervento in sei parti, peraltro tutte abbastanza brevi, ciascuna delle quali è centrata su un'affermazione e sulle argomentazioni che dovrebbero portare, a mio modo di vedere, a condividere la fondatezza di quell'affermazione.

Enuncerò preliminarmente quali sono queste affermazioni. Primo: il dovere, che nella specie è anche di livello costituzionale, di ricostituire il *plenum* ove mai ci si accorgesse che una Camera è costituita, al presente, in modo non corrispondente al *plenum* previsto dalla legge. E poichè la legge nella materia è una legge costituzionale, dal momento che l'articolo 57 della Costituzione prevede il numero di 315 senatori, si tratta di un dovere costituzionale.

A nostro modo di vedere — ed è questa la seconda affermazione — la norma, per rico-

stituire il *plenum*, c'è ed è contenuta nell'articolo 21, che poi esamineremo, della legge n. 29 del 1948, testo base per le elezioni del Senato della Repubblica. Terza affermazione: se anche la norma non ci fosse, il sistema che ci viene proposto con questo disegno di legge è incostituzionale e comunque inopportuno. Quarta affermazione: è anche incostituzionale (e il cammino diventa sempre più difficile) la previsione del cosiddetto collegio uninominale laddove si verifichi il *quorum* del 65 per cento. Quinta affermazione: è diventata incostituzionale la soppressione del secondo comma dell'articolo 21, argomento che riguarda sempre questa materia, anche se marginalmente. Sesta affermazione, una norma che tende ad applicare retroattivamente la legge che verrà approvata appare poco elegante e comunque non risolve invece un problema di giustizia che noi stessi riconosciamo esistere anche a prescindere dagli impegni assunti con il famoso «pacchetto» che come parte politica non abbiamo condiviso, ma che esiste e ha comportato impegni da parte dello Stato votati anche nel Parlamento; infatti, ad esempio, esistono nelle due province dell'Alto Adige attualmente due collegi nella provincia di Bolzano e quattro nella provincia di Trento, sebbene le popolazioni delle due province siano numericamente pressochè uguali; quindi, visto che si prende spunto da una particolare caratteristica del collegio di Bressanone (non Bolzano, come è stato detto nell'intervento che mi ha preceduto), allora sarebbe anche il caso di cogliere l'occasione per risolvere questo problema.

Cominciamo adesso con l'esaminare la prima affermazione secondo la quale — ripeto — ogni organo ha il dovere, se il relativo potere dipende dall'organo stesso, di ricostituire il proprio *plenum*; quindi, trattandosi di un organo, come nella fattispecie, che ha funzione legislativa, ove mai ci si accorgesse che vi è una vacanza o che potrebbe esserci in avvenire, e che verificandosi questa vacanza, o essendosi già verificata tale vacanza (a seconda di come verrà interpretato il secondo punto che esamineremo successivamente), ove mai si verificasse che vi è un'impersibilità di colmare la vacanza e ricostitui-

re il *plenum*, vi è il dovere di legiferare in proposito, dovere che — ripeto — ha un valore costituzionale perchè con la riforma dell'articolo 57 della Carta costituzionale si è stabilito che il Senato è composto da 315 senatori e quindi vi è un dovere del legislatore ordinario di fare in modo che vi siano 315 senatori elettivi (come stabilisce appunto l'articolo 57).

A questo proposito — e non sembri una digressione — vorrei ricordare che la Presidenza del Senato per un tema che è lo stesso tema odierno visto sotto un altro angolo visuale, nella seduta del 22 dicembre 1967 (traggo questi dati da una nota del professor Di Ciolo sulla «Giurisprudenza costituzionale»), ha riferito che la Giunta per le elezioni aveva comunicato che, a seguito della morte del senatore Sailis, eletto in Sardegna, non era possibile procedere alla sua sostituzione perchè con una legge del 1958 era stato abolito il secondo comma dell'articolo 21, che è destinato proprio a regolare la successione in caso di vacanza di un seggio.

Per chiarezza e per comprensione di ragionamento vorrei ricordare agli onorevoli senatori cosa diceva quell'articolo 21. Il primo comma dell'articolo 21 prevede che nel caso si rendano vacanti posti di senatore, subentra quel candidato dello stesso gruppo che abbia conseguito la più alta cifra elettorale. Quindi, in primo luogo, deve verificarsi la vacanza, per cause anteriori o successive alle elezioni; in secondo luogo, vi deve essere un candidato dello stesso Gruppo cui apparteneva colui che ricopriva il seggio resosi vacante; e in terzo luogo, occorre verificare qual è la più alta cifra elettorale tra i vari candidati collegati.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 21, in esso si affermava che nell'ipotesi in cui non vi fossero candidati appartenenti allo stesso gruppo del senatore venuto a mancare, il seggio veniva attribuito, con lo stesso metodo D'Hondt, a quell'altro gruppo che aveva conquistato il più alto quoziente elettorale. Nel 1958 tale norma è stata abolita ritenendo che in tal modo i voti attribuiti ad un senatore finivano per andare a beneficio di un altro; nello stesso tempo però ci si è allora dimenticati che per coe-

renza si doveva abolire anche quell'altra norma che nell'articolo 17 prevedeva che, allorchè al momento delle elezioni un gruppo di candidati consegue più seggi di quanti candidati abbia presentato, il seggio che non può essere ricoperto per mancanza di candidati viene attribuito agli altri gruppi sempre tenendo presente il metodo d'Hondt, e quindi il quoziente più alto.

Non vi è dubbio che se si voleva essere coerenti bisognava abolire anche questa norma, perchè anche in tal caso si verifica che al momento dell'elezione i voti che l'elettore voleva dare ad un gruppo di candidati passavano invece, per necessità di cose, nel caso specifico per mancanza di candidati, ad un altro gruppo. Invece, nel 1958 il legislatore di allora ha abolito il secondo comma dell'articolo 21, che regolava il passaggio di questi voti. In realtà questi voti non passano, perchè per forza di cose mancando un candidato ne viene eletto un altro, ma non con i voti conseguiti dal primo candidato, e invece con un quoziente che viene stabilito sulla base dei voti che ha conseguito l'altro candidato.

Mi soffermo su queste cose perchè la Presidenza del Senato il 22 dicembre del 1967 ha riferito che la Giunta delle elezioni del Senato aveva constatato l'impossibilità di proporre all'Assemblea la convalida dell'elezione di un senatore, proprio perchè l'abolizione del secondo comma dell'articolo 21 impediva l'attribuzione di quel seggio a qualsiasi altro candidato.

La stessa vicenda si era verificata in precedenza sempre per un candidato della Sardegna, e precisamente per il senatore Crespelani.

Nel 1970 tale situazione si è di nuovo verificata; e nuovamente il 26 ottobre del 1971 per un candidato eletto nelle Marche, e precisamente per il senatore Ballesi.

Questi da me citati sono tre casi in cui la Presidenza del Senato si è fatta portatrice dell'esigenza di colmare quella lacuna che rendeva impossibile procedere alla sostituzione di un candidato allorchè mancasse a quel Gruppo cui egli apparteneva un numero sufficiente di candidati per poter procedere alla sostituzione del candidato che aveva reso vacante quel seggio.

In quel caso c'è stato da parte della Presidenza del Senato questo invito alle forze politiche a colmare questa lacuna; la Presidenza era stata in un certo senso sollecitata da una espressa presa di posizione della Giunta delle elezioni e aveva constatato — e sul punto non erano possibili dubbi — che c'era non soltanto una vacanza, ma anche una lacuna nella legge. Perchè facciamo questo discorso? Perchè quell'appello, che risale a prima del 1967, è rimasto per vent'anni inascoltato. Continua ancora ad essere possibile l'ipotesi, che si era allora verificata per più volte, che candidati eletti — non parliamo del sistema del 65 per cento — con il sistema normale in base ai voti ripartiti proporzionalmente all'interno della regione non possono essere sostituiti. Sono passati vent'anni da allora e nessuno ancora ha provveduto. Adesso si è verificato, invece, che si rendesse vacante un seggio dove le elezioni si sono svolte con un criterio diverso e subito il Governo si è fatto portatore di una iniziativa e si è preoccupato di eliminare quella che si ritiene essere una lacuna. Noi intendiamo sottolineare questa diversità di trattamento, che sta a dimostrare che nei confronti dei problemi dell'Alto Adige si mostra una particolare sensibilità, che non si è avuta, per esempio, nei confronti della Sardegna, per ben due volte, nè delle Marche, nè di tutte quelle altre regioni, come, per esempio, il Molise dove i candidati sono solo due, e per le quali vale il principio che un gruppo non può presentare più di due candidati, per il che può verificarsi, più che in altre regioni, che si renda impossibile applicare anche il primo comma dell'articolo 21. Il secondo comma di questo articolo è stato — ripeto — cancellato dal legislatore nel 1958. Quindi, questo dovere esiste e io non lo nego e non dico che per il fatto che esso sia stato trascurato per vent'anni e venga tuttora trascurato nei confronti di tutti gli altri collegi dove può verificarsi la stessa eventualità lo si debba trascurare anche nei confronti dell'Alto Adige. Faccio però rilevare questa diversità di comportamento, questo comportamento preferenziale. Su questo punto non credo necessario soffermarmi ulteriormente.

In secondo luogo desidero affermare che a nostro modo di vedere nella fattispecie la

norma esiste. Nella fattispecie non occorre invocare quel secondo comma, che è sparito, dell'articolo 21, ma basta richiamare il primo comma di tale articolo. Quindi, non c'è affatto una lacuna nella legge e conseguentemente la vacanza verificatasi può essere benissimo completata. Cosa dice l'articolo 21 della legge? Non ci vuole molto per convincersi che il senso letterale delle parole, che dovrebbe essere quello che prevale e che è il primo criterio che il legislatore suggerisce per l'interpretazione delle norme giuridiche, non lascia il minimo dubbio. Si può ricorrere ad altri criteri interpretativi laddove il senso letterale delle parole tradisca l'intenzione del legislatore, ma nella fattispecie non pare proprio che ciò si verifichi. Infatti, nel primo comma dell'articolo 21, l'unico che è rimasto in vigore, si dice: «I posti di senatore che rimangano vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alle elezioni sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra relativa individuale». Quindi, è abbastanza semplice: basta verificare se nella fattispecie il candidato apparteneva ad un gruppo di candidati e, dopo aver compiuto questa verifica, vedere se in quel gruppo di candidati ce n'è uno che è ancora eleggibile oppure, se fossero più candidati, quale fra questi ha ottenuto la maggiore cifra relativa individuale. Si dà il caso che nella fattispecie il candidato Brugger era collegato con il candidato Bettini Danilo del collegio di Rovereto. La legge prevede che vi siano questi collegamenti. Questi collegamenti possono essere utili perchè sommando i vari voti si consegue un quoziente che altrimenti non si sarebbe conseguito. Nel caso specifico non è così, ma una legge è fatta in generale e non per i casi specifici. Esiste questo collegamento; il candidato era collegato, appartiene allo stesso gruppo di candidati; è perciò eleggibile e deve essere proclamato eletto, a nostro modo di vedere.

Questa interpretazione non è soltanto l'interpretazione letterale che nasce dalla lettura pura e semplice dell'articolo 21. Non occorre andare a verificare se poi il candidato deceduto era stato eletto con il 65 per cento o con un altro quoziente perchè l'articolo 21

non fa alcuna distinzione. L'articolo 21 stabilisce che i posti di senatore che per qualsiasi causa antecedente o successiva all'elezioni restino vacanti vengono attribuiti a candidati del medesimo gruppo. Non vi è quindi alcuna differenza. Se questa interpretazione letterale non convincesse, noi potremmo trovare un ulteriore argomento interpretativo andando a vedere i lavori preparatori, cioè la discussione che si è tenuta nell'Aula dell'Assemblea costituente nel 1948. I colleghi ricorderanno bene che l'Assemblea costituente rimase in carica anche dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale proprio per approntare le leggi elettorali, anche se in ogni caso fino all'entrata in carica delle nuove Camere era necessario che rimanesse in carica un'Assemblea popolare.

Nella seduta pomeridiana di lunedì 26 gennaio 1948 vi fu sull'interpretazione di questo articolo una discussione abbastanza approfondita perchè vi fu chi riteneva che questa norma non potesse applicarsi ai casi di elezione con il *quorum* del 65 per cento. Fu presentato un emendamento da parte dell'onorevole Gullo. Questo emendamento fu respinto perchè l'onorevole Mortati, relatore di minoranza (il senatore Gullo era relatore di maggioranza) dimostrò che, siccome il collegamento era obbligatorio tra vari candidati, non era possibile che vi fosse un candidato isolato al quale nel momento della morte, o comunque alla vacanza di quel seggio, non potesse applicarsi l'articolo 21. Non mi soffermo oltre su questo punto per non portar via troppo tempo ai colleghi, ma chi avesse la pazienza di andare a vedere i lavori preparatori e particolarmente quelli della seduta del 26 gennaio 1948 troverebbe le dichiarazioni di voto degli onorevoli Scelba, Lami Starnuti, Dominedò; in quell'occasione appunto tutti concordarono sul fatto che l'articolo 21 risolveva tutti i casi perchè era obbligatorio il collegamento.

Può darsi che questa interpretazione in un'epoca successiva possa essere diventata non corretta. In questo senso si è espresso in una nota del 1957, l'unica nota che si conosca su questo argomento specifico, il professor La Pergola, attuale Presidente della Corte costituzionale. Si tratta di una nota pregevo-

lissima, pur risalendo a trenta anni fa, che dimostra come devono essere interpretati i testi di legge.

La Pergola conclude — contrariamente a quanto io qui sostengo — affermando che l'articolo 21 non può essere applicato nei casi di elezione con il *quorum* del 65 per cento. Mi riferisco a questa nota di La Pergola in quanto la ritengo una ulteriore argomentazione a favore della tesi da me sostenuta. Infatti La Pergola allora ha condotto quel suo pregevole lavoro interpretativo basandosi — chi ha la pazienza di andare a vedere la «Giurisprudenza costituzionale» del 1957 lo può verificare — sulla interpretazione degli articoli 8, 10 e 11, della legge del 1948, deducendone che il collegamento non era obbligatorio e rilevando — in una nota dell'articolo — che infatti in alcune elezioni vi erano stati dei candidati che si erano presentati isolatamente. La Pergola sosteneva che se vi sono dei candidati che possono legittimamente presentarsi in modo isolato, evidentemente l'articolo 21 non può servire a supplire alle vacanze che si verificassero in quei casi.

In questo modo però si dimentica che nel 1976 è stata modificata la legge elettorale del 1948, l'articolo 11 è stato soppresso, gli articoli 8 e 10 sono stati cambiati e l'articolo 9 è stato modificato nel senso che il collegamento è stato reso obbligatorio: le candidature si presentano per gruppo, è il gruppo di candidati che le presenta, non sono più possibili candidature isolate.

Pertanto l'unico scritto di pregevolissimo autore e di pregevolissima fattura che tratta questo argomento è superato, è un reperto storico che non serve ad interpretare la legge oggi vigente, perchè è intervenuta una legge del 1976 che ha rovesciato l'argomento di La Pergola. Egli fondava la sua argomentazione sul fatto che il collegamento non era obbligatorio; oggi, invece, la legge vigente dal 1976 dice che il collegamento è obbligatorio. Quindi anche l'unico argomento che qualcuno affrettatamente potrebbe addurre nel senso che l'articolo 21 non deve essere applicato al caso della elezione con il *quorum* del 65 per cento, viene meno. L'aver basato l'argomentazione sulla non obbligatorietà del col-

legamento nel 1957 ritorce l'argomentazione di fronte al fatto che oggi la legge afferma appunto che il collegamento è obbligatorio.

Dunque non esiste nessuna lacuna nella legge e quindi non esiste l'impossibilità di procedere secondo la legge attuale a sostituire il candidato deceduto. Devo rendere merito alla Giunta delle elezioni e al suo Presidente perchè interpreto il loro silenzio nel senso di non poter affermare — come era stato dichiarato nel 1967, prima di quell'anno e poi nel 1971 — che c'era l'impossibilità di procedere alla surroga. Allora la Giunta si era espressa in quel senso perchè effettivamente l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 21 rendeva obbligatoria una conclusione di questo genere; oggi va reso merito alla Giunta per non aver preso posizione su questo punto. Se avesse preso posizione avrebbe dovuto applicare l'articolo 21. Certo nella interpretazione si può essere di un avviso o di un altro, ma non si conosce nessuno che abbia interpretato l'articolo 21 nel senso di non doversi applicare allorchè la vacanza si verifica in un collegio in cui l'elezione è avvenuta con il *quorum* del 65 per cento. Quindi, a nostro modo di vedere, se la Giunta delle elezioni si fosse pronunciata avrebbe dovuto arrivare alla stessa conclusione, ma non si è pronunciata e quindi la Presidenza del Senato in questa occasione non ha rivolto quell'invito alle forze politiche, che aveva ritenuto di dover rivolgere nel 1967 e nel 1971, di provvedere a colmare la lacuna. È sempre lecito modificare il regime vigente di una legge elettorale, ma non si deve parlare di lacuna nel regime vigente, si può dire che si ritiene più congruo, più opportuno, sostituire all'applicazione dell'articolo 21, quale sarebbe obbligatoria oggi, un diverso sistema; questo può essere consentito ed il silenzio al riguardo della Giunta delle elezioni e della Presidenza del Senato ci convince che questa è l'interpretazione che anch'essi condividono. Altrimenti non ci spiegheremmo perchè in questo caso non si sia rivolta la stessa sollecitazione da parte della Giunta delle elezioni e lo stesso invito, che la Presidenza del Senato ha rivolto nelle occasioni che ho citato, alle forze politiche.

Terza affermazione: anche se non ci fosse

la norma, se l'articolo 21 non potesse interpretarsi nel senso che ho detto, il meccanismo che viene proposto con il disegno di legge appare innanzitutto incostituzionale. Infatti l'articolo 57 della Costituzione stabilisce che il Senato è eletto su base regionale, non per collegi: la rappresentanza è regionale. È vero che il collegio è un'articolazione che serve a determinare il meccanismo della elezione, però non è affatto vero che la rappresentanza è assicurata ai collegi. Durante la discussione che si è svolta presso la 1^a Commissione ho sentito alcuni colleghi sostenere la tesi che ogni collegio deve essere rappresentato e, a maggior ragione, un collegio dove un candidato ha conseguito un *quorum* così alto. Tuttavia nella Costituzione questo non è scritto, perchè la Costituzione parla di rappresentanza su base regionale e si preoccupa di dire che ogni regione deve avere assegnati almeno sette seggi: non sette collegi, sette seggi. Nel Trentino Alto-Adige ci sono sette seggi ma sei collegi; ed in tutta Italia è così, vi sono più seggi assegnati che collegi. I collegi, onorevoli colleghi, sono 238, i seggi elettivi sono 315. Pertanto, ad esempio, in Lombardia vi sono 31 collegi ma 48 seggi. Questo dovrebbe portare a prima vista ad essere quasi certi che in ogni collegio viene eletto almeno un rappresentante; data l'abbondanza di seggi rispetto al numero dei collegi, ci si dovrebbe aspettare che ogni collegio può essere rappresentato. Ma così non è; prendiamo, ad esempio, il Trentino Alto-Adige. Questa regione, pur avendo sette seggi con sei collegi ha il collegio di Trento che è scoperto. Il senatore Mascagni è stato eletto a Rovereto: era candidato anche a Trento ma è il senatore di Rovereto perchè la cifra più alta l'ha conseguita in quest'ultima città. Pertanto, sebbene vi siano sette seggi attribuiti al Trentino Alto-Adige, Trento è un collegio non rappresentato in Senato. Ma questo non capita solo a Trento. Novara è un altro collegio che non ha rappresentante in Senato, e così pure Varese.

Le collaboratrici del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale hanno avuto la pazienza di guardare candidato per candidato, e hanno scoperto che in Italia su 238 collegi ce ne sono ben 15 — è una

percentuale abbastanza alta — che non sono rappresentati in Senato.

Ad esempio in Sicilia vi sono tre collegi, Enna, Catania e Palermo 1°, che non sono rappresentati in Senato. Naturalmente cito dati quali risultano al momento delle elezioni. Può anche darsi che, in seguito al decesso di qualche collega, sia subentrato un collega che appartiene ad uno di questi collegi che ho nominato; ma è venuta meno la rappresentanza del collegio del collega deceduto.

Ebbene vi sono 15 collegi non rappresentati: Novara, Varese, Trento, Rovigo, Trieste 1°, Parma, Pisa, Ancona, Nola, Brindisi, Palmi, Enna, Catania, Palermo 1°, Cagliari. Ebbene, perchè dobbiamo prenderci tanta preoccupazione perchè sia rappresentato il collegio di Bressanone, mentre Trento non è rappresentata, mentre Cagliari non è rappresentata e non sono rappresentate Palermo 1°, Trieste 1° eccetera?

Perchè due pesi e due misure? E perchè abbiamo fatto questa indagine? Perchè vogliamo dimostrare che la legge elettorale assicura la rappresentanza alle regioni e non ai collegi, perchè il meccanismo di elezione è tale per cui il collegio può rimanere non rappresentato. Ad esempio, nel mio collegio, Milano 3°, siamo eletti in tre: chi vi parla, il senatore Covi e il senatore Signorino; siamo eletti tutti e tre nello stesso collegio, ma esistono altri collegi scoperti, sebbene la Lombardia abbia ben 17 seggi in più dei collegi. Ripeto: il collegio di Varese è rimasto scoperto.

Tutto ciò conferma che non c'è affatto un obbligo costituzionale di dare una rappresentanza al collegio di Bressanone, come non c'è per nessun altro collegio; c'è soltanto l'obbligo che il Trentino-Alto Adige abbia sette senatori, mentre in questo momento ne ha sei. E sono sei, pur essendo passati ben sei mesi dal decesso del compianto senatore Brugger che nessuno ha provveduto a sostituire.

Pertanto noi in questo momento stiamo violando la Costituzione protraendo il tempo in cui il Trentino-Alto Adige rimane rappresentato in Senato da sei senatori, mentre ce ne sarebbe un settimo, il candidato Bettini Danilo, che può essere proclamato senatore

ma che non viene proclamato. Questa è una violazione della Costituzione!

La norma che ci viene proposta è, quindi, incostituzionale proprio perchè attribuisce rilevanza alla rappresentanza di un collegio: si fa una legge apposta per dare la rappresentanza ad un collegio!

Inoltre — e proseguiamo nei rilievi di incostituzionalità — questa legge è articolata nel senso di consentire l'elezione anche a maggioranza semplice. Su questo punto si è già intrattenuto il senatore De Sabbata ed io non ho che da condividere le argomentazioni cui ha accennato alla fine del suo intervento.

Ebbene, per il solo fatto che la forte personalità di un candidato nel 1983 ha consentito allo stesso candidato di ottenere un *quorum* del 65 per cento, noi consideriamo quel collegio come privilegiato in modo che in quel collegio si possa procedere alla elezione con un criterio assolutamente in contrasto con i principi che regolano le elezioni del Senato. Nella specie, poi, non occorre applicare la norma che è stata soppressa nel 1958; basta applicare l'articolo 21: c'è il dovere di applicare l'articolo 21 per dare al Trentino-Alto Adige i seggi che la Costituzione prescrive che ogni regione abbia in Senato.

Pertanto il primo vizio di incostituzionalità è la rappresentanza al collegio quando invece tutta la legge elettorale non cura la rappresentanza del collegio, ma della regione, in conformità alla Costituzione. Secondo: questo criterio di maggioranza semplice — e anche ove fosse assoluta — è in completa disarmonia con il resto del sistema.

La terza argomentazione riguarda i voti dispersi. Ogni elettore quando va a votare sa che il proprio voto in qualche modo viene utilizzato perchè se non è utile nel collegio ove egli lo esprime, proprio per il meccanismo del collegamento (reso obbligatorio dalla legge) in sede regionale, di quel voto potrà giovare un altro candidato. Invece nel collegio di Bressanone, qualora si dovessero tenere le elezioni suppletive, tutti coloro che non votano per il candidato vincente, anche a maggioranza semplice, vedono il proprio voto disperso. È questo un altro principio di trattamento diseguale nei confronti dei cittadini. Si tenga presente che non si tratta di

rinnovare un'elezione ritenuta invalida (nell'ipotesi in cui si verificano violazioni di legge viene disposta la ripetizione dell'elezione), ma si tratta di fare un'elezione suppletiva, che viene fatta oggi e sempre oggi vengono valutati i requisiti di eleggibilità.

Ebbene, chi vota per chi non sarà eletto si trova a vedere disperso il proprio voto. A tal proposito, poichè si fa un gran parlare di collegio uninominale a differenza degli altri che sarebbero proporzionali, forse sarebbe necessaria una maggiore proprietà di linguaggio. Il collegio può essere uninominale o di lista relativamente al voto, problema diverso è invece quello dell'attribuzione del seggio. A questo riguardo i collegi si dividono in maggioritari o proporzionali. Il momento del voto e quello dell'attribuzione del seggio sono due momenti completamente diversi. Al momento del voto il collegio è uninominale o di lista, nel senso che all'elettore viene presentato un solo candidato, o un gruppo di candidati, con diverse possibilità di preferenze a seconda del sistema. Nel primo caso l'elettore deve obbligatoriamente votare per quel candidato se desidera votare per il partito cui esso appartiene. Nel secondo caso si presenta una lista. Ma tutto ciò accade al momento del voto e questo momento non può essere confuso con quello dell'attribuzione del seggio, in cui la distinzione è un'altra: abbiamo il sistema maggioritario e il sistema proporzionale. E questa duplice distinzione può anche accavallarsi. In teoria — vedremo poi il caso concreto — ci può essere un sistema uninominale al momento del voto, accompagnato da un sistema proporzionale al momento dell'attribuzione del seggio: ed è questo il sistema ordinario in Italia per la elezione del Senato.

Il voto può essere, al contrario, dato ad un gruppo di candidati accompagnando questo sistema con quello maggioritario, nel senso che il partito che ottiene la maggioranza vede eletti tutti i propri candidati. È questo il sistema usato negli Stati Uniti d'America in alcuni Stati per l'elezione del Presidente nelle fasi di designazione dei «grandi elettori» dove il gruppo che vince vede eletti tutti i propri «grandi elettori». I due sistemi, quindi, possono anche incrociarsi ed accaval-

larsi, non è cioè detto che quando vi è il sistema uninominale debba necessariamente usarsi il sistema maggioritario e che quando c'è il sistema di lista al momento del voto vi debba essere poi, al momento dell'attribuzione del seggio, il sistema proporzionale. I due sistemi possono anche incrociarsi ed ho fatto degli esempi a tal proposito.

Chiarito questo, e cioè chiarito che quando si parla di sistema uninominale si ha riguardo al momento del voto che non ha niente a che vedere con il successivo momento dell'attribuzione del seggio, per il quale le parole da usare non sono più «uninominale» e «di lista», ma «maggioritario» o «proporzionale», dobbiamo giungere alla conclusione di questo terzo punto, nel senso che in Italia il sistema elettorale del Senato è un sistema uninominale che è proporzionale quanto all'attribuzione dei seggi ed uninominale al momento del voto. Vi è solo un'eccezione, se la vogliamo definire nel modo più semplice per ricondurla nel sistema, cioè che allorché un candidato come cifra individuale consegue il 65 per cento dei voti, si verifica una specie di «assopigliatutto»; cioè quel candidato viene proclamato subito eletto con il risultato che tutti i voti che egli ha conseguito oltre il 65 per cento vengono considerati persi ed allo stesso modo si sperdono tutti i voti che hanno conseguito gli altri candidati.

Ebbene, il nostro Gruppo sostiene che questa eccezione — e così arrivo alla quarta affermazione — è incostituzionale (ed è questo forse il passaggio più difficile del mio intervento, in quanto gli ultimi due punti saranno poi molto brevi), ed è incostituzionale il sistema che abbiamo in vigore in questo momento proprio perchè questa eccezione relativa al 65 per cento non è giustificata da nulla e comporta la violazione di due norme della Costituzione. La prima violazione è che questo meccanismo non assicura il *plenum* di 315 componenti elettivi del Senato della Repubblica, perchè se in ipotesi (mi si potrà dire che non si verificherà mai, ma io la formulo lo stesso) in tutti i 238 collegi si verificasse l'elezione con il *quorum* del 65 per cento (e le leggi devono essere fatte prevedendo tutte le ipotesi, non sulla base di un calcolo probabilistico), si avrebbe un Senato composto da 238 membri contro i 315

che prevede la Costituzione. Quindi, questo meccanismo è incostituzionale perchè al limite può dar luogo ad una eventualità che non soddisfa la Costituzione. È un'ipotesi così peregrina quella che ho fatto? Ebbene, abbiamo adesso il pentapartito che sta in piedi a fatica, ma se questo pentapartito fosse compatto, se ad esempio ritornasse il clima del 1953, allorché fu varata la cosiddetta «legge truffa», e questi cinque partiti si accordassero per presentare candidature comuni in tutti i collegi, chi ci dice che in moltissimi collegi questi cinque partiti, accordandosi tra loro, non riuscirebbero ad ottenere il *quorum* del 65 per cento? Potrebbero verificarsi momenti di tensione che sono peraltro i momenti più pericolosi per le istituzioni; oggi è facile constatare che è andata sempre calando la possibilità di un candidato eletto con il *quorum* del 65 per cento, perchè inizialmente erano 13 le elezioni così effettuate, successivamente sono diventate 11, poi 2 ed ora 1 soltanto, e siamo andati quindi verso un progressivo logoramento e una frammentazione delle forze politiche; ma se si arrivasse invece ad eventi, anche di carattere internazionale, che dovessero determinare una maggior tensione, chi ci dice che invece non si verificherebbe proprio quell'ipotesi, cioè che i 238 collegi vengano tutti o in buona parte assegnati con il *quorum* del 65 per cento? In quel caso si avrebbe un Senato che non rispecchia il precetto della Costituzione che prevede 315 componenti, con almeno sette seggi per ciascuna regione (ad eccezione del Molise e Valle d'Aosta).

Sotto quale altro profilo è incostituzionale il meccanismo attuale? Lo è perchè disperde i voti degli altri partiti; infatti in un collegio (che sia uno, che siano due o 238 non importa, perchè la legge è fatta per l'avvenire e deve prevedere tutte le ipotesi), nel caso in cui venga eletto un candidato con il *quorum* del 65 per cento, i voti di tutti gli altri partiti sono consumati, e quindi resi sterili. Sembra quasi un gioco d'azzardo: se qualcuno stravinca impedisce che i voti degli altri partiti confluiscano negli altri collegi a rafforzare le liste e la cifra del gruppo al quale i candidati appartengono.

Attualmente non è costituzionalmente ob-

bligatoria la proporzionale (e il mio partito insiste affinché venga stabilito costituzionalmente il principio della proporzionalità), attualmente, ripeto, non è vincolante per il legislatore ordinario la scelta di un sistema proporzionale. Comunque, quando si sceglie un sistema proporzionale tale deve essere per tutti; non vi deve essere una disuguaglianza per il fatto che nel collegio dove un candidato ha stravinto i voti degli elettori verso i candidati di minoranza debbano andare perduti. Tale è il sistema attuale! Non venitemi a dire che a Bressanone, di fronte agli 80.000 voti che ha conseguito il senatore Brugger, i 5.000 voti che può averne avuti un altro candidato sono poca cosa! La legge non fa questione di numero; l'ineguaglianza non si misura a peso, ma sulla base di principi!

Quindi, per questi due motivi — è la quarta affermazione di questo mio intervento — l'attuale sistema, che induce alcuni a voler creare una norma apposita, ravvisando una lacuna dove non esiste, è incostituzionale, perchè in teoria non assicura il rispetto della norma costituzionale che vuole il Senato composto da 315 senatori elettivi, ed anche perchè disperde i voti degli altri partiti nei collegi dove viene raggiunto il famoso *quorum* del 65 per cento.

Da quando è stato modificato il testo della Costituzione — inizialmente non erano previsti 315 senatori elettivi — la legge del 1948 doveva essere modificata in modo da essere sicuri di ottenere sempre l'elezione di 315 senatori elettivi. Non si possono approvare leggi con leggerezza! Le leggi vanno vagliate attentamente e quando si stabilisce il principio — lo ripeto — che i senatori elettivi debbono essere 315, bisogna adottare una legge elettorale che consenta comunque ed in ogni momento di ottenere 315 senatori elettivi.

E passo ad illustrare la mia quinta affermazione. È divenuta incostituzionale la soppressione del secondo comma dell'articolo 21, cioè di quella norma che stabiliva che, nel caso di un seggio resosi vacante, se nel gruppo dei candidati cui apparteneva il senatore venuto a mancare non vi erano altri candidati eleggibili, il seggio doveva passare a quell'altro candidato che nella stessa regio-

ne aveva conseguito la più alta cifra elettorale. Ripeto ancora che non si tratta di passare dei voti da un candidato all'altro, bensì è il seggio che passa a chi ha avuto la più alta cifra elettorale sulla base — lo voglio sottolineare — dei voti che gli hanno conferito gli elettori, e non viene affatto ad assommare ai propri i voti del senatore che ha dato luogo alla vacanza. È solamente la sua cifra elettorale che determina l'elezione. Si trattava di una norma coerente — lo ripeto di nuovo perchè l'avevo accennato all'inizio del mio intervento — con quell'altra disposizione contenuta nell'articolo 17, la quale afferma che anche al momento della elezione, se una lista ha diritto a 10 seggi, ma ha però presentato solo nove candidati, poichè chiaramente non ne può avere eletti più di nove, il decimo seggio viene attribuito a quell'altra lista che abbia ottenuto il più alto quoziente. Questa è una regola generale di tutte le elezioni e costituisce una giusta punizione per coloro che nel caso di elezioni proporzionali non hanno avuto abbastanza fiducia nei suffragi del popolo. Nel caso concreto è, invece, una limitazione, perchè, essendo i collegi di numero ristretto, nelle regioni dove si devono presentare solo sette candidati, questi non possono essere al massimo che sette e quindi è facile arrivare a raschiare, come si suol dire, il fondo del barile e non avere più un candidato da proclamare eletto. Può avvenire. Auguriamoci che non avvenga o auguriamoci che avvenga solo perchè il senatore renda vacante la carica per motivi di incompatibilità o per altri motivi da lui liberamente scelti. Ciò, però, può verificarsi. È diventata incostituzionale l'abrogazione di quel secondo comma proprio perchè non assicura il rispetto di una norma costituzionale qual è quella che prevede 315 senatori. Quando una norma della Costituzione prescrive che i senatori eletti devono essere 315 la legge elettorale deve essere fatta in modo che al momento di una vacanza possa subentrare immediatamente un altro candidato. E, conformemente a tali principi, il meccanismo del passaggio al Gruppo che ha la più alta cifra è quello che appare più giusto e che è comunque comune, non costituendo una particolarità nostra. Il legislatore del

1958 ha commesso un grande errore, un frettoloso errore, un incoerente errore nell'abolire il secondo comma dell'articolo 21, senza essersi accorto che questo secondo comma era coerente invece con l'articolo 17.

Da ultimo desidero chiarire che noi ci preoccupiamo su un piano politico della questione del collegio di Bressanone, perchè si tratta di un collegio particolare, di un collegio al quale, a torto o a ragione, noi siamo stati contrari. Certamente non saremo noi i difensori dell'accordo De Gasperi-Gruber; anzi noi tendiamo a dare di quell'accordo una particolare interpretazione restrittiva, che riguarda quindi anche le particolari norme che furono varate in seguito — diciamo pure — ad una serie di attentati negli anni '60. Ci siamo dimenticati forse le bombe esplose in Alto Adige negli anni '60, ci siamo dimenticati i finanzieri e i carabinieri uccisi in Alto Adige? Attraverso questo terrorismo si era poi arrivati, non certo con il nostro voto favorevole, ad adottare un pacchetto di misure ben determinate. Però noi siamo cittadini che rispettano le leggi, fino a quando queste ci sono, e vorremmo che anche gli altri rispettassero le leggi che ci sono e, quindi, anche l'articolo 21. Ma, tornando all'argomento di questa mia sesta affermazione, devo dire che effettivamente lo Stato italiano si è impegnato a rivedere la distribuzione dei collegi in Alto Adige. Ma anche se non si fosse impegnato in tal senso, sarebbe giusto riconsiderare la distribuzione di questi collegi, perchè non è giusto che per due province che hanno una popolazione pressappoco uguale si verifichi la situazione per cui in provincia di Bolzano vi sono due collegi, mentre nella provincia di Trento ve ne sono quattro. Noi suggeriamo che il legislatore, piuttosto di preoccuparsi di andare a trovare una lacuna dove non c'è, si preoccupi di adempiere un obbligo di giustizia. Non occorre revisionare tutte le circoscrizioni. Inizialmente queste erano state stabilite non con una legge, ma con un provvedimento ministeriale. Una legge successiva del '76 ha stabilito, certo non attuando una delegificazione, che le circoscrizioni sono quelle fissate dal decreto del 1948. In questo modo si è un po' cristallizzata la situazione e ciò impedisce

che in tutta l'Italia si possa arrivare facilmente ad una revisione delle circoscrizioni. Ma non è questo il problema che vogliamo porre adesso. Il problema che noi poniamo ora è quello della provincia di Bolzano, che ha due soli collegi (a fronte dei sette seggi attribuiti alla regione): due collegi alla provincia di Bolzano, quattro alla provincia di Trento; ebbene quel settimo senatore che è assegnato alla regione — perchè così impone la Costituzione — può benissimo essere assegnato alla provincia di Bolzano. L'attuale collegio di Bolzano, che è il più grande, (e dico questo per arrivare rapidamente ad una soluzione di giustizia) poichè il collegio di Bressanone è molto più piccolo, può essere diviso in due con una operazione che si può fare sulla carta. Il collegio di Bolzano 1° può essere costituito dal comune di Bolzano, mentre il collegio di Bolzano 2° può essere costituito da tutti gli altri comuni che attualmente sono compresi nel collegio di Bolzano. Questa è una operazione semplice. A nostro modo di vedere basterebbe un po' di buona volontà per dare giustizia per le prossime elezioni, che pare poi non siano molto lontane.

Ci stiamo preoccupando adesso di fare delle elezioni suppletive con una norma che afferma che queste elezioni suppletive non possono essere indette se manca meno di un anno alle elezioni generali. Anche questo è uno strano concetto perchè se una vacanza esiste non si capisce per quale ragione non vi debba essere un meccanismo che permetta di evitare una violazione costituzionale. Visto che la Costituzione ha prescritto che i senatori siano 315, non si capisce perchè si debba rimanere per un anno con un senatore in meno. Se fosse vera l'interpretazione che si vuole dare (con il disegno di legge che presenta il Governo) della legge attualmente vigente in materia, ci troveremmo con un senatore in meno.

Noi ci preoccupiamo di una eventualità che comunque probabilmente non si verificherà. Questo provvedimento dovrebbe essere approvato rapidamente anche dalla Camera dei deputati per poter essere applicabile. A giugno del 1987, infatti, rientreremo già nell'arco temporale di un anno prima delle

elezioni. Se poi le elezioni politiche verranno effettuate prima, come sembra abbastanza probabile, bisogna dire che ci preoccupiamo di creare delle elezioni suppletive che appena concluse verranno sostituite da elezioni generali.

D'altra parte, e concludo, sul piano politico noi abbiamo davvero interesse a spendere un miliardo e 200 milioni per fare queste elezioni suppletive? In cosa consistiranno queste elezioni suppletive? Consisteranno nel far sì che in Senato il Gruppo cui apparteneva il senatore Brugger invece di essere rappresentato dal senatore Bettini Danilo sarà rappresentato da un altro senatore che verrà eletto. Ci esponiamo a questo rischio; ma cosa succederà? Chi sarà il senatore eletto? Voi potete bene immaginare che nel collegio di Bressanone questa elezione avrà il significato di un plebiscito. A Bressanone si avrà la palese dimostrazione che più del 65 per cento della popolazione vota per un candidato che potrebbe anche essere uno dei terroristi che sono rimasti in politica, uno dei terroristi del '60. Potrebbe anche avvenire questo. E se poi costui, alla moda degli appartenenti ad un altro Gruppo politico, decidesse di dare le dimissioni a rotazione, proprio per provocare ogni tre o sei mesi questa specie di plebiscito e continuare quindi ad avere un'arma di pressione per risolvere certi problemi, che sono ancora irrisolti perchè malamente posti dal «pacchetto»? Cosa succederà in questo caso? Una volta approvato questo provvedimento diamo diritto al candidato che verrà eletto in queste elezioni suppletive di dare subito dopo le dimissioni e attivare nuovamente questo meccanismo che stiamo creando. Corriamo il rischio di innestare una catena che la legge vigente non prevede.

La legge attualmente vigente per tutti gli altri senatori prevede che se un senatore dà le dimissioni subentra quello che secondo la legge è designato a subentrare. In quel modo, invece, noi creiamo un meccanismo affatto particolare.

Per tutto questo insieme di considerazioni noi siamo contrari all'approvazione di questo disegno di legge. Abbiamo perciò presentato degli emendamenti per cercare di risolvere *in nuce* la questione. Certo un emendamento

interpretativo non sarebbe necessario poichè l'articolo 21 è chiaro e non ha bisogno di alcuna interpretazione autentica. La lettera dell'articolo 21 è chiara. Ciò non toglie legittimità al disegno di legge che viene presentato. Ben può il legislatore modificare ed innovare rispetto all'articolo 21. Il legislatore però non può affermare che l'articolo 21 non esiste per i casi in cui il candidato sia stato eletto con il *quorum* del 65 per cento. Quindi non può avere legittimità quell'articolo 4 che adopera una forma alquanto vaga e piuttosto equivoca: eventuali vacanze che fossero presenti. Noi Senato non abbiamo neanche il coraggio di risolvere il problema se c'è o meno la vacanza. Ci apprestiamo a votare una legge nella quale è scritto che eventuali vacanze che dovessero sussistere al momento dell'entrata in vigore della legge saranno coperte applicando l'articolo 1, con particolari termini. Si tratta quindi di un'espressione equivoca «eventuali seggi vacanti». La vacanza o c'è o non c'è. Se la vacanza c'è e non è possibile colmarla deve dircelo la Giunta delle elezioni; ed io non dubito che di fronte ad una comunicazione ufficiale della Giunta delle elezioni anche questa volta la Presidenza del Senato — così come ha fatto altre volte — raccomanderà alle forze politiche di provvedere con una legge a colmare la lacuna; ma dal momento che la lacuna non c'è, bene ha fatto la Giunta delle elezioni a non dire niente. Sarebbe un errore interpretare questa legge come diretta a colmare una lacuna e non come una legge innovativa. Ma come legge innovativa — come ho già affermato — è contraria alla Costituzione perchè contraria ai principi che la Costituzione fissa in proposito.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

JANNELLI, relatore. Gli altri oratori che sono intervenuti hanno aderito al testo varato dalla Commissione. Soltanto il senatore Biglia ha fatto alcune osservazioni e considerazioni che possono avere un certo interesse. Però il senatore Biglia mi consentirà di constatare che proprio da quanto egli ha detto,

dalle considerazioni da lui svolte emerge in modo evidente e clamoroso la necessità di provvedere attraverso legge e di disciplinare la materia. Quando egli mi dice che il numero dei senatori deve essere 315, che questo *plenum* deve essere assolutamente raggiunto perchè va rispettata la norma costituzionale, chiaramente ammette la necessità di ricostituire il *plenum*.

Il senatore Biglia dice che tale *plenum* si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'applicazione dell'articolo 21, che prevede la possibilità del subentro del primo dei non eletti al posto di colui che è deceduto o è dimissionario.

Ebbene, senatore Biglia, ammettiamo pure che questo possa essere vero, però ella ha riconosciuto — anzi ha detto che è incostituzionale — il fatto che nel collegio in cui scatta il *quorum* del 65 per cento sono sterilizzati tutti gli altri voti riportati da tutti gli altri partiti. Pertanto questi voti non vanno, allo stato attuale, ad allargare il suffragio ed il consenso riportato dagli altri partiti negli altri collegi.

Allora qui bisogna sciogliere il *rebus*; il problema se lo è posto anche la Giunta delle elezioni, di cui peraltro faccio parte: se davvero ci fosse la possibilità di sostituire immediatamente il povero compianto senatore Brugger ovvero se fosse necessario attendere una qualche iniziativa — che era peraltro stata preannunciata — da parte del Governo, per una diversa disciplina legislativa. Così la Presidenza del Senato e la Giunta delle elezioni hanno atteso che il Governo si pronunciasse e comunicasse alle Camere un testo in cui viene disciplinata la materia. Mi consentirà il senatore Biglia, proprio per la stima che ho nei suoi confronti perchè le sue considerazioni sono sempre estremamente interessanti, di osservare che se egli avesse voluto davvero ripristinare un sistema elettorale che a suo dire, allo stato attuale sarebbe incostituzionale, allora bisognava presentare emendamenti di diverso tenore. Bisognava cioè, attraverso emendamenti, riorganizzare tutto il sistema dei voti che, raccolti nel collegio dagli altri partiti in cui è scattato il 65 per cento dei voti, dovevano poi andarsi a ripartire negli altri collegi per gli altri partiti, altrimenti non si sarebbe superato l'osta-

colo, saremmo rimasti al palo di partenza e non avremmo risolto *in apicibus* il problema. La verità è invece che il Governo ha scelto la strada che probabilmente in questo momento è la più semplice e cioè quella di rinnovare le elezioni nel caso in cui il candidato, il senatore che ha riportato il 65 per cento dei voti, viene a cessare dalla carica o per morte o per dimissioni, perchè in quel caso chiaramente c'è la possibilità, unica allo stato attuale, per eliminare qualsiasi dubbio interpretativo, di raggiungere quel *plenum* di cui il senatore Biglia parlava. Egli si è poi soffermato su alcune regioni come le Marche e la Sardegna che in verità non si attagliano al caso specifico. Perchè per le Marche e per la Sardegna la verità è che l'ipotesi era diversa: si erano esaurite le liste per cui non si poteva arrivare a sostituire altri candidati ai senatori deceduti.

Quindi in definitiva, pur con tutte le perplessità che il senatore Biglia con molta intelligenza ed abilità ha sottoposto alla nostra attenzione, non credo che le sue considerazioni siano state tali da scuotere il convincimento che il disegno di legge presentato dal Governo sia un disegno di legge utile e che questa fosse l'unica strada per poter superare l'ostacolo, per dare al Senato la completezza dei suoi componenti e per sanare una situazione in modo definitivo e in modo da non far sorgere per l'avvenire ulteriori controversie o difficoltà interpretative così come sono sorte — senatore Benedetti, lei che è presidente della Giunta per le elezioni ne è a conoscenza — nella Giunta per le elezioni quando eravamo estremamente perplessi in ordine ai provvedimenti da adottare.

Pertanto, in definitiva, senatore Biglia, penso che si possa votare questo provvedimento in tutta coscienza e credo anche che si possa poi studiare un diverso sistema elettorale, ma con molta calma e con approfondimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* COSTA, *sottosegretario di Stato per l'inter-no*. Signor Presidente, signori senatori, il provvedimento che è oggi all'esame del Se-

nato ha inteso, nella sostanza e nella forma, colmare una sorta di lacuna legislativa, lacuna che è stata evidenziata dalla improvvisa scomparsa del senatore Brugger, una lacuna che è relativa alla surrogazione del seggio senatoriale assegnato in forza di una disposizione, quella prevista dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, cioè quella relativa al candidato che abbia conseguito nel collegio senatoriale un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento.

Nel testo del disegno di legge in esame licenziato dalla Commissione affari costituzionali alcuni mesi or sono — se non sbaglio nel luglio scorso — viene prevista la ripetizione della elezione nel solo collegio interessato.

Secondo l'originaria proposta governativa la partecipazione a tale consultazione era limitata soltanto ai partiti o ai Gruppi che in occasione delle precedenti elezioni avessero presentato proprie candidature regolarmente ammesse nel collegio. Questo era previsto dall'articolo 2.

La 1^a Commissione affari costituzionali ha invece ritenuto di modificare il testo del disegno di legge e di sopprimere tale disposizione, sostanzialmente abrogando l'articolo 2. Pertanto ora è previsto che alla elezione di cui si tratta possono partecipare anche quei raggruppamenti politici che non erano presenti nelle elezioni precedenti.

Ad eccezione della modifica appunto prevista dalla abrogazione dell'articolo 2, il testo licenziato dalla Commissione, che oggi viene all'esame del Senato, non differisce nelle linee essenziali da quello governativo. Non sono stati modificati gli articoli importanti, cioè l'articolo 1, l'articolo 3, l'articolo 5 e l'articolo 6; per la verità sono state apportate delle modifiche o più che altro è stata fatta una sorta di precisazione per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 4 ora articolo 3 nel testo della Commissione, ed una modifica prevalentemente di natura formale al primo comma dell'articolo 7.

L'articolo 2, come è stato detto, è stato eliminato. Al riguardo occorre considerare che la proclamazione del senatore eletto, effettuata in virtù dell'articolo 17 — quello

citato — per avere cioè superato il 65 per cento dei voti, nel susseguirsi delle legislature, come è stato ripetutamente affermato con dati molto precisi, ha assunto sempre più un carattere eccezionale, verificandosi ormai solamente nel collegio di Bressanone, anche se è vero che la valutazione da farsi deve avvenire non sulla base delle probabilità — come è stato qui affermato — ma sulla base della eventualità che possa riverificarsi, in linea generale o anche soltanto in un caso, quanto si è verificato relativamente al collegio di Bressanone.

L'elezione stessa assume anche il carattere di elezione parziale in relazione alla durata del mandato del neoeletto che evidentemente diventa un mandato residuale: riferita all'intero quinquennio, occupa la parte del secondo periodo, cioè dal giorno in cui le elezioni vengono svolte fino alla fine della normale legislatura.

La nuova disciplina, che il Governo raccomanda venga approvata, si fonda evidentemente sul principio della surrogazione dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, che si appalesava inadeguata e politicamente inopportuna nel caso che la precedente proclamazione del senatore fosse avvenuta sulla base del superamento del *quorum* del 65 per cento dei votanti e che la surrogazione stessa non fosse espressamente prevista dalla legge nel caso in specie.

Occorre, infine, evidenziare che i partiti o gruppi politici che partecipano per la prima volta a tale elezione suppletiva sono tenuti a depositare i propri contrassegni presso il Ministero dell'interno ai sensi delle vigenti disposizioni generali che regolano le disposizioni per le elezioni del Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda la serie di osservazioni che sono state svolte in questa sede dai senatori Mitterdorfer, De Sabbata e Biglia, particolarmente complesse e complete quelle di quest'ultimo, il Governo si richiama alle osservazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli e degli emendamenti debbo dichiarare che l'emendamento 4.0.1 del senatore Biglia e di altri senatori è da ritenersi

estraneo all'oggetto della discussione ed è quindi improponibile ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento del Senato. Il provvedimento cui esso si riferisce reca infatti disposizioni per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, mentre la norma proposta riguarda una revisione delle ripartizioni in collegi del territorio che non inerisce alle elezioni suppletive. Inoltre, il disegno di legge n. 1834 disciplina in generale la materia delle elezioni suppletive, per cui non rileva affatto la fattispecie concreta della sostituzione del senatore Brugger, eletto nel collegio circoscrizionale di Bressanone che appartiene, così come il collegio circoscrizionale di Bolzano di cui all'emendamento, al collegio regionale Trentino-Alto Adige.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Quando, per qualsiasi causa, i posti vacanti il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo a termini dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. ...

1. Nella legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono soppressi:

a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 17;

b) nel primo comma dell'articolo 18, le parole: "alla segreteria del Senato, che ne

rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e in caso contrario,";

c) nel secondo comma dell'articolo 19, le parole: "presentatisi nei collegi per i quali è avvenuta la proclamazione a termini dell'articolo 17";

d) l'ultimo comma dell'articolo 19.

2. È soppresso il terzo comma dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64».

1.1 BIGLIA, MARCHIO, PISTOLESE, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BIGLIA. Signor Presidente, questo emendamento tende ad evidenziare che con la soppressione di poche parole nella legislazione vigente viene ad eliminarsi quella reliquia arcaica rappresentata dalle particolari conseguenze dell'elezione quando si consegue il *quorum* del 65 per cento. Cos'è questo *quorum*? Non è altro che la solita cifra relativa ed individuale, che avrebbe comunque quindi determinato l'elezione del candidato che l'ha conseguita, ma che nei casi in cui raggiunga il 65 per cento comporta la conseguenza di escludere quel collegio dalla ripartizione dei seggi proporzionali e di escludere i voti attribuiti anche agli altri partiti — e sottolineo questo aspetto — al concorso dei seggi che la Costituzione vuole assegnati alla regione. Abbiamo quindi dei voti espressi nella regione che non possono essere in questa utilizzati.

Per eliminare tale arcaismo è sufficiente la soppressione di poche parole, eliminando così ogni pretesto per l'attuale disegno di legge. Una volta rilevato che al *quorum* del 65 per cento conseguono due risultati che ho definito non costituzionali — il primo, quello di mandare dispersi i voti degli altri Gruppi politici, il secondo, quello di rendere possibile l'eventualità che non si raggiunga il *plenum* di 315 eletti — queste due incostituzionalità non si verificherebbero una volta che si sopprimessero le parole indicate nell'emendamento.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

JANNELLI, *relatore*. Il parere è contrario.

* COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: «proclama eletto il candidato» *alla fine, con le altre:* «proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. Se nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi, sono indette elezioni di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, con precedenza, in caso di parità di voti, per il più anziano di età. Le elezioni

di ballottaggio si tengono il quattordicesimo giorno successivo».

2.1 DE SABBATA, MAFFIOLETTI, PERNA, TARAMELLI, GHERBEZ

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DE SABBATA. Signor Presidente ho praticamente già illustrato questo emendamento nel corso della discussione generale ed insisto perchè a me pare che passare da un collegio uninominale che come tale si forma perchè si è raggiunto il *quorum* del 65 per cento dei voti validi, e che per questo fa un'eccezione alla generale previsione della legge elettorale del Senato, passare da questa maggioranza, ad una maggioranza semplice come prevede il testo del Governo, rappresenti un eccesso; ritengo che sia quindi necessario che venga eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi e che, qualora questa maggioranza non si sia formata, si faccia in modo che si formi nelle elezioni di ballottaggio così come accade in altri sistemi elettorali noti. Si dirà che questo è un principio nuovo, ma si applica ad un caso che diverge dal sistema elettorale che è tradizionalmente presente nel territorio della nostra Repubblica e che è fondato sulla proporzionale; questa eccezione deve essere sorretta almeno dalla maggioranza dei voti validi e deve essere quindi sorretta dal complemento del ballottaggio che appare appunto come complemento necessario del criterio del voto adottato con il sistema del collegio uninominale. Perciò insisto per la votazione dell'emendamento.

FOSSON. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSSON. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, vorrei invitare i presentatori di questo emen-

damento a ritirarlo e dirò brevemente i motivi che mi inducono a formulare tale richiesta. Riterrei che sarebbe un principio che potrebbe domani influire in modo negativo anche sul sistema elettorale esistente nella regione Val d'Aosta che è un sistema completamente diverso da quello del resto del territorio nazionale; infatti, la regione Val d'Aosta costituisce un unico collegio elettorale ed elegge sia il rappresentante al Senato della Repubblica sia il rappresentante alla Camera dei deputati con il sistema uninominale: è proclamato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e non è previsto alcun ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Noi riteniamo che non sia conveniente modificare questo sistema. Inoltre, aggiungo che potrebbe essere pericoloso specialmente in regioni come le nostre dove esistono minoranze etniche ben definite. Non è il caso che io stia a specificare questi pericoli, mi limito a dire però che potrebbe costituire un momento di contrapposizione alla minoranza con coalizioni anche abnormi che è doveroso evitare specialmente in questo momento.

Per questi motivi rinnovo l'invito al senatore De Sabbata affinché ritiri l'emendamento da lui presentato.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a prima vista quello al nostro esame potrebbe sembrare un tema marginale, invece si tratta di un tema importante, perchè disciplina le elezioni suppletive del Senato della Repubblica e non le elezioni suppletive di una regione a statuto speciale. Di conseguenza, penso che le obiezioni sollevate dal senatore Fosson non valgono per questo caso specifico, perchè, lo ripeto, noi non ci stiamo occupando di elezioni normali e regolari, bensì di elezioni che avvengono per ragioni di carattere eccezionale.

Inoltre, stiamo parlando di elezioni suppletive in quei collegi nei quali vi sia stato un senatore che abbia ottenuto una tale maggioranza da essere eletto senza la ripartizione

proporzionale di questi voti su base regionale.

Trovarei strano che noi uscissimo dalla proporzionale e saltassimo il passaggio intermedio rappresentato dal sistema maggioritario a doppio turno, o comunque dal sistema nel quale si richiede una maggioranza assoluta, passando ad un altro nel quale accettiamo una maggioranza relativa che potrebbe essere anche molto limitata e contenuta. Se si presentassero 10 candidati — faccio un'ipotesi che potrebbe essere applicata in altri contesti, certo non in quello di cui stiamo discutendo — potremmo eleggere un senatore con una percentuale di voti molto bassa.

Credo quindi che l'emendamento presentato dal senatore De Sabbata si collochi all'interno di un discorso di questo genere, nel quale si deve tener presente che stiamo facendo i conti con elezioni suppletive ed in contesti nei quali dovrebbe essere chiesta — ed io suggerisco che ciò avvenga — una maggioranza qualificata e non soltanto una maggioranza semplice, che potrebbe poi risultare anche molto bassa.

Per queste ragioni ritengo che l'emendamento presentato dal senatore De Sabbata non debba essere ritirato; di conseguenza invito gli onorevoli colleghi a votarlo, sperando nel contempo di aver convinto il senatore Fosson che ciò che stiamo discutendo riguarda il caso generale di elezioni suppletive e non quello di elezioni in regioni specifiche.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, il fatto che venga presentato questo emendamento — del resto già preannunciato in sede di discussione generale dallo stesso senatore De Sabbata — evidenzia il disagio in cui si trovano coloro che vogliono considerare il collegio in cui si è verificata l'elezione per il raggiungimento del *quorum* del 65 per cento un collegio uninominale. L'affermazione che quel collegio è uninominale non la si ritroverà certamente nella legge e neanche nella logica, giacchè non esistono collegi uninominali,

visto che nel nostro meccanismo elettorale esistono soltanto collegi uninominali al momento della votazione, ma poi secondo le regole generali, la ripartizione dei seggi avviene con un criterio proporzionale.

Quindi l'emendamento presentato dal senatore De Sabbata denota un disagio in cui ci si trova quando, per il solo fatto che si è verificata in passato una certa eventualità, si viene a stabilire che quel collegio rimane assoggettato ad una legge speciale.

Allora mi chiedo: se si vuole davvero approvare una legge che regoli le elezioni suppletive per tutto il territorio nazionale, perchè contemporaneamente non ci si pone il problema di risolvere anche i casi lasciati insoluti dalla soppressione del secondo comma dell'articolo 21? Anche in quel caso può verificarsi una vacanza non colmabile come è avvenuto in passato allorquando la Presidenza del Senato ebbe occasione di intervenire sollecitando il legislatore a statuire una determinata disposizione normativa in materia. Perchè adesso noi ci preoccupiamo solo di questo caso e non in generale delle elezioni suppletive?

Le argomentazioni che venivano addotte poc'anzi dal senatore Pasquino avrebbero pregio se questa normativa si preoccupasse di risolvere in genere il problema della vacanza non colmabile di uno dei 315 seggi elettivi del Senato. Ma invece così non è: si vuole soltanto risolvere il caso di Bressanone. Questa è una legge particolare — e lo si vedrà poi quando parleremo dell'articolo 4 — e quindi può essere giusta la preoccupazione, che avanzava il senatore Fosson, di non accumulare nel nostro ordinamento sistemi di elezione sempre diversi l'uno dall'altro, fermo restando, a nostro modo di vedere, che la legge attuale risolve già in ogni caso il problema della vacanza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

JANNELLI, relatore. Il relatore esprime parere favorevole all'emendamento presentato dai senatori De Sabbata, Maffioletti, Perna, Taramelli e Gherbez perchè ritiene che

disciplini in modo estremamente valido l'eventualità che appunto si verifichi una parità di voti non solo fra i candidati e che ci sia invece un candidato che abbia riportato dei voti soltanto con maggioranza molto relativa.

COSTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 3.

1. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.

2. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

È approvato.

Art. 4

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comizi per la copertura di eventuali seggi vacanti sono convocati, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

4.1 BIGLIA, MARCHIO, PISTOLESE, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BIGLIA. Signor Presidente, si tratta di sopprimere l'articolo 4, che vorrebbe dare una interpretazione retroattiva, sia pure in modo equivoco e non apertamente dichiarato, in quanto l'articolo è formulato come se al momento dell'entrata in vigore della legge si verificasse l'eventualità di vacanze e quindi senza voler prendere atto o dare atto o comunque prendere posizione sul fatto che già attualmente vi è una vacanza incolumabile. Evidentemente ciò avviene perchè non lo si può fare, perchè la legge può disporre per l'avvenire, mentre per il passato si dovrebbe avere il coraggio di prendere una posizione sull'applicazione o meno dell'articolo 21. Questo articolo può essere modificato e questa legge, sia pure in modo inopportuno e, secondo noi, in modo incostituzionale, lo modifica, prevedendo delle elezioni suppletive e quindi un istituto completamente nuovo nel nostro ordinamento, un istituto che sacrifica e sterilizza una gran parte dei voti di coloro che partecipano a queste elezioni; ma un conto è innovare per l'avvenire e un conto è introdurre una norma retroattiva, tanto più sotto questa equivoca forma dell'eventuale vacanza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

JANNELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

* COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quello soppressivo dell'intero articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Ricordo che il seguente emendamento è stato dichiarato improponibile:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. ...

«Per le elezioni del Senato della Repubblica, in luogo dell'attuale collegio di Bolzano sono costituiti il collegio di Bolzano I, comprendente il territorio del Comune di Bolzano, e il collegio di Bolzano II, comprendente il territorio di tutti gli altri Comuni finora compresi nel collegio di Bolzano».

4.0.1 BIGLIA, MARCHIO, PISTOLESE, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

È approvato.

Art. 6.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, e nei limiti con essa compatibili, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come modificata dalla legge 27

febbraio 1958, n. 64, dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, dalla legge 23 aprile 1976, n. 136, e dalla legge 13 marzo 1980, n. 70.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Voglio fare una breve dichiarazione di voto perchè non sono intervenuto nel corso della discussione generale e voglio specificare qual è la posizione che ho sostenuto in Commissione, che è poi la posizione della Sinistra indipendente, e anche perchè penso che l'intera costruzione del discorso del senatore Biglia, peraltro ricco di citazioni costituzionali ed istituzionali, fosse fondata su un argomento che non tiene. Questo argomento non tiene neanche nella replica che egli gentilmente ha voluto fare alla mia presa di posizione favorevole al precedente emendamento.

La tesi del senatore Biglia non è solida perchè il collegio di cui stiamo discutendo, e tutti i collegi di cui ci troveremo costretti a discutere se, come penso, il sistema elettorale italiano produrrà inevitabilmente alcune semplificazioni, soprattutto nel caso delle elezioni del Senato, ha funzionato in quanto collegio uninominale. Non stiamo discutendo se lo era o non lo era. Sotto questo punto di vista alcune delle osservazioni del senatore Biglia sono perfettamente valide, ma quel collegio ha funzionato in quanto collegio uninominale. Il paradosso è che se il senatore Biglia insistesse sulle sue posizioni, e cioè insistesse nel pensare che la soluzione a questo tipo di situazioni possa essere trovata semplicemente nel ricorso agli strumenti attualmente esistenti, dovrebbe riponderare, e quindi riutilizzare, tutti i voti espressi in quel collegio per tutti i partiti. Dovrebbe perciò chiedere una nuova ripartizione per

tutti i partiti nei collegi di quella particolare regione con rischi non per il candidato che subentrerebbe al senatore deceduto, ma con rischi per i candidati già eletti perchè il computo dei voti dei partiti che non hanno eletto il loro senatore sarebbe variato, in qualche caso probabilmente anche in maniera considerevole, e quindi provocherebbe una redistribuzione dei seggi a favore di qualche candidato non eletto o di qualche partito che non ha utilizzato quei voti. Questo in realtà provocherebbe una rottura complessiva del sistema che è stato utilizzato per ripartire i seggi in quella particolare regione.

Il punto è questo: quel collegio ha funzionato, continuo a sostenerlo — anche se non è un collegio uninominale — in quanto collegio uninominale. Ogni quavolta si presenterà il caso di senatori eletti con una maggioranza del 65 per cento o più, quei collegi funzioneranno come collegi uninominali e quindi avranno bisogno di una normativa specifica.

Per queste ragioni ritengo che una normativa specifica sia non soltanto utile, ma necessaria per risolvere questi problemi e ritengo che la normativa che abbiamo elaborato faticosamente, ma alla fine oserei dire con soddisfazione di tutti (e se sono riuscito a convincere il senatore Biglia, forse anche con la sua soddisfazione) sia una normativa adeguata a risolvere non il problema concreto di quel collegio specifico, ma il problema generale di elezioni suppletive ogni qualvolta ci sarà un senatore che abbia ottenuto il 65 per cento dei voti e, ahimè, fosse deceduto.

Per queste ragioni ritengo che questa normativa sia non soltanto valida, ma sia un contributo anche alla discussione della necessaria ed auspicabile riforma dei sistemi elettorali (sottolineo il plurale) utilizzati in questo paese. Per questa ragione voterò a favore del testo proposto dalla Commissione.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Ringrazio il collega Pasquino per aver voluto replicare alle mie considerazioni,

ma mi corre l'obbligo di dire che nella mia tesi (forse non sono riuscito ad esporla abbastanza bene) il punto centrale era che ritenevo inopportuna proprio la previsione che nel caso di raggiungimento del *quorum* del 65 per cento si verificasse una sorta di meccanismo che ha qualcosa di comune non dico al sistema uninominale, ma a quello maggioritario. Infatti a mio modo di vedere va fatta una distinzione tra voto uninominale e voto di lista e sistema di attribuzione dei seggi maggioritario e proporzionale.

Debbo riconoscere che in questo caso il funzionamento del sistema nel collegio è stato di tipo maggioritario, ma proprio qui si rileva l'incostituzionalità. Preoccuparci perciò di risolvere gli inconvenienti che derivano da una incostituzionalità a nostro modo di vedere è la strada sbagliata. Era molto più logico sopprimere l'incostituzionalità ed evitare che allorchè un candidato raggiunga il *quorum* del 65 per cento tutti gli altri voti espressi nel collegio debbano essere sterilizzati. Questo è un principio incostituzionale che si accompagna a quell'altra conseguenza aberrante e incostituzionale che voglio specificare: se quel risultato si verificasse in tutti i 238 collegi della Repubblica noi non avremmo più un'assemblea di 315 senatori elettivi, violando così ulteriormente la Costituzione.

Questo era il succo del nostro ragionamento. Debbo dire, per concludere, che avevamo presentato un emendamento che è stato dichiarato improponibile dalla Presidenza. Siamo consapevoli del fatto che la Presidenza non poteva fare diversamente, ma l'abbiamo presentato per dimostrare che abbiamo affrontato questa discussione rendendoci conto delle esigenze che le norme vigenti impongono nei confronti dell'Alto Adige. Abbiamo voluto dimostrare che eravamo sensibili al problema della rappresentanza dell'Alto Adige nel Senato della Repubblica e proprio perchè i nostri interventi non sembrassero una presa di posizione preconcepita avevamo voluto suggerire un modo di risolvere il problema, fermo restando che la strada del collegio uninominale, a nostro modo di vedere, è contraria allo spirito e alla lettera della Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 537, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali» (1946).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 537, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 537, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali».

Ad integrazione della relazione scritta ha chiesto di parlare il relatore. Ne ha facoltà.

* MASCARO, *relatore*. Prendo brevemente la parola per dire che questo decreto ripropone sostanzialmente il testo del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Questo provvedimento allora non potè completare — come ricordiamo — il suo *iter* perchè durante la seduta del 23 luglio fu approvato un emendamento che comportava degli oneri aggiuntivi sprovvisti di adeguata copertura finanziaria.

Fu sollevata dal Governo nel corso della seduta la questione sospensiva ai sensi dell'articolo 93, primo comma, del Regolamento del Senato. Tale pregiudiziale fu accolta ed il Governo ha provveduto a reiterare, secondo l'impegno assunto in quella seduta, oggi il decreto.

Il decreto in esame presenta il carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza, in quanto tenta di porre riparo alla situazione di grave dissesto provocato dall'accumularsi di forti disavanzi con pesanti disservizi nel settore dei trasporti, soprattutto a carattere municipale. Si muove secondo la linea di coerenza enunciata dalla legge n. 151 del 1981 e cerca

di affermare la responsabilità, quanto meno parziale, degli enti, delle società, delle imprese che gestiscono i trasporti locali.

Per questi motivi il Governo, dovendo scegliere tra il criterio di affrontare la spesa a piè di lista e quello di affrontarla con i mutui garantiti dallo Stato, ha preferito la seconda strada dando corso a questo provvedimento che prevede che i disavanzi di esercizio delle aziende in crisi siano assunti a carico dello Stato in misura pari al 30 per cento, mentre il restante 70 per cento viene posto a carico degli enti locali, così come era stato previsto dalla legge n. 151, nell'articolo 6.

Con l'articolo 1 del decreto si è provveduto a definire appunto tale percentuale; con l'articolo 2 si facoltizzano gli enti locali a coprire, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, la residua quota del 30 per cento; con gli articoli 3 e 4 si sono praticamente inserite norme che tendono a recuperare situazioni deficitarie di bilancio nel senso che queste possono non costituire base imponibile. Sotto questo aspetto, naturalmente, l'articolo 4 integra l'articolo 3 a garanzia degli enti locali e delle società che sono impegnati in questo settore. L'articolo 4 tende appunto a questo ulteriore chiarimento e l'articolo 5 definisce la quota finanziaria, nell'ordine di 105 miliardi, per coprire la situazione deficitaria dal 1982 al 1985.

Sono stati acquisiti i pareri della 1ª e della 5ª Commissione e io oggi a nome dell'8ª Commissione chiedo al Senato della Repubblica di approvare questo disegno di legge che riguarda la conversione in legge del decreto-legge n. 537. In occasione delle ripresentazione di questo provvedimento si è avuto modo di rivedere alcune questioni e in relazione alle discussioni svoltesi presso la 8ª Commissione sono state avanzate alcune proposte che si concretizzano in una serie di emendamenti che sono stati presentati all'Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Maurizio Lotti. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, svolgerò soltanto alcune brevi considerazioni volte a motivare l'avversità della mia parte politica alla conversione di questo decreto-legge. Potrei assolvere il mio compito dicendo che si tratta dello stesso decreto-legge che già portava il numero 232 del giugno 1986 che questo ramo del Parlamento aveva modificato determinandone la decadenza, e questo potrebbe essere sufficiente a spiegare perchè la mia parte politica oggi ripropone la propria avversità al contenuto di questo nuovo decreto-legge.

Colgo però l'occasione per svolgere alcune considerazioni che serviranno anche ad illustrare la portata dei nostri emendamenti. Innanzitutto non riusciamo a capire come si possa distinguere all'interno dei disavanzi delle aziende di trasporto, tra una quota che va a carico della regione, una quota ripianata totalmente dallo Stato e una quota che invece rimane a carico dei comuni con ripiano a carico dei comuni. Ci sembra questa una distinzione grave, che va ad appesantire la finanza locale che già sta soffrendo di una serie di carenze di risorse assai grave e che soprattutto vede affacciarsi un 1987 ricco di incognite se è vero, come è vero, che già nella finanziaria — almeno come è stata presentata dal Governo — vi è un minor trasferimento agli enti locali di 800 miliardi. Ieri abbiamo approvato un disegno di legge che, se approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, scaricherà sugli stessi enti locali ulteriori centinaia di miliardi o migliaia di miliardi di spesa; non riesco allora a capire come gli enti locali fronteggeranno questo ulteriore aggravio sulle loro finanze.

Siamo di fronte ad un settore, quello dell'autotrasporto, che presenta un sostanziale stato di crisi perchè vi è uno squilibrio tra entrate ed uscite, crisi perchè non è possibile mettere in atto una manovra tariffaria di aumento indiscriminato, perchè siamo in presenza di una domanda così elastica che ogni intervento sulle tariffe determina invece che maggiori entrate minori entrate.

Molte aziende presentano *deficit* che sono anche dovuti, non ce lo nascondiamo, a cattiva amministrazione ma non è possibile fare di tutte le erbe un fascio e, nel coacervo,

condannare tutte quante le aziende di trasporto. Sarebbe bene andare a verificare quali sono quelle che realizzano i *deficit*, perchè li realizzano, da chi sono gestite. Siamo contrari — lo voglio ribadire perchè il relatore nella sua relazione vi ha fatto cenno — ad un ripiano a piè di lista dei debiti accumulati annualmente dalle aziende di trasporto. Ma allora, se ci mettiamo in una logica che non sia quella di un ripiano a piè di lista, occorre fare i conti con la realtà complessiva del trasporto su gomma. Occorre studiare i motivi per i quali non si riesce a rendere efficiente e produttivo, economicamente accettabile l'equilibrio del bilancio di queste aziende. Si tratta, pertanto, di riconsiderare tutto il comparto.

Quando il 24 per cento dei proventi è, dalle tariffe, il 72 per cento proviene dal fondo nazionale dei trasporti e solamente il 3,5 per cento proviene da entrate varie e diverse (pubblicità o noleggi), ci rendiamo conto che siamo di fronte ad uno squilibrio di bilancio difficilmente correggibile, se non con l'intervento dello Stato.

Mi dispiace che il Ministro dei trasporti ne sia andato, ma per l'ennesima volta suggerirei al Ministro stesso di rimuovere gli ostacoli che egli frappone a che le aziende di trasporto pubblico possano anche effettuare i servizi di noleggio per il turismo. Potrebbe questa essere una nuova voce di entrata aggiuntiva per queste aziende in modo da alleviare i disavanzi di esercizio.

Ricordo che in tal senso si sono pronunciati più tribunali e che diventa assolutamente incomprensibile la ragione per cui alle sole aziende di trasporto pubblico sia vietato, pena gravi sanzioni, che l'attuale legislazione prevede, svolgere il servizio di noleggio. In questa situazione di confusione normativa e di penalizzazione del trasporto pubblico su gomma, in questa situazione nella quale non si conosce esattamente quale sia l'ammontare del *deficit*, cade questo decreto.

Noi prevediamo che l'onere per il ripiano dei disavanzi sia a carico dello Stato e, in subordine, prevediamo anche che, se deve rimanere il 30 per cento a carico dei comuni, questa percentuale venga poi coperta con

mutui garantiti dallo Stato e non dai comuni.

In conclusione, noi siamo profondamente preoccupati per la situazione in cui versa il trasporto pubblico. Non passeranno molte settimane che questo tema diventerà di grande attualità. Penso soprattutto ad una città come Roma; penso al futuro contratto degli autoferrotramvieri che non trova copertura con questo trasferimento che sana solamente i *deficit* di bilancio fino al 1985 e penso, di converso, agli stanziamenti della finanziaria 1987. Si prevedono per la gestione i fondi del 1986 incrementati del 4 per cento, che saranno insufficienti a coprire gli effettivi *deficit* nella fase degli attuali livelli salariali. Immaginiamo cosa succederà con il rinnovo contrattuale!

Non si prevedono somme consistenti in conto capitale per gli investimenti e il trasporto pubblico su gomma, ancora una volta, viene lasciato allo sbando.

Sono queste, in brevissima sintesi, le motivazioni che ci portano a prendere le distanze da questo provvedimento. D'altronde, gli emendamenti che abbiamo presentato illustrano quale sia il nostro orientamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

* MASCARO, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, si tratta di materia che è stata amplissimamente esaminata già in occasione della discussione del precedente identico decreto. Se sarà necessario, mi intratterrò sui due emendamenti che sono stati presentati dal senatore Lotti che non sono l'uno subordinato all'altro, ma dei quali il secondo contiene la copertura finanziaria del primo. Infatti questo è il rapporto tra i due emendamenti, senatore Lotti, e non quello da lei enunciato.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, comunico all'Assemblea il seguente parere della 5ª Commissione:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2, di natura interpretativa.

Esprime, a maggioranza, parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1 e 5.1 in quanto comportano un incremento di spesa pari a 55 miliardi coperto con modalità — utilizzo delle economie realizzate nei fondi della cassa integrazione guadagni — che, tenuto conto della situazione gestionale dell'INPS, viene giudicata inopportuna ed impropria.

Si fa inoltre rilevare che appare alquanto improprio fare riferimento, nell'articolo 2 del decreto, "alle modalità stabilite dalle dispo-

sizioni per la finanza locale per il 1987", disposizioni che — come è noto — non esistono neppure allo stato di proposta».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge:

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1986, n. 537, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985 che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento del loro ammontare.

2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo tempi, criteri e procedure stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere, valutato in lire 105 miliardi annui, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «70 per cento del».

1.1 BONAZZI, LOTTI Maurizio

Al comma 2, sostituire le parole: «105 miliardi», con le altre: «160 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «105 miliardi», con le altre: «160 miliardi».

1.2 BONAZZI, LOTTI Maurizio

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI MAURIZIO. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MASCARO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Bonazzi e Lotti Maurizio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Bonazzi e Lotti Maurizio.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 2.

1. Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali secondo modalità stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987.

A quest'articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a carico degli enti locali», con le altre: «a carico del bilancio dello Stato».

2.1 **BONAZZI, LOTTI Maurizio**

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LOTTI MAURIZIO. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MASCARO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato da senatori Bonazzi e Lotti Maurizio.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 3.

1. Le somme di cui all'articolo 1 nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le somme di cui all'articolo 1 nonchè quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi dello Stato o di altri enti pubblici o privati a ripiano delle perdite di esercizio delle ferrovie in concessione e dei servizi ferroviari, automobilistici e di navigazione interna in gestione commissariale governativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno valore di interpretazione autentica».

3.3

MASCARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le somme di cui all'articolo 1 nonchè quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dallo Stato e da altri enti pubblici a ripiano delle perdite di esercizio delle aziende esercenti ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica».

3.1

BONAZZI, LOTTI Maurizio

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. La disposizione del comma precedente si applica anche agli interventi dello Stato e di altri enti pubblici o privati a ripiano delle perdite di esercizio delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa».

3.2

MASCARO, COLOMBO Vittorino (V.)

Invito i presentatori ad illustrarli.

* MASCARO, *relatore*. Signor Presidente, ho presentato un emendamento sostitutivo degli emendamenti 3.1 e 3.2 che indiscutibilmente risulta assai più scorrevole e chiaro ed estende di fatto i benefici del primo comma alle ferrovie in concessione ed ai servizi ferroviari, automobilistici e di navigazione interna in gestione commissariale governativa, cosa che nella prima stesura del provvedimento era sfuggita sia alla Camera che qui al Senato.

Poichè le finalità sono comuni e gli obiettivi che si vogliono raggiungere identici, rinnovo la preghiera ai colleghi Vittorino Colombo, Lotti e Bonazzi a ritirare i loro emendamenti e ritenersi rappresentati dall'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Senatore Lotti, voglio dirle che la Presidenza metterà comunque in votazione per primo l'emendamento 3.3, praticamente identico al suo, con l'aggiunta di alcune categorie che nel suo emendamento non sono comprese. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 3.1 e 3.2 se, udite le dichiarazioni del relatore, mantengono i propri emendamenti.

LOTTI MAURIZIO. Non ho alcuna difficoltà, signor Presidente, a seguire l'ordine che lei ha indicato, anche perchè aderisco alla richiesta del senatore Mascaro di ritirare l'emendamento 3.1 ritenendolo contenuto e rappresentato dall'emendamento che egli ha presentato. Voglio soltanto sottolineare che non si deve pensare, senatore Mascaro, onorevole rappresentante del Governo, di avere in questo modo risolto il problema delle

ferrovie concesse che rappresenta uno dei grossi nodi del trasporto nel nostro paese e che è giacente ormai da troppi anni.

COLOMBO VITTORINO (V). Signor Presidente, accetto la proposta del relatore, anche perchè il suo emendamento è più completo, prevedendo anche le autolinee sostitutive e le linee di navigazione interna e in gestione commissariale governativa che nei primitivi emendamenti non erano state menzionate. Ritiro quindi l'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.3.

* TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento del senatore Mascaro riassume i due precedenti emendamenti 3.1 e 3.2; vi è una piccola estensione che non so quanto sia compatibile con il limite della materia che è quella dei trasporti locali. Comunque, il principio contenuto nell'emendamento 3.3, riassuntivo dei due emendamenti precedenti, è corretto e quindi il Governo è favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Mascaro.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

Art. 4.

1. L'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto, devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante alla azienda ».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 105 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni 1987 e 1988 dell'accantonamento « Assunzione a carico dei bilanci delle regioni di mutui per concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto al 31 dicembre 1985 » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato da apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: «parzialmente»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a lire 55 miliardi mediante riduzione dello stanziamento di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

5.1 BONAZZI, LOTTI Maurizio

Prima di dare la parola ai presentatori per l'illustrazione, voglio far presente all'Assemblea che, a seguito della non approvazione dell'emendamento 1.2, presentato dai senatori Bonazzi e Lotti Maurizio, la seconda parte dell'emendamento in esame, cioè quella tendente ad aggiungere alla fine le seguenti parole: «e quanto a lire 55 miliardi mediante riduzione dello stanziamento di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41», deve considerarsi preclusa. Quindi rimane in piedi solo la prima parte dell'emendamento, sempre che i presentatori intendano mantenerla.

Invito i presentatori ad illustrarla.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, ovviamente intendiamo mantenere l'emendamento, almeno nella parte consentita. Prendiamo atto della preclusione avvenuta a seguito della non approvazione dell'emendamento 1.2, però mi consenta di fare una brevissima sottolineatura relativamente alla motivazione con la quale la Commissione bilancio, ovviamente anche con l'assenso del sottosegretario Tarabini, ha dichiarato quanto meno improponibile o impropria la forma di finanziamento da noi proposta in caso di aggravio...

PRESIDENTE. Senatore Lotti, è impropria e quindi è un giudizio che non riguarda le procedure...

LOTTI MAURIZIO. D'accordo, signor Presidente. Di fatto avevamo ipotizzato di utilizzare residui della Cassa integrazione guadagni per finanziare questa partita di spesa. Vorrei far notare, signor Presidente (ed è un

dato che interessa anche i colleghi), che la prossima settimana, con tutta probabilità, questo ramo del Parlamento approverà un disegno di legge relativo alla Finmare, nel quale è contenuta una norma di erogazione di 200 miliardi circa di contributi a fondo perduto (senza alcuna finalizzazione) alla armatoria privata e la Commissione bilancio ha avallato la copertura di questa spesa aggiuntiva che non era prevista nell'iniziale stesura del disegno di legge, accettando di finanziare questa nuova spesa utilizzando il fondo sociale per la legge sull'equo canone. Ora chiedo un minimo di coerenza: se è improprio pensare di finanziare una spesa sul trasporto locale con fondi relativi alla legge che disciplina la Cassa integrazione guadagni, non credo certamente che possa essere ritenuto proprio, nè dalla Commissione bilancio, nè dal Governo, il finanziare contributi alla armatoria privata utilizzando il fondo sociale della legge sull'equo canone.

PRESIDENTE. Senatore Lotti, lei dunque conferma il mantenimento della prima parte dell'emendamento, tendente a sopprimere la parola: «parzialmente»?

LOTTI MAURIZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MASCARO, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario.

* TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, non amo far perdere tempo al Parlamento e vorrei che anche gli altri colleghi si comportassero come mi comporto io. Il riferimento che ha voluto fare il senatore Lotti al fatto che si è voluto finanziare una determinata spesa della Finmare, sulla quale nel merito mi pare che vi sia un ampissimo consenso...

LOTTI MAURIZIO. Assolutamente no!

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ci sia o non ci sia, comunque è una appostazione che è stata approvata dalla

Commissione bilancio senza che il Gruppo comunista facesse una particolare forma di vigorosa opposizione ed ha un significato profondamente diverso dal rifiuto di copertura che la Commissione bilancio, non con il consenso, ma su espressa sollecitazione del Governo, ha espresso sulla spesa proposta dal Gruppo comunista. E sia ben chiaro che nel caso del finanziamento della Finmare si tratta di una utilizzazione tecnica di appostazione, ed in questi giorni assistiamo a molti episodi di utilizzazione tecnica di appostazioni in difformità dei fondi globali in dipendenza e della condizione particolare in cui ci troviamo (approvazione di documenti finanziari) e dei tempi di approvazione di una legge e dell'entrata in funzione di un istituto come il fondo sociale per la legge sull'equo canone. In questo caso si tratta di una utilizzazione per finanziare un qualcosa nel sistema attualmente vigente, e che il Governo intende decisamente sostenere, si-

stema che vede anche un'attenzione degli enti locali per un ripiano, sia pure parziale, dei *deficit* dei trasporti, utilizzazione di economie che si ottengono in un settore come quello della Cassa integrazione guadagni e che ci si augura di realizzare, ma che fanno parte di un sistema finanziario — quello previdenziale — sul quale è d'obbligo essere estremamente attenti e vigilanti, per fare in modo che non si scenda al di sotto della situazione in cui ci si è venuti a trovare quando si è constatata la condizione di gestione dell'INPS, ed in particolare che non si salga oltre il limite dei 33.000 miliardi di lire che sono stati stabiliti con la legge finanziaria a copertura del disavanzo di gestione dell'INPS.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Bonazzi e Lotti Maurizio, nella parte non preclusa.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 537, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali».

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352);

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori;
«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori;
«Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi corsi» (1420), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori
Approvazione di questione sospensiva.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1352, 295, 1152 e 1420.

Riprendiamo la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Panigazzi. Ne ha facoltà.

* PANIGAZZI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1352, che riguarda la definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e che oggi è alla nostra attenzione, è certamente un provvedimento di grandissimo rilievo, un provvedimento importante e vitale per l'intera università. Parimenti, esso è anche complesso e difficile perchè tratta di un problema che riguarda un terzo dell'organico dei quadri dell'università italiana, cioè i ricercatori, che si è rivelato una componente importante ed insostituibile in quanto ha consentito — lo ha detto il collega Valenza ed io lo ribadisco in questo momento — il funzionamento dell'università.

Per quanto riguarda il trasferimento in Aula di questo provvedimento legislativo, richiesto da alcune forze politiche, e precisamente dal Partito comunista e dalla Sinistra indipendente — ma devo dire, senatore Valenza, peraltro accettato e condiviso anche dagli altri commissari della 7ª Commissione permanente — non si può non rilevare che al di là del fatto che ha comportato sicuramente un allungamento dei tempi, consente però — si tratta di un fatto politico rilevante — che le forze politiche impegnate su una problematica così vasta, così controversa, così

dibattuta e così attesa, possano esprimere con chiarezza le loro posizioni e possano altresì superare anche questioni di schieramento e aprirsi la strada per allargare il confronto fino a verificare concretamente la possibilità di sostanziali convergenze.

A questo proposito voglio ricordare, per dargliene merito, che lo stesso Ministro della pubblica istruzione, presentando in Commissione questo disegno di legge, aveva avanzato l'auspicio di poter giungere ad una convergenza, attribuendo a questo provvedimento il significato di una proposta aperta a tutti i possibili apporti dei diversi Gruppi politici e che, come tale, poteva e doveva essere considerato, come base della discussione, con possibilità quindi di aperture ad ulteriori miglioramenti e ad ulteriori arricchimenti per nuovi ed anche diversi contenuti.

Provvida e saggia è stata la disponibilità manifestata dal Ministro a dare questa impostazione in un momento abbastanza difficile come quello di allora, pieno di tensioni e pieno di prese di posizione all'interno e all'esterno della stessa Commissione, in un momento sicuramente molto difficile per l'irrigidimento dei ricercatori universitari, per l'irrigidimento delle loro varie organizzazioni oltre che da parte dello stesso movimento sindacale che aveva presentato proprio in quei giorni una sua piattaforma di rivendicazioni. Provvida e saggia, signor Ministro, questa impostazione per un provvedimento di tale importanza e anche di grande ripercussione politica, che avrebbe affrontato, diversamente, una strada molto più difficile, molto più tortuosa e probabilmente senza uno sbocco. Ma non solo si trattava di imboccare una strada senza sbocco per il provvedimento in discussione; sarebbe stato anche estremamente difficile evitare una spaccatura e una contrapposizione della stessa maggioranza su un disegno di legge presentato dal rappresentante del Governo stesso. Profondamente divergente e divaricante era del resto la posizione assunta durante i lavori dei vari comitati ristretti e anche durante i lavori della Commissione da parte del Partito socialista rispetto a quella della Democrazia cristiana in particolare.

Queste divergenze sono state superate soprattutto grazie alla qualificata opera di mediazione del relatore, al quale, per quanto mi riguarda e a nome del Gruppo che rappresento devo rivolgere — me lo consenta, senatore Scoppola — espressioni di grande stima e di sincero apprezzamento per la grande sensibilità, non disgiunta da grande impegno, dimostrata durante tutto il cammino davvero così tormentato di questo provvedimento. Sono convinto che non sia stato facile farsi carico ogni volta di tutte le istanze e le problematiche non semplici che all'interno della Commissione venivano sollevate dai Gruppi politici. Basti soltanto pensare, per rendersene conto — e lo diceva il senatore Valenza questa mattina — che sono state elaborate dal relatore Scoppola ben sei proposte, che sono state portate all'attenzione di altrettanti comitati ristretti. Il mio partito in modo particolare — credo sia inutile sottacerlo — ha inciso profondamente, ma anche positivamente su questo faticoso procedere dei lavori del Comitato ristretto perchè — lo ha ricordato con molta correttezza politica lo stesso senatore Scoppola nella sua relazione — ha sempre sollevato alcune esplicite riserve, sostanziali peraltro, sul provvedimento in discussione. Nel contempo, però, siamo anche consapevoli di avere largamente ed efficacemente contribuito ad ampliare i confini e i limiti della discussione per trovare una successiva convergenza sui punti nodali del provvedimento. Abbiamo quindi rinunciato, con grande senso di responsabilità politica, consapevoli peraltro delle aspettative del mondo dei ricercatori, alla nostra proposta iniziale, che prevedeva lo sdoppiamento del provvedimento in esame in modo che si potesse affrontare, con un intervento legislativo di pochi articoli e per vari aspetti transitori, da un lato la definizione e il miglioramento dei ruoli e dei compiti degli attuali ricercatori e rinviare, dall'altro lato, invece, a subito dopo l'approvazione di un intervento legislativo sulla didattica universitaria la risoluzione di quei nodi di fondo che così insistentemente e pregiudizialmente venivano emergendo nella discussione. Si trattava, quindi, di un dissenso non di principio, ma di un dissenso sulla

funzionalità di quei progetti rispetto alle sentite esigenze della categoria e del mondo universitario e rispetto soprattutto alla situazione di congestionamento degli organici dell'università, almeno fino alla seconda metà degli anni '90.

Abbiamo ancora successivamente rinunciato, dopo aver esperito, attraverso diversi incontri di maggioranza, altri tentativi di nuove soluzioni, a presentare una nuova proposta organica di legge con lo scopo di andare ad esplorare una via metodologicamente alternativa a quella sino allora sviluppata, una proposta di legge, cioè, che aveva raccolto il consenso e il plauso delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze dei ricercatori universitari, del mondo universitario stesso; ma ciò nonostante, non abbiamo esitato a rinunciarvi, limitandoci alla richiesta di riconsiderare parte degli articoli in esso contenuti come emendamenti, suscettibili quindi di modifiche e di verifica in quest'Aula, che in parte abbiamo concordato con lo stesso relatore che poi se ne è fatto carico. Abbiamo voluto dare a questo nostro comportamento un significato di grande disponibilità politica. Lo abbiamo fatto per contribuire a superare in Comitato ristretto resistenze e divaricazioni non facilmente e non diversamente superabili. L'elaborazione e la distribuzione del progetto del Comitato ristretto ha fornito a questo nostro dibattito un utile punto di riferimento, consentendo di comprendere meglio il significato generale del provvedimento e le implicazioni delle soluzioni prospettate sui singoli aspetti di esso.

L'ipotesi dell'ultimo Comitato ristretto, quella sulla quale oggi discutiamo, ha evidenziato come il problema della definizione del ruolo dei ricercatori vada ben al di là della categoria più interessata e come necessariamente esso sia strettamente connesso al complessivo assetto dell'università. Questo nesso è stato anche individuato e sottolineato dalle innumerevoli prese di posizione degli organismi accademici: dal CUN, dalla conferenza nazionale dei rettori, dai senati accademici, dai consigli di facoltà e di dipartimento in occasione della lunga e partecipata agitazione dei ricercatori universitari. Anche recentemente sono state ribadite con

forza l'importanza e le implicazioni generali del problema dei ricercatori attraverso la conferenza nazionale dei rettori, attraverso i pronunciamenti delle varie associazioni universitarie, attraverso le risoluzioni delle assemblee locali e nazionali dei ricercatori e dei dottorati di ricerca.

Le preoccupazioni e le richieste che prevalgono nettamente all'interno del mondo universitario debbono, a nostro avviso, essere tenute debitamente in conto sia dalle forze politiche, sia da chi, come noi, colleghi, ha la responsabilità di decidere sul piano legislativo. Il nostro Gruppo parlamentare ritiene che vadano mantenute, precisate e rafforzate le scelte di fondo — che peraltro ispirano il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1352 — contenute e riprese dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alle quali peraltro si ispirano i criteri sui quali abbiamo lavorato in Comitato ristretto. Ci riferiamo a quelle scelte che fanno del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 un provvedimento riformatore e di rinnovamento di una struttura come quella universitaria che per troppi anni è rimasta imbrigliata in un'organizzazione del personale docente ed in organismi che da tempo sono stati positivamente superati nei paesi più avanzati nella ricerca e nella didattica.

Più precisamente noi riteniamo che vadano difesi e valorizzati i seguenti punti innovativi: l'introduzione del dottorato di ricerca; la fine del reclutamento e della formazione precaria del personale docente; l'introduzione del ruolo dei ricercatori, che nella fascia del ricercatore non confermato costituisce un canale di formazione e di reclutamento e che invece nella fascia del ricercatore confermato costituisce un importante apporto, come verificato e riconosciuto da tutti, allo svolgimento della didattica e della ricerca. È vero, non tutte le scelte contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e nella legge-delega n. 28 del 1980 sono state mantenute ed erano definitive; una di queste scelte non è definitiva. Infatti l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 28 del 1980 rinvia la decisione definitiva sul mantenimento a regime della fascia del

ricercatore confermato e dopo quattro anni di sperimentazione. Ebbene, cinque anni di esperienza fanno dire agli organismi accademici già elencati, alle categorie più direttamente interessate e a quasi tutte le associazioni universitarie che la fascia dei ricercatori confermati, opportunamente definita e migliorata, costituisce un positivo strato di personale docente e ricercatore che ha svolto e dovrà svolgere una funzione utile nella nostra università.

Mi sembra però che qui non sia in discussione la validità di quanto svolto dai ricercatori, che tutti ormai, partiti ed associazioni, ritengono che vada comunque, sul piano normativo, riconosciuta. Direi che ormai vi è unanime convergenza sul fatto che ai ricercatori confermati vada riconosciuta la possibilità di avere attribuite le supplenze e gli incarichi nelle scuole di specializzazione e nelle scuole dirette a fini speciali; che vada confermata e precisata l'autonomia della ricerca; che vadano ampliate le mansioni didattiche, già peraltro di fatto da loro svolte, con la possibilità di essere correlatori di tesi di laurea e di far parte a pieno titolo delle commissioni di esame come cultori della materia, legando l'attribuzione dei compiti didattici al consenso degli interessati di poter optare, con lo stesso meccanismo previsto per i professori, per il tempo pieno, incentivando economicamente tale scelta; che vi sia l'aumento delle rappresentanze in tutti gli organismi di gestione, sia di ateneo che del CUN e nei suoi comitati consultivi; che si prevedano verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori con le stesse modalità previste per i professori; che si preveda la presenza dei ricercatori nelle commissioni di concorso per posti di ricercatori e la presenza di ricercatori nella corte di disciplina per i provvedimenti riguardanti i ricercatori stessi.

L'ampia convergenza realizzatasi anche all'interno della 7^a Commissione sul miglioramento normativo ed economico della fascia dei ricercatori confermati può portare finalmente ad un atto di giustizia nei confronti di una categoria di universitari, facendo giustizia di tutte le accuse secondo le quali il Parlamento, il Senato in particolare, sia sta-

to molto più sensibile alle questioni riguardanti i professori e sordo invece e prevenuto rispetto a quelle riguardanti i ricercatori. Molte delle questioni relative al riconoscimento della attività svolta dai ricercatori confermati sono state affrontate e positivamente risolte nel parere che il CUN ha espresso dopo lungo e approfondito dibattito già nel dicembre del 1984. Ed è abbastanza facile, specie dopo l'ampia convergenza politico-parlamentare recentemente registrata, risolvere il problema del riconoscimento normativo ed economico dell'attività dei ricercatori confermati mentre è molto più complesso — l'ho detto prima — risolvere il nodo centrale per le sue implicazioni generali e per quel che riguarda l'esaurimento o meno del ruolo dei ricercatori.

Noi, come parte politica, ritenevamo che questo nodo — ed abbiamo sostenuto con forza questa richiesta — proprio perchè strettamente connesso al più generale assetto dell'università, andava sciolto assieme o subito dopo la soluzione dei problemi del riordinamento didattico e la riforma dell'organizzazione dell'università (vedi il CUN, il senato accademico i consigli di ateneo, i corsi di laurea eccetera). In questo nuovo quadro, secondo noi, avrebbe dovuto scaturire la risposta, in maniera più fondata, al problema del mantenimento o meno del ruolo del ricercatore. Peraltro, se fosse stato possibile, il rinvio della soluzione di questo problema avrebbe comportato in sede politica, in sede parlamentare e nell'università un approfondimento più discusso del problema stesso; approfondimento sempre auspicabile ma ancor più necessario quando si tratta di una questione che implica il mantenimento o la radicale modifica dell'assetto complessivo di una istituzione così delicata come l'università. Ma se si volesse dare invece risposta al suddetto interrogativo nell'ambito dell'attuale quadro delle mansioni e delle caratteristiche normative del personale docente ricercatore, dell'organizzazione degli studi, degli attuali organismi, non avremmo dubbi sulla necessità di mantenere, migliorandolo, il ruolo dei ricercatori.

Mi preme preliminarmente sgomberare il campo da un luogo comune, secondo il quale l'esistenza dell'attuale ruolo dei ricercatori

abbia costituito un impedimento all'accesso di forze giovani nell'università. Ciò non è vero. La verità è che l'accesso ai giovani è stato bloccato dal mancato bando dei posti di ricercatori ancora disponibili, dal mancato bando dei posti resisi liberi — qualche centinaio — per il passaggio dei ricercatori con incarico ad associati e soprattutto per il non rispetto delle scadenze contrattuali previste dalla legge (concorsi ad ordinario ed associato).

Il rispetto della legge avrebbe già reso liberi e disponibili migliaia di posti di ricercatori per i giovani. La verità è che, se non si rivedono rapidamente i meccanismi concorsuali e se non si rispettano i tempi previsti dalla legge, non potranno mai avviarsi un regolare reclutamento e un regolare avanzamento nella carriera dei docenti universitari.

La messa ad esaurimento dell'attuale ruolo dei ricercatori, così come stava andando avanti nel progetto del Comitato ristretto che poi è stato superato, per fortuna, oltre a cancellare un ruolo che ha ampiamente dimostrato la sua utilità per il funzionamento delle università, avrebbe inevitabilmente portato a collocare in un canale precario e subalterno la formazione ed il reclutamento del personale docente attualmente previsti nella fascia dei non confermati dall'attuale ruolo dei ricercatori.

A tale proposito è opportuno soffermarsi sul fatto che i compiti dei ricercatori confermati sono diversi da quelli dei ricercatori non confermati, proprio perchè questi ultimi sono finalizzati essenzialmente alla formazione didattica e scientifica. È pure opportuno ricordare che il ricercatore non confermato dopo tre anni, o dopo altri due in caso di esito negativo della prima prova, deve affrontare una severa verifica dell'attività didattica e scientifica svolta e che deve accertare la sua idoneità a svolgere i compiti didattici e di ricerca del ricercatore confermato. La serietà quindi e la severità di questa verifica per la conferma nel ruolo è esaltata dal carattere nazionale della prova che, a differenza di quella sostenuta dal ricercatore al momento del suo ingresso nel ruolo, che avviene attraverso concorso locale, viene fatta da una commissione nazionale.

Voglio ancora insistere su questo punto, anche perchè è bene chiarire come fosse infondata la preoccupazione di coloro che preferivano un canale di reclutamento a termine per evitare che si potesse entrare nell'università e rimanervi fino a sessantacinque anni senza subire alcuna seria verifica nella prima fase di attività, quando il docente ricercatore attraversa il delicato periodo della formazione iniziale. Formazione che, è bene ricordare, per un docente ricercatore è comunque permanente. Ebbene, già attualmente il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 non consente, senza una seria verifica dell'attività inizialmente svolta, una permanenza fino alla pensione. Il ricercatore viene per l'appunto confermato nel ruolo solo dopo tre-cinque anni di attività e peraltro questo periodo in molti casi viene a sommarsi a quello di tre anni di dottorato di ricerca.

In sostanza, già attualmente la legge fa sì che in molti casi vi sia una fase di sei-otto anni di formazione iniziale con ben quattro verifiche prima di passare nella fascia di ricercatore confermato, concorso per il dottorato di ricerca, esame alla fine del dottorato, concorso per ricercatore, verifica nazionale per passare a ricercatore confermato. Tutto questo ho voluto rammentare per dimostrare quanto infondata sia la preoccupazione di coloro che pensano che il percorso iniziale per entrare definitivamente nei ruoli universitari sia privo di ostacoli e privo di verifiche. Certamente l'attuale situazione normativa ha un enorme vantaggio rispetto alla previsione di un canale di reclutamento esterno: non consente la formazione di nuovo precariato che oltre a costituire una mortificazione per chi diventa precario rappresenta un arretramento nei rapporti tra le varie figure docenti che debbono essere improntati soprattutto ad una differenziazione fondata sulle reali competenze e capacità e non sulla collocazione in ruoli o in situazioni diverse. Tra le diverse situazioni sicuramente la peggiore è quella di un canale precario, subalterno, che peraltro porterebbe in pochi anni a nuove vertenze e a nuove ruolizzazioni. In questo modo si manterrebbe l'università in un continuo stato di incertezza così come paventato, tra l'altro, dai rettori.

Il precariato non dovrebbe servire a nessuno; esso non assicura una migliore qualificazione, al contrario serve solo a reintrodurre una gerarchia ormai sorpassata ed a consentire forme di cooptazione personale non più accettabili.

Si sarebbe affermato che l'introduzione del dottorato è un grosso merito del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, purtroppo però esso è stato penalizzato da una non adeguata attenzione dell'Esecutivo e forse anche da una non sufficiente attenzione del Parlamento. Comunque si tratta ora di rafforzare, valorizzare e rilanciare questo canale di formazione alla ricerca univervitaria ed extrauniversitaria che per alcuni aspetti, anche se con ritardo, ha messo l'università italiana al passo di quella dei paesi più industrializzati. L'introduzione di un canale di reclutamento a termine nella docenza avrebbe comportato sicuramente la fine di fatto del dottorato di ricerca che, per bene che vada, finirebbe per preparare solo ad una ricerca extrauniversitaria e per essere frequentato solo da chi non è riuscito ad entrare nel reclutamento a termine.

Credo che le riflessioni che ho fatto siano state sufficientemente chiare. Per concludere, noi socialisti, per le ragioni che ho citato e che ho cercato di esporre a quest'Assemblea, non so con quale successo, concordiamo con l'impostazione generale data dal relatore a tutta la vasta problematica che riguarda la ridefinizione dello stato giuridico del ricercatore. Nel dare il suo consenso il mio Gruppo però intende anche esprimere il suo disappunto e propone di rimeditare sulla priorità da dare ai problemi universitari che sono da risolvere sul piano legislativo e, comunque, di riconsiderare la filosofia di fondo e i contenuti dell'ipotesi di accelerare il processo di revisione degli ordinamenti universitari: tutto ciò, colleghi, signor Ministro, non nell'interesse di questa o di quella categoria, ma nell'interesse degli studenti, della ricerca pubblica e dell'università. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli pochi colleghi, parlo in

questo dibattito sul disegno di legge relativo allo stato giuridico dei ricercatori non solo in veste di rappresentante del Gruppo liberale, ma anche, se non soprattutto, in veste di imputabile, non ancora imputato invero, giuridicamente.

Fui io, infatti come Ministro della pubblica istruzione, che non proposi, ma accettai — debbo confessare con turbato animo — la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica, alla quale si diede applicazione con il decreto-delegato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, dell'11 luglio 1980, n. 382.

Ho voluto riferire testualmente il titolo di quella legge perchè in esso, come avete udito, si volle distinguere espressamente la docenza dalla fascia di formazione relativa alla docenza, ma per ciò stesso non compresa nella docenza. Per la fascia di formazione, distinta nell'articolo 3, dal ruolo dei professori si prevede il ruolo dei ricercatori universitari, definito dalle disposizioni contenute nel successivo articolo 7.

Unicuique suum tribuere: bisogna dare a ciascuno il suo. Non fu quel Ministro l'inventore della parola «ricercatore» applicata ad un nuovo ruolo universitario, ma l'illustre senatore Spadolini che la lasciò in eredità al suo successore il quale volle compiacere il suo predecessore nell'accettarla senza riceverne, tuttavia, tributi di riconoscenza, come dimostrò abbondantemente il dibattito che si svolse in questa Assemblea su quella legge.

La verità storica è che l'illustre storico Giovanni Spadolini, ora Ministro della difesa, inventò per il nuovo ruolo la denominazione di ricercatore universitario. Allora la parola assistente era demonizzata e si volle per il ruolo di nuova istituzione scegliere il nome alto e nobilitante di ricercatore. Però fu chiaro il fine che si voleva raggiungere con l'istituzione del nuovo ruolo e quella chiarezza rimase per così dire depositata nello stesso titolo della legge, cioè chiarezza dell'intento di istituire una fascia di formazione relativa alla docenza.

Senonchè, quando si giunse alla definizione del ruolo nella formulazione dell'articolo 7 scoppiarono i dissensi che non si risolsero, ma soltanto si congelarono nell'ultimo comma dello stesso articolo, che è bene rileggere insieme e che recita: «Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenta al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori e nella prima ipotesi il relativo stato giuridico. Con la stessa legge sono ridefiniti i compiti e gli organici del ruolo dei ricercatori, sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente e delle esigenze di un corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse forme del personale stesso».

Il nocciolo della disputa, lei lo sa bene, onorevole Ministro, fu se il nuovo ruolo dovesse avere carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori, intendendo — ecco il punto — per «carattere ad esaurimento» quello che avrebbe fatto del ruolo un ruolo di transito e perciò stesso di formazione. Dicendo, come ancora dicono il titolo della legge n. 28 ed il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, «fascia di formazione» si vuole dire in effetti, senatore Panigazzi, fascia che ha un termine, dalla quale cioè ad un certo punto si deve uscire, perchè coloro che vi entrano e la attraversano o si immettono nel ruolo dei professori, oppure dimostrano di non avere le attitudini necessarie per questa immissione.

Una fascia o ruolo di formazione per la sua stessa intrinseca natura non può avere carattere permanente, pur se è permanente la sua funzione di formazione. La contraddizione fu «congelata», come ho detto, nel comma surriferito, ma debbo ammettere con molta lealtà che era palese nella formulazione dell'articolo 7 la tendenza a favorire la scelta del carattere permanente, soprattutto perchè in precedenti commi dello stesso articolo si stabilì che sia i ricercatori confermati per

giudizio di idoneità, cioè gli ex precari, sia i ricercatori confermati reclutati con concorso «permangono», dice la norma, «nel ruolo fino al 65° anno di età», il che significava che intanto il ruolo sarebbe rimasto largamente intasato per alcuni anni e non avrebbe potuto perciò funzionare in via continuativa e permanente come strumento di raccolta dei giovani laureati più valenti e di verifica ed insieme di sperimentazione della loro capacità ad ascendere agli alti studi scientifici in sede universitaria.

Il Ministro della pubblica istruzione, quel Ministro, praticamente risultò perdente nella sua battaglia per la definizione e l'articolazione del ruolo dei ricercatori come ruolo di transito nella sua permanente funzione di traghettare i giovani laureati più valenti sulla riva degli alti studi scientifici universitari, pur se gli si concesse il contentino dell'ultimo comma dell'articolo 7 secondo il quale, come ho già detto, dopo quattro anni dall'entrata in vigore di quella legge, una nuova legge avrebbe stabilito se il ruolo doveva avere carattere permanente o ad esaurimento. Molto probabilmente, se quel Ministro avesse rifiutato di accettare il compromesso insito in quel comma, la legge sarebbe naufragata sullo scoglio di quel dissenso. È impossibile dire se sarebbe stato meglio o peggio, ma certamente, nella migliore delle ipotesi, sarebbero rimasti aperti ancora per alcuni anni quegli usci attraverso i quali erano già passate nelle nostre università così folte schiere di precari aspiranti irresistibilmente alla loro stabilità. Non ho titoli nè per condannare, nè per assolvere nessuno, ma ho voluto ricordare quel che avvenne allora con l'approvazione dell'articolo 7 che è il presupposto storico-giuridico del presente disegno di legge.

Debbo solo aggiungere su questo punto che quando alcuni gruppi di ricercatori attualmente in servizio asseriscono di essere da anni in attesa di un ruolo ad essi promesso e non concesso, non dicono tutta la verità; proprio in applicazione della legge n. 28 e del decreto delegato n. 382 essi cessarono di essere precari e furono immessi nel ruolo di nuova istituzione. L'ultimo comma dell'articolo 7 promise che lo stesso ruolo sarebbe

stato, non definito, ma ridefinito, ove allo scadere del quadriennio la preannunciata nuova legge avesse optato per la prima ipotesi, cioè per quella del carattere permanente del ruolo.

Debbo dar atto al ministro della pubblica istruzione, senatrice Falcucci, di aver mantenuto pressochè puntualmente la promessa contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, perchè allo scadere del quadriennio ha presentato il disegno di legge previsto dallo stesso comma. Le vicende del disegno di legge presentato dal Ministro sono raccontate con molta precisione dall'eccellente relazione del senatore Scoppola. Ora, ci troviamo in presenza di un testo che è una rielaborazione di quel testo originario che ha percorso un *iter* tanto lungo quanto tormentato, non solo e non tanto per effetto delle contraddizioni contenute nell'articolo 7, alle quali ho già fatto un rapido cenno, quanto in conseguenza di circostanze sopraggiunte, la principale delle quali è costituita dalla barriera frapposta al passaggio dei ricercatori più valenti sulla passerella dei concorsi nel ruolo degli associati che si è riempito di un numero di effettivi molto superiore a tutte le previsioni e le aspettative. Le cifre che mi furono da tutti fatte allora vedere erano largamente inferiori a quelle che poi si sono avverate nella realtà.

Debbo rendere noto che la legge n. 28 del 1980 negava l'ammissibilità ai giudizi di idoneità ai nuovi incaricati del 1979-80, perchè si era ritenuto che in quell'anno, in previsione della legge che era già *in itinere*, si fosse largheggiato nell'assegnazione dei nuovi incarichi. Il legislatore fu prudente e quella sua prudenza fu condivisa da tutti i Gruppi: non furono ammessi al giudizio di idoneità quei nuovi incaricati nominati per il 1979-80. Senonchè, intervenne una leggina successiva che allargò la porta dell'ammissibilità anche agli incaricati del 1979-80; la fiumana degli associati andò via via ingrossandosi ed il relatore, con molta diligenza, ci ha detto nella sua relazione che tra quelli già in ruolo e quelli che stanno per entrarci per l'espletamento di concorsi in atto, la somma degli associati supererà tra poco le 20.000 unità. All'esercito dei 20.000 dovremo

aggiungere, senatore Scoppola, coloro che avendo acquisito la stabilizzazione nell'incarico dopo l'espletamento della prima sessione dei giudizi di idoneità hanno diritto ad essere ammessi alla terza sessione, che per loro sarà la seconda.

C'è chi ritiene che saliremo ad una cifra oscillante tra le 22.000 e le 23.000 unità, e dicono che questa previsione sia ottimistica: io non so pronunciarmi in merito.

Per la norma che prevede il riassorbimento dei posti che si renderanno via via vacanti, per recuperare il limite della dotazione normale e permanente di 15.000 unità, è comprensibile, cari colleghi, l'angoscia dei ricercatori che vedono compattamente chiuso e stretto l'orizzonte sulle loro legittime aspirazioni di carriera. A questa angoscia, da cui sono provenute tante tensioni che hanno turbato la vita interiore dei nostri atenei in questo ultimo biennio, ha concorso anche il ritardo dei concorsi, di cui non si può dare la colpa a nessuno, ma solo al sistema che, foggato per una università di piccole dimensioni, è divenuto pressochè impraticabile per una università che si è ingigantita, come quella italiana, dal 1970 ad oggi.

Nella storia di tutte le università non si era mai bandito un concorso ad oltre 6.000 cattedre per le due fasce della docenza.

A proposito dei concorsi, vorrei rivolgere una viva preghiera al senatore Scoppola affinché ci dia il numero dei ricercatori risultati vincitori nei concorsi già espletati a cattedre di straordinario. Questo dato ci può orientare; e forse sarebbe bene che ci desse anche il numero degli associati che sono risultati vincitori.

È spiacevole, ma non incomprensibile, che la categoria dei ricercatori confermati, salita come ci ha informato il relatore e poco più di 14.000 unità, assillata e angosciata dalla anzidetta inesistenza di prospettiva, si sia trovata pressochè concorde nella richiesta che il proprio ruolo si trasformi in ruolo permanente e nel reclamare la sua promozione *ope legis* a terza fascia docente.

La diffusa aspirazione a ricercare la soluzione dei problemi di carriera dei ricercatori nella trasformazione del loro ruolo in terza fascia docente è nata dalla non del tutto

infondata impressione che, come ho detto, l'orizzonte si sia chiuso sui ricercatori entrati nel ruolo e confermati e che perciò essi siano condannati a permanere nel loro presente *status* fino al sessantacinquesimo anno di età. Gli attuali ricercatori si sono sentiti prigionieri in un ruolo che per loro è diventato una specie di gabbia e perciò si sono mossi e agitati per tentare di romperne le sbarre. Noi, onorevoli colleghi, dobbiamo sforzarci di comprendere le ragioni di questa agitazione, pur rifiutando la proposta degli interessati concernente la soluzione in cui la loro stessa agitazione è sfociata. Credo di poter e di dover dire che il Ministro, la 7ª Commissione e particolarmente il relatore, senatore Scoppola, hanno compiuto il massimo sforzo di comprensione delle ragioni dei ricercatori, apprestando ed approvando lo stesso disegno di legge, che nel suo tessuto normativo ha cercato — e io desidero darne atto al relatore e al Ministro — di conciliare tre distinte esigenze: quella di salvaguardare il ruolo, come ruolo permanente, senza incidere eccessivamente — io lo riconosco — sulla sua funzione permanente di transito e di formazione. E questa è la prima esigenza. La seconda è quella di migliorare lo *status* degli attuali ricercatori per rialzare il livello della dignità della loro posizione nel quadro complessivo del funzionamento delle nostre istituzioni universitarie. La terza esigenza è quella di offrire margini più ampi ed utilizzabili più rapidamente alle possibilità di carriera degli stessi attuali ricercatori. Per rendere possibile il soddisfacimento di questa terza esigenza si sono modificati i meccanismi previsti dal decreto delegato n. 382 per il riassorbimento dei posti in soprannumero nel ruolo degli associati e si è aumentato lo stesso numero degli associati. In relazione all'aumento del numero degli associati io non ho taciuto in Commissione, ed è giusto che ripeta qui, senatore Scoppola, la mia preoccupazione che, visto che la legge n. 28 e il decreto n. 382 avevano stabilito un certo equilibrio fissando il numero degli ordinari e quello degli associati rispettivamente in 15.000 unità, aumentando il numero degli associati, si possa colpire l'anzidetto equilibrio e fare così del ruolo degli associati il nuovo asse portante dell'università italiana.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue VALITUTTI). Ma nel complesso debbo dichiarare che il disegno di legge, che ha avuto la maggioranza dei suffragi nella 7^a Commissione e che è giunto qui in Assemblea corredato dall'ottima relazione del senatore Scoppola, aveva — tengo a sottolineare la parola aveva — pregi superiori ai suoi difetti e noi gli abbiamo dato convintamente la nostra adesione. Debbo dire che su alcuni punti abbiamo ritenuto di manifestare le nostre riserve, ma se abbiamo dato la nostra adesione, ciò è avvenuto per due fondamentali ragioni: la prima è che si è evitata la soluzione peggiore, quella cioè di promuovere la fascia dei ricercatori a terza fascia docente, a cui nostalgicamente si è rivolto poc'anzi anche il nostro carissimo collega Panigazzi.

Il senatore Scoppola ha detto nella sua relazione che se si fosse addivenuti alla creazione di una terza fascia con pieno ed autonomo esercizio di docenza e di ricerca, si sarebbe dato vita ad un sistema feudale in vassalli, valvassori e valvassini, tutti sovrani nel loro feudo. Già secondo me si è commesso il grave errore, di cui invero non sono riuscito a rintracciare i germi nella legge n. 28 nè nel decreto-delegato n. 382, di assegnare ad ogni associato il feudo della titolarità di un singolo insegnamento.

Per questo motivo gli insegnamenti che si impartiscono attualmente nelle università italiane ammontano a ben 10.000, che costituiscono secondo me un *unicum* nel mondo. Tra questi insegnamenti figurano quelli di materie del tutto inesistenti scientificamente. Se si creasse la terza fascia docente, le materie salirebbero secondo me in breve a 20.000 perchè ogni ricercatore promosso a docente pretenderebbe il suo feudo, caro senatore Scoppola.

Un penetrante scrittore, forse eccedendo, ha definito la nostra attuale università un apparato burocratico oligarchico attraversato da imponenti fenomeni di anarchia. Se i ricercatori diventassero docenti crescerebbe-

ro ad un tempo il burocratismo oligarchico e soprattutto l'anarchismo irrazionale.

La seconda ragione della nostra convinta adesione data al testo rimesso dalla Commissione all'Assemblea e diffuso dallo stampato distribuito a tutti i colleghi, era la salvaguardia, pur se con alcune restrizioni ed ambiguità, del carattere del ruolo come ruolo permanente, ma caratterizzato dalla sua funzione di transito e di formazione, perciò inteso ed idoneo ad assicurare la continuità dell'afflusso dei giovani più valenti e quindi ad operare come fonte perenne di ringiovanimento dei nostri corpi docenti. Questa era e resta per noi un'esigenza irrinunciabile perchè un'università che resta priva dei meccanismi che ne assicurino il continuo ringiovanimento è condannata a diventare prima o poi un sepolcro imbiancato.

Ho adoperato non il presente ma l'imperfetto dicendo che avevamo dato la nostra convinta adesione. Quell'adesione la manteniamo, la manteniamo al testo uscito dalla Commissione ed illustrato e difeso egregiamente dalla relazione del senatore Scoppola. Senonchè è accaduto nel frattempo qualcosa di nuovo, che si è condensato nell'insieme degli emendamenti presentati in Aula dal senatore Scoppola, che modificano in punti qualificanti il testo da lui illustrato e difeso nella relazione. Quando verranno in discussione i suddetti emendamenti chiederò la parola e farò l'onesto sforzo di dimostrare che alcuni di essi indeboliscono in modo grave e forse irreparabile le difese, già non molto forti, predisposte dall'acume e dall'abilità del senatore Scoppola nella struttura del disegno di legge per mantenere il ruolo dei ricercatori come ruolo di formazione e fermare la spinta a promuoverlo al rango di terzo ruolo della docenza.

La nostra preoccupazione, onorevole Ministro, onorevole relatore Scoppola, onorevoli colleghi, è che se passeranno immodificati tutti gli emendamenti del senatore Scoppola il Senato rischia di approvare una legge che

definirà il ruolo dei ricercatori in modo da rendere fatale e ineluttabile la sua trasformazione in terza fascia docente. Perchè ciò si verifichi, onorevole Ministro, non occorrerà una spallata, in un tempo in cui si preannunciano o minacciano spallate, ma basterà una semplice piccola spinta e il ruolo dei ricercatori diventerà con grande facilità e rapidità il terzo ruolo docente.

Debbo dare atto al senatore Scoppola, che io stimo moltissimo e da cui credo mi dividano non le cose principali, che anche nei suoi ultimi emendamenti egli si è sforzato di svolgere il ruolo di frenatore con molto impegno. Ma devo dire all'amico Scoppola che i frenatori, proprio perchè avvolgono in involucri le spinte che si propongono di frenare, rischiano di finire, contro le loro intenzioni, con l'asseccarle, e cioè con l'asseccare un accumulo di forze potenziali, destinate a diventare travolgenti alla prima stazione, non alla seconda.

Debbo dire, per concludere, che noi dobbiamo sforzarci, onorevoli colleghi, al di là dell'episodio pur molto importante di questa legge, di guardare avanti, al di là dell'episodio. È mio convincimento che dopo le riforme del 1980 si sarebbe dovuto porre subito mano a quelle altre riforme che avrebbero dovuto completarle per renderle fruttifere. Se ciò si fosse fatto, anche questo problema dei ricercatori sarebbe giunto a noi in aspetti meno incattiviti e soprattutto più padroneggiabili razionalmente. Se noi ad esempio, onorevole Ministro, affronteremo subito il problema dell'allargamento dell'area dell'effettiva autonomia delle nostre università, con interventi idonei a deburocratizzarle e insieme a renderle più competitive, certamente introdurremo nelle nostre istituzioni universitarie strumenti e fattori di rivitalizzazione della loro attività, che permetteranno anche ai ricercatori di muoversi, di operare in un aere più fresco, più sano, più frizzante e più rigenerante.

Stamane il senatore Ulianich — e concludo — ha ammonito a guardarsi dalla tentazione di cedere — egli ha detto — all'occasionalismo riformistico dopo aver vinto — ed a me è sembrato, non vorrei sbagliare, che anch'egli l'abbia vinta (e di ciò mi compiaccio

vivamente) — la opposta tentazione del globalismo riformistico.

Sono perfettamente d'accordo con lui: se si approva questo disegno di legge e lo si lascia isolato, come in sostanza si lasciarono isolati la legge n. 28 ed il decreto delegato n. 382 del 1980, esso rischierà di diffondere nel corpo della nostra università assai più forze malefiche che forze benefiche. Se noi alla fine decideremo di approvare questo disegno di legge — ed io spero vivamente che ciò accada, lo desidero ardentemente — lo approveremo con questo *animus* e con questo proposito, affinché possa inserirsi subito in un nuovo contesto che, dotandolo delle sue necessarie connessioni, permetta alle sue proprietà positive — e ne ha — di prevalere sulle sue proprietà negative. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, tutto quanto è stato detto nella discussione, in tanti autorevoli interventi, e da ultimo nell'intervento del senatore Valitutti, presidente della Commissione pubblica istruzione del Senato, sui precedenti e sul quadro legislativo nel quale si colloca questo disegno di legge, mi consente di abbreviare i tempi della replica anche in considerazione dell'ora tarda.

Desidero innanzitutto ringraziare gli oratori, anche di opposizione, che hanno avuto parole cortesi di apprezzamento per la mia relazione; ma sono grato anche per le critiche mosse al testo della Commissione che ci consentiranno di approfondire l'esame e giungere ad una decisione più meditata e consapevole.

Nella discussione non potevano non essere coinvolti tutti i problemi dell'università ma, ha ben detto questa mattina il senatore Ulianich, purchè questo non si trasformi in una inutile riproposizione di *cahiers de doléance* che alla fine non graffiano perchè sono diventati anch'essi rituali. Dobbiamo renderci conto — l'ho scritto nella relazione ma voglio ripeterlo qui nella replica — che se

l'università soffre dei mali di cui indubbiamente soffre, le responsabilità sono di tutti, sono di una classe politica che, come diceva il senatore Condorelli con qualche amarezza, non sembra molto affezionata alla sua università dalla quale, per la maggior parte, è uscita; sono responsabilità dei sindacati, sono responsabilità dell'università stessa che non ha sempre usato nella maniera migliore la sua autonomia. E l'esempio più recente di questo uso non del tutto corretto dell'autonomia, mi sia consentito dirlo visto che appartengo al mondo universitario, è stato proprio quello della larghezza con cui si sono pronunciati i giudizi di idoneità nelle associazioni, che hanno creato quei problemi ai quali faceva riferimento poco fa il senatore Valitutti.

Di fronte a questa constatazione, che mi sembra oggettiva, a cosa serve polemizzare sui 73 ricercatori in dialetto albanese, certamente eccessivi? È il meccanismo della legge n. 28 e del successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che ha portato a questo: ma chi ha votato quella legge (che peraltro non è complessivamente una cattiva legge, perchè rispetto ai problemi di allora ha fatto quanto era possibile per dare una risposta ad una situazione che era diventata esplosiva)? È inutile lamentarsi su quanto è accaduto, quando l'accaduto è il risultato di una corresponsabilità generale nella quale tutte le realtà che agiscono nell'università e sull'università sono in qualche modo coinvolte. Si lamenta la riforma mancata dell'università; ma quanto la radicalità e la globalità di certe posizioni di un passato non lontanissimo — chi non ricorda il discorso sul «docente unico»? — non sono responsabili di questa riforma mancata? Il senatore Valenza denunciava la mancanza di programmazione: bisogna prendere atto che la programmazione non è possibile con le procedure che sono state stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e poi, vorrei dire, aggravate nell'articolo 1 della legge istitutiva delle nuove università; non è possibile a nessun Governo, a nessun Ministro, sulla base della raccolta di tanti pareri, di innumerevoli dati e dei giudizi di troppi organismi, programmare in tempi ragionevoli. La

spinta a rendere sempre più macchinosa l'azione dell'Esecutivo viene, e spesso, dai colleghi dell'opposizione, i quali in ogni legge in cui si prevede un atto del Ministro chiedono la garanzia di un parere, possibilmente vincolante. Preferirei forme più nette di responsabilità del Governo, lasciando al Parlamento e all'opposizione, come è legittimo, un compito più incisivo di controllo. In definitiva è il nostro sistema politico che produce queste conseguenze. Dobbiamo chiederci perchè in Francia, a sei mesi dal «maggio francese», c'è stata una riforma che, a giudizio di colleghi universitari di quel paese, ha dato buoni frutti e nel complesso funziona mentre noi, a distanza di venti anni e più dal primo progetto dell'onorevole Gui che non può, a rileggerlo oggi, non suscitare qualche nostalgia, perchè conteneva molte cose ragionevoli, non abbiamo ancora risolto i problemi di ordinamento. Si tratta dunque dei difetti di un sistema politico, che nessuno vuole realmente modificare. Di fronte a tutto questo c'è un'unica risposta moralmente valida: quella di fare oggi il passo possibile, concreto e di non indugiare in appelli alla globalità, o in polemiche sulla responsabilità.

Il disegno di legge si muove in questa direzione: sulla base di questo spirito, rappresenta un passo significativo verso un riordino dell'università per quanto concerne i problemi della formazione e dell'ingresso nei ruoli universitari e si inquadra in un disegno chiaro anche se non formalmente definitivo, perchè la situazione politica non consente facilmente di definire programmi di lungo periodo con una maggioranza che è quanto meno elastica, per non usare altre espressioni. Si inserisce, dicevo, in un disegno che va emergendo e che è impegno dei partiti di maggioranza portare avanti, il quale ha come suoi cardini fondamentali un provvedimento sull'autonomia universitaria ed un provvedimento, che è già in discussione alla Camera, sulla revisione degli ordinamenti universitari.

In questo disegno, che non ha pretese di riforma globale, ma che è tuttavia un disegno riformatore, il progetto che discutiamo acquista tutto il suo significato.

L'auspicio che vorrei esprimere è che su questi temi, e non più soltanto sui temi del personale, si possa discutere al più presto in quest'Aula e che questi temi, che interessano la vita universitaria, possano essere oggetto della dovuta attenzione.

Il problema centrale cui il provvedimento deve far fronte, come è stato ampiamente illustrato dal senatore Valitutti anche sulla base della sua esperienza di Ministro, è quello posto dalla legge n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382: sono state inserite in ruolo con quei provvedimenti all'incirca 15.000, diventate ormai 16.000, persone senza decidere quale posizione avrebbero avuto nel tempo nei ruoli universitari, se cioè in un ruolo ad esaurimento o in un ruolo permanente.

Il tema è stato a lungo dibattuto in Commissione. Sul ruolo ad esaurimento si era inizialmente orientata la maggioranza della Commissione, una maggioranza diversa dalla maggioranza che è alla base del Governo.

L'ipotesi è stata abbandonata — i colleghi della Commissione lo ricordano ed è inutile che io stia a rifare la storia — in seguito alle obiezioni sollevate dai senatori di parte socialista. Il senatore Panigazzi, con molta lealtà e con molta onestà, ha riconosciuto che quest'azione ha rappresentato un elemento di freno nel lavoro della Commissione (ma, come dirò, dalla opposizione socialista al primitivo progetto elaborato dal Comitato ristretto sono derivati anche alcuni benefici).

I senatori del Gruppo comunista, che avevano inizialmente aderito al testo del Comitato ristretto hanno abbandonato questa soluzione, alla quale il Gruppo della Democrazia cristiana ed il Ministro erano disponibili e sono rimasti fino alla fine disponibili, perchè non hanno ritenuto opportuno separarsi dal Gruppo socialista nella decisione.

Il collega Ulianich, che in questa sede ha dichiarato che il Gruppo della Sinistra indipendente è oggi favorevole al ruolo ad esaurimento e ad un ruolo a termine per la formazione di nuovi docenti, aveva viceversa espresso tutte le riserve sue e del suo Gruppo su quella soluzione.

È sulla base di queste resistenze e contraddizioni e, soprattutto di una riflessione più approfondita — ed è questo il contributo che

i colleghi socialisti hanno dato — sui rischi che quella soluzione poteva comportare che siamo giunti ad una diversa scelta. Quali rischi? Il rischio evidente che, a distanza di sei anni dalla data dell'entrata in vigore della legge e dell'inserimento dei nuovi ricercatori in un ruolo a termine, sarebbe venuta una leggina che avrebbe trasformato, ancora una volta, in permanente quello che era stato concepito come ruolo a termine ed avrebbe ricreato in sostanza le condizioni in cui già il Parlamento si è trovato quando ha affrontato, con la legge n. 28 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, il problema dei precari.

Abbandonata dunque l'ipotesi di un ruolo ad esaurimento per i ricercatori già in servizio e di un ruolo a termine per i nuovi, la Commissione si è mossa nell'altra direzione, quella del ruolo permanente, con norme particolari per i ricercatori già in ruolo per tenere conto dei loro specifici problemi. Ma anche in questa direzione le difficoltà e i motivi di contrasto non sono mancati. Quale carattere si sarebbe dovuto dare al ruolo permanente dei ricercatori? Il problema più delicato nasceva dalla spinta proveniente da alcuni settori della categoria e del mondo universitario per la creazione di una «terza fascia» docente destinata ad affiancarsi alle due già esistenti, degli ordinari e degli associati. La Commissione ha escluso con rigore e con coerenza un ruolo permanente inteso come terza fascia docente e lo ha fatto per quelle ragioni che ho illustrato nella relazione e delle quali il senatore Valitutti ha ripreso una battuta, per il rischio cioè che dopo le polemiche sui «baroni» si andasse ad università di tipo feudale in cui vassalli, valvassori e valvassini sarebbero tutti sovrani nel loro feudo, creando cioè un sistema incompatibile con le esigenze organizzative della didattica e della ricerca scientifica. Didattica e ricerca hanno bisogno infatti di strutture organizzate e non di una somma di pure e semplici autonomie personali, con il rischio di una dispersione dei fondi per la ricerca e di una ulteriore polverizzazione della didattica.

Vi è anche, per escludere la terza fascia docente, una considerazione di principio che il Ministro ha innumerevoli volte, con forza e chiarezza, ripetuto: la docenza universitaria

non è riconducibile ad una semplice didattica; la docenza universitaria viene riconosciuta sulla base di una produzione scientifica. Questo era il senso della libera docenza: riconoscimento di una capacità scientifica non collegata ad una posizione di ruolo. Ora non c'è più la libera docenza, ma resta questo concetto della docenza universitaria, comune al nostro sistema ed a quello di tutte le università europee.

Ebbene, sulla base di queste considerazioni, si è esclusa la soluzione del ruolo permanente configurato come terza fascia. Sono molto lieto di aver sentito qui soltanto qualche rimpianto da parte del senatore Panigazzi, ma non una riproposizione formale, da parte di nessuno, di una soluzione di questo tipo. Anche se mi preoccupa un po', mi consenta, senatore Valenza, il complesso degli emendamenti, sui quali poi mi soffermerò, presentati dal Gruppo comunista, perchè mentre si esclude per il futuro la terza fascia — il senatore Valenza ha avuto su questo dichiarazioni molto esplicite di cui gli do atto — si rischia di fatto di crearla per i ricercatori oggi in ruolo, con l'affermazione di una piena autonomia didattica e di ricerca. Non credo che le soluzioni serie e rigorose vadano riservate al futuro e scaricate sulle spalle delle future generazioni per adottare viceversa per il presente soluzioni che più facilmente possono suscitare il consenso di chi già oggi si fa sentire, organizza scioperi e manifestazioni. La Commissione dunque, esclusa la terza fascia, ha scelto una via intermedia che configura appunto il ruolo dei ricercatori come ruolo di formazione e perciò necessariamente come ruolo di scorrimento.

E qui devo fare una precisazione. Giungono dall'università italiana richieste divergenti non facilmente conciliabili: da un lato ci si chiede di allargare le occasioni concorsuali per i giovani, di dare più posti di ricercatore all'università e dall'altro ci si chiede di ringiovanire l'università nelle sue fasce docenti. Le due richieste non sono razionalmente compatibili perchè se i ricercatori sono molti — ed io ho cercato di dimostrarlo con i numeri, anche se con un calcolo

che in mancanza di dati analitici non può che essere indicativo — fatalmente rimangono in ruolo, prima di accedere per concorso alle fasce docenti, un numero superiore di anni. Quindi la conseguenza dell'ampliamento della fascia dei ricercatori, comunque configurata, è quella di un invecchiamento progressivo delle fasce docenti dell'università italiana, con gravi conseguenze per la cultura del paese perchè si sa benissimo che in determinati settori, soprattutto in quelli scientifici e delle matematiche, è soltanto in età giovanissima che si è veramente creativi. Il fatto perciò che nella nostra università si vada ormai nei ruoli docenti ad un'età media che supera i 35 anni e che si avvicina ai 40 anche per la fascia degli associati, è un motivo di gravissima preoccupazione; è questo il senso vero della proposta che la Commissione ha elaborato, che vuole un ruolo ristretto e limitato.

Il senatore Valitutti mi rimprovera cedimenti successivi su questo punto: la Commissione aveva previsto un rapporto da 1 a 2 fra posti di ricercatore e posti di ordinario al fine di destinare al riassorbimento i posti di ricercatore esorbitanti; un emendamento da me presentato porta questo rapporto da 2 a 3. Certo, avrei preferito mantenere la formula iniziale, ma la legge non può farla il relatore da solo! Occorre tener presente diversi orientamenti per raggiungere l'obiettivo che questo disegno di legge venga approvato. Credo comunque che il rapporto da 2 a 3 — e l'avevo già scritto nella relazione, quindi non si tratta di un cedimento successivo — sia un rapporto ancora accettabile perchè porterebbe il periodo medio di permanenza nel ruolo di ricercatore dai sei anni circa che si hanno con il rapporto da 1 a 2 a poco meno di otto anni, ossia non rappresenterebbe un elemento tale da sconvolgere il disegno complessivo cui il progetto si ispira.

Naturalmente, perchè questo scorrimento rapido abbia luogo, occorre che siano messi a regime i concorsi; su questo rivolgo un caldo appello al Ministro. Sono lieto che il senatore Valitutti abbia riconosciuto che il ritardo non è dovuto a responsabilità personali del Ministro, ma ad un sistema lento e

ad una burocrazia per molti aspetti inceppata, ma è certo che il ritardo nei concorsi universitari è fonte di gravissimi inconvenienti. Questi concorsi «alluvionali» che si verificano ogni quattro, cinque o sei anni, creano una mentalità nelle università italiane «da ultima spiaggia»: o si sale su quel treno che sta per partire, o si resta a terra per un tempo illimitato. E quindi viene meno la mentalità del concorso che definirei «fisiologico», concepito come un'occasione destinata a ripetersi. Aggiungo che la modifica che è stata introdotta con il sistema del sorteggio obiettivamente non ha giovato, perchè non ha garantito una maggiore oggettività del giudizio, ma ha solo spinto i professori a considerare la partecipazione ad una commissione universitaria come un'occasione da non perdere; siccome è la sorte a decidere, la partecipazione ad una commissione non può che essere considerata come l'opportunità di fare «il pieno» dei propri allievi, perchè non si sa quando sarà offerta dalla sorte una prossima occasione.

Era molto più positivo e responsabile l'atteggiamento di una volta, quando cioè si concepiva il concorso universitario come un qualcosa destinato a ripetersi a scadenze normali, relativamente ravvicinate, e si potevano fare dei calcoli: se non questa volta, la prossima. Era questa la mentalità che caratterizzava il comportamento dei maestri e degli allievi, e non questa mentalità di arrembaggio che si è creata con questi concorsi alluvionali. Rivolgo quindi un caldissimo appello al Ministro perchè per il futuro siano evitati questi ritardi, e perchè si entri nel regime che già il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 prevede, dei concorsi ad anni alterni, un anno per gli ordinari e un anno per gli associati, e affinché siano riviste le norme sulla formazione per sorteggio. Nel testo della Commissione si propone già di fare un primo passo con l'unificazione dei sistemi di formazione delle commissioni per associati ed ordinari.

Vi è poi l'altra disposizione, anche questa — mi rendo conto — severa, non tale da suscitare facili consensi, che prevede uno spostamento di ruolo per chi, dopo tre occasioni concorsuali, non ha vinto il concorso,

affinchè i posti di ricercatore non restino bloccati da chi ha dimostrato purtroppo di non avere possibilità.

Ha detto questa mattina il senatore Valenza che il sistema proposto dalla Commissione si risolve in un giudizio dato troppo tardi, un giudizio di fallimento, mentre il sistema proposto dal Gruppo comunista consente di anticipare questo giudizio. Non è vero, perchè anche il sistema previsto dalla Commissione prevede il meccanismo della conferma dopo quattro anni con una commissione nazionale, per cui chi non ha attitudine, o è entrato per sbaglio, se non ha prodotto lavori scientifici in quattro anni, viene subito escluso.

La seconda norma, quella dello spostamento dopo tre occasioni concorsuali perdute, è solo una valvola residuale; gli uomini possono cambiare atteggiamento, possono ad esempio mettersi a fare una determinata professione dopo aver intrapreso la carriera universitaria. Quindi, si tratta di una valvola residuale; ma il grosso della selezione deve avvenire con il meccanismo della conferma. Il progetto si muove dunque proprio nello spirito che il senatore Valenza proponeva: di non arrivare troppo tardi con il giudizio ma di darlo all'inizio della esperienza.

L'articolo 8 ha suscitato delle critiche e se ne propone la soppressione in alcuni emendamenti; ma io non capisco con quale logica da una parte si ripropone quanto la Commissione e il sottoscritto avevano sostenuto, cioè un ruolo a termine, e poi dall'altra si rifiuta anche questa via di uscita, dopo tre concorsi falliti, che rappresenta un elemento di quella primitiva impostazione. Mi sembra questa la logica del «tutto o niente», quando invece si deve fare il possibile per assicurare il massimo possibile di mobilità nei ruoli universitari e garantire una certa esigenza di scorrimento. Approfondiremo comunque questo tema in occasione della discussione degli articoli e dei relativi emendamenti.

Voglio sottolineare che per i ricercatori attuali si è fatto tutto il possibile, salvo il rifiuto della terza fascia; salvo questo principio si è dato tutto quello che era possibile e giusto dare in considerazione della lunga attesa e dei sacrifici e degli oneri sopportati

al di là di quanto la legge attribuiva e attribuisce loro.

Si è riconosciuto il tempo parziale che non è cosa da poco: era una richiesta che veniva e che proviene da una gran parte di ricercatori di determinati settori. Non dimentichiamo che nel cosiddetto «disegno di legge 382-bis», che poi è stato ridotto a poche norme, questo era uno dei punti cardine, perchè l'esercizio della professione avviene oggi — dove ciò si verifica — al di fuori della legge e contro la legge. Con il disegno di legge oggi al nostro esame tale situazione viene sanata, e non è cosa da poco. Mi auguro che in corrispondenza di questo ci possa essere anche un miglioramento economico, ma è compito del Governo dire quali sono le possibilità, attribuendo l'indennità di tempo pieno in aggiunta al trattamento, e non concedendo il tempo parziale con una decurtazione del 50 per cento dello stipendio come prevedeva il progetto iniziale.

Mi auguro di cuore che ciò sia possibile, e vorrei invitare il Governo a fare ogni sforzo per ottenere i mezzi finanziari necessari per questo miglioramento.

Sono state proposte norme sulla supplenza che consentano ai ricercatori di superare la situazione attuale di esercizio della supplenza *extra legem*. Questo intervento non è di poco conto anche se deve rispettare i limiti imposti dal principio sulla docenza che ho richiamato.

Sono state inserite anche alcune norme sulla rappresentanza, altre sono contenute in emendamenti sui quali vi è la disponibilità del relatore ad un attento esame.

Vorrei sottolineare infine, onorevoli colleghi, che si è aperta la «gabbia», come l'ha definita il senatore Valitutti; non è vero, senatore Valenza, che il testo proposto dalla Commissione non offra occasioni concorsuali. Bisogna tener presente le cifre: vi sono 2.673 posti già banditi (le commissioni sono state già nominate e stanno lavorando); vi sono 3.327 posti da bandire e si prevede nel testo che siano banditi in due tornate, ossia nel complesso in altri tre o quattro anni al massimo; inoltre, ci sono i 5.000 posti sottratti al riassorbimento che esistono, perchè sono

quelli degli associati che hanno già vinto i concorsi ad ordinari o li vinceranno nelle prossime tornate.

Purtroppo non posso rispondere in questo momento alla cortese richiesta di informazioni rivoltami dal senatore Valitutti, perchè non ho qui tutti i dati, ma certamente vi sono già numerosi posti di associato rimasti liberi perchè i titolari sono passati ordinari. Ora, secondo il meccanismo del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, questi posti dovrebbero cadere sotto la mannaia del riassorbimento. Se la legge entrerà in vigore in tempo utile, noi potremmo salvare questi posti e rimetterli a concorso nei prossimi bandi per arrivare ad un totale — affermava questa mattina il senatore Spitella — di 9.000-10.000 posti.

Io vi domando: quando mai nell'università italiana ad un insieme di aspiranti di 15.000 persone sono stati offerti 10.000 posti? Non si tratta di una cosa da nulla: è quanto l'università può fare senza sacrificare quelle esigenze di qualità alle quali stamattina ci richiamava nel suo bell'intervento il senatore Ferrara Salute.

Non insisto adesso su altri benefici previsti, in particolare, dagli emendamenti relativi alla facoltà di medicina, per i quali dobbiamo essere grati al senatore Bompiani, che ha dato un contributo prezioso. Si tratta di proposte che tengono conto della situazione specifica di questa facoltà, che ha i problemi dell'assistenza nelle cliniche universitarie.

Si può fare di più? Vorrei che si potesse fare di più perchè questo è lo spirito nel quale si è lavorato. Sono stato invece descritto come un esponente di una *lobby* che difende i propri interessi. Ma vorrei sapere quale difesa ci sia stata degli interessi della *lobby* universitaria quando si è proposto — come è stato proposto, e credo che i colleghi me ne possano dare atto — il superamento del principio della titolarità disciplinare e il passaggio alla titolarità di gruppo: questa proposta è stata ritirata e non figura nel testo — e questo risulta agli atti della Commissione — per un'unica ragione e cioè perchè tutti hanno riconosciuto, concordemente, che era meglio collocarla nel disegno di legge già in discussione alla Camera sulla revisione degli

ordinamenti didattici, perchè quella è la sua sede propria. Siccome l'ho vista riaffiorare in alcuni emendamenti, desidero sia ben chiaro che quella norma è stata tolta non perchè non la si vuole, non perchè il nostro Gruppo in particolare non l'abbia sempre sostenuta, ma per una ragione, direi, di tecnica legislativa. Ma se si vuole reinserirla in questo testo, per dare un segnale, io sono dispostissimo ad accoglierne la reintroduzione.

Come dicevo, non credo che obiettivamente si possa fare di più nell'ambito di una visione organica come quella alla quale si ispira il testo. Certo, sarebbero auspicabili altri interventi che mi permetto di segnalare: dovrebbero essere accresciuti gli stanziamenti per i dottorati e quelli per le scuole di specializzazione, per dare un assetto accettabile al problema della formazione del personale docente.

Degli emendamenti parleremo in sede di esame degli articoli, ma qualche parola desidero spendere subito sul complesso degli emendamenti presentati dai colleghi comunisti, che, sia pure in fretta, ho esaminato. Il senatore Valenza questa mattina ha espresso molte critiche sul testo della Commissione, ma poco si è soffermato sulla filosofia complessiva degli emendamenti della sua parte. Non è per una ritorsione polemica, ma perchè l'Aula sia consapevole delle scelte che deve compiere che io vorrei richiamare l'attenzione non sul singolo emendamento, ma sul complesso del disegno che emerge da questi emendamenti di parte comunista. Si recupera l'idea che era stata all'inizio — lo ho già ricordato — della Commissione del ruolo a termine a sei anni per i futuri ricercatori ma al tempo stesso si crea, praticamente, per i ricercatori attuali collocati in un ruolo ad esaurimento ricercatori attuali la famosa «terza fascia» docente sicchè si produce una drastica divaricazione, molto più grave di quella che era prevista nel progetto iniziale, del comitato ristretto, fra le condizioni dei ricercatori attuali e le condizioni dei ricercatori futuri a termine. Se ho capito bene, senatore Valenza, negli istituti universitari dovrebbero convivere ricercatori vecchi e ricercatori nuovi, i vecchi avendo il 70 per cento del trattamento degli associati,

la pienezza dell'autonomia didattica e di ricerca e non avendo superato un concorso, ma solo un giudizio di idoneità, a fianco di ricercatori nuovi, a termine, che non avrebbero niente di tutto questo e dopo sei anni se ne dovrebbero andare. Mi domando come sia possibile immaginare che gli istituti universitari possano non esplodere in una situazione del genere. Vorrei invitare i colleghi comunisti, con i quali il dialogo è stato sempre cordiale e attento ai problemi e non alle posizioni di schieramento, a riflettere sui pericoli di una soluzione di questo tipo che rischierebbe di creare le premesse di nuovi squilibri, di nuove tensioni, di situazioni ancora peggiori di quelle affrontate con la legge n. 28 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Inoltre per svuotare il ruolo dei ricercatori attuali in tempi rapidi si avanza la proposta di una elevazione dei ruoli delle due fasce docenti da 30.000 a ben 46.000 posti. Ma i colleghi comunisti hanno calcolato, in conseguenza del meccanismo dei sei quinti degli sbocchi, previsto in un loro emendamento per definire il numero dei posti di ricercatore da mettere a concorso, quale sarebbe il numero complessivo dei ricercatori a termine e perciò il numero complessivo del personale docente, in esercizio o in formazione, e di conseguenza quale il rapporto di questo personale con il numero degli studenti? Dai calcoli fatti risulta che ci sarebbero circa 10.000 ricercatori nel ruolo a termine di 6 anni, per un totale di oltre 55.000 fra docenti in formazione e docenti in esercizio di fronte ad una popolazione studentesca in corso che è di circa 750.000 unità, con un rapporto tra docente e studente di 1 a 14. Mi domando se il nostro paese può permettersi, con la situazione finanziaria in cui siamo, di scavalcare tutti i paesi più progrediti e creare un rapporto di 1 a 14 quando abbiamo da risolvere i problemi dello squilibrio nella distribuzione dei docenti che sono stati giustamente denunciati anche dall'opposizione negli interventi che abbiamo ascoltato.

VALENZA. I ricercatori non sono docenti. Non è possibile sommarli con i docenti.

SCOPPOLA, *relatore*. Sono comunque persone che anche nella vostra proposta svolgono attività tutoriali e sono addetti, se non altro, a seguire le tesi di laurea.

Qui c'è un problema di fondo: qual è il futuro verso cui andiamo? Una proposta del genere, me lo consenta il senatore Valenza, non guarda al futuro ma al passato, guarda cioè ad una esplosione della popolazione studentesca nell'Università che non è più il problema di oggi. Oggi infatti viviamo in una fase di riflusso: l'ondata della denatalità che già ha travolto innumerevoli classi nella scuola elementare, che ha investito la scuola media e che adesso sta attraversando la scuola secondaria, tra due o tre anni — e non si tratta di previsioni, ma di dati anagrafici noti — investirà l'università e porterà ad una riduzione della popolazione studentesca. Certo, vi saranno per l'università compiti nuovi: ci sarà un'università per la terza età, come diceva il senatore Ulianich. (*Commenti del senatore Valenza*), ci sarà anche la formazione permanente; ci saranno i livelli intermedi. Sono d'accordo su tutto, senatore Valenza, ma mi chiedo se l'ondata della denatalità non sarà ancora più forte di tutti questi fenomeni nuovi tendenti ad estendere il servizio universitario. Dobbiamo ormai fare i conti con una prospettiva che non è più di grande sviluppo quantitativo, ma che deve essere di qualità. Bisogna interrogarsi sul perchè i giovani migliori che oggi escono dall'università — è un dato su cui nessuno ha richiamato l'attenzione — non tendono più alla carriera universitaria. Sono rimasto molto colpito, partecipando ad un dibattito su questi temi in una prestigiosa residenza universitaria di Roma, quella dei Cavalieri del lavoro, presieduta dal nostro collega Diana, quando ho chiesto agli studenti quanti di loro pensavano di fare la carriera universitaria: nessuno di quei giovani, che hanno tutti la media del 30, aspira a fare il professore universitario. Il problema del futuro per l'università è quello di attrarre gli studenti migliori.

Lungo tutto l'iter in Commissione la maggioranza ha cercato un rapporto costruttivo con l'opposizione e con tutti i Gruppi. Questo rapporto ed anche un sostanziale accordo

c'è stato per un lungo tratto di strada. Mi auguro che si recuperi in questa fase del lavoro parlamentare, nell'esame degli articoli e degli emendamenti, questo spirito di collaborazione.

Onorevole Presidente, concludendo non posso che rinnovare l'invito formulato al termine della relazione scritta per un'approvazione rapida di questo disegno di legge senza rinvii, senza ulteriori incertezze. Quello dei ricercatori è un nodo che va sciolto con uno spirito altamente utopico nel nostro paese, quello del realismo, quello di fare oggi il passo possibile: credo che sia questa l'utopia di cui il legislatore italiano ha bisogno. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la serietà dell'argomento e l'elevatezza del dibattito richiederebbero una replica adeguata alla quale in qualche misura non posso sottrarmi per il rispetto stesso dei colleghi che sono intervenuti, cercherò tuttavia di non abusare del tempo a mia disposizione, per rispetto di coloro che sono rimasti in Aula a testimoniare una partecipazione assai responsabile.

Desidero in primo luogo esprimere, non per un atto dovuto, anche se a questo non posso mancare, un apprezzamento particolare al relatore senatore Scoppola. La testimonianza ampia di tutti i colleghi al suo intelligente impegno sottolinea il ruolo particolare che egli ha svolto. Più che entrare nel dettaglio del provvedimento, grazie anche alla replica così puntuale del senatore Scoppola, desidero inquadrarlo nel contesto della politica universitaria perseguita dal Governo, che voglio richiamare non per dimostrare la fragilità delle critiche mosse, ma per mettere in evidenza la validità degli obiettivi perseguiti.

Intendo dire in premessa di questa mia replica che in occasione del confronto parlamentare sul tema dello stato giuridico dei ricercatori è stato possibile registrare, da parte di tutte le forze politiche e del Gover-

no, un atteggiamento di costruttiva collaborazione. È questo un dato importante, perchè io credo che non sia possibile produrre alcunchè, in materia di politica universitaria, senza una convergenza costruttiva di tutte le forze politiche.

L'impegno del Governo in materia di politica universitaria, di politica scolastica è quello di un confronto sempre aperto, non certo per accordi purchessia, ma per favorire ogni utile confronto. Infatti una delle cause dei ritardi nelle decisioni da assumere, è quella sulla quale si è soffermato in premessa il senatore Scoppola. La nostra è certo una democrazia ricca sotto il profilo della rappresentatività e della partecipazione, ma debole per quanto riguarda la possibilità decisionale. Dico questo non a titolo di giustificazione, ma con preoccupazione, guardando al divario che c'è tra l'urgenza dei problemi e l'obiettivo difficoltà al di là delle buone volontà e delle intenzioni, a poter assumere in tempi ragionevolmente validi le decisioni necessarie.

Anche la politica universitaria risente di questa condizione. Voglio molto rapidamente richiamare le iniziative assunte. A sostegno e compimento del processo di innovazione, attivato attraverso il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, ho predisposto un disegno di legge sull'autonomia universitaria, che al più presto potrà giungere all'esame del Parlamento. Il disegno di legge vuole favorire una autonomia che valorizzi le potenzialità delle università, le responsabilizzi riservando ad esse ampia possibilità di decisione circa il proprio assetto interno ed il governo dell'università, non senza aver riaffermato, a conclusione del periodo di sperimentazione, il ruolo centrale dei corsi di laurea come sedi nelle quali si organizza l'attività didattica e quello dei dipartimenti quali sedi base della ricerca scientifica. Quindi un assetto dell'università che non fa riferimento ad una definizione per legge di tutti gli aspetti della vita universitaria, ma che definisce l'autonomia attribuendo all'università un ampio margine di autorganizzazione.

In materia di revisione degli ordinamenti — argomento importante — vi sono due iniziative in atto che rapidamente possono

giungere ad una conclusione. Una è quella legislativa in discussione alla Camera sugli ordinamenti didattici dell'università sui quali il Governo ha espresso una valutazione complessivamente positiva. L'esame è ripreso in questi giorni e io credo che il comitato ristretto stia per concludere i propri lavori così da consentire la definizione del testo che dovrà essere sottoposto all'esame dell'Aula dopo l'approvazione della Commissione. Ma parallelamente alla definizione degli aspetti istituzionali degli ordinamenti universitari, il Ministero ha sviluppato un'articolata iniziativa, avviata con il convegno dedicato ad una prima valutazione della sperimentazione organizzativa e didattica, e proseguita con convegni di studio per la revisione di tutti i corsi di laurea. Posso informare l'Assemblea che mentre già sei corsi di laurea sono stati modificati con decreto presidenziale, venti proposte sono all'esame delle facoltà e del Consiglio universitario nazionale e per una decina di tabelle è prossimo a concludersi il lavoro delle apposite commissioni. Questo lavoro è molto importante perchè consentirà di adeguare sotto il profilo culturale e didattico, i piani di studio dei corsi di laurea ed anche di sviluppare l'attivazione dei diplomi di primo livello; inoltre consentirà di definire le piante organiche delle università e di porre su basi più concrete la programmazione universitaria.

Come ha ricordato il senatore Valitutti, molte discipline sono il risultato di scelte rispondenti più ad una articolazione della vita accademica che non ad un processo razionale di adeguamento dei piani di studio. Una volta che si sia realizzato, nel corso dei prossimi tre o quattro mesi, questo processo, sarà possibile procedere al riequilibrio del rapporto numerico tra docenti e studenti e ad una migliore programmazione delle cattedre. A questo proposito io raccolgo senz'altro la esortazione del senatore Scoppola a non ripetere l'esperienza di un maxiconcorso universitario.

Ma dobbiamo anche tenere presente che il maxiconcorso è la conseguenza del blocco a lungo protrattosi.

Evidentemente, d'ora in avanti, la programmazione delle cattedre dovrà avere co-

me quadro di riferimento la definizione delle piante organiche.

Altro obiettivo di politica universitaria è quello del riequilibrio. Il senatore Valenza si è soffermato in particolare su questo aspetto; questa sera non potrò sviluppare adeguatamente questo tema, ma non voglio mancare di fare qualche considerazione.

L'eccedenza di studenti, assumendo il numero di 40.000 come tetto massimo per una università, riguarda 4 università: Roma, Napoli, Milano, Bologna; seguono altre quattro università, che però non superano i 40.000 studenti in corso: Torino, Palermo, Padova, Firenze. Se disaggreghiamo queste cifre vediamo che l'eccedenza di studenti si registra essenzialmente in tre corsi di laurea: giurisprudenza, scienze economiche, medicina. Ma mentre gli studenti a medicina sono in calo in tutte le università, a giurisprudenza e a scienze economiche sono in aumento.

Ecco perchè sostengo che non esiste un problema di limitazione degli accessi e che è possibile affrontare le situazioni più gravi con interventi mirati ed articolati, tenendo conto delle diversità delle situazioni, puntando non solo ad un riequilibrio territoriale, ma anche per aree disciplinari.

Non è esatto, quindi, dire che non esiste una politica universitaria. Non esiste un provvedimento globale di intervento sull'università, ma questo risponde ad una scelta del Governo, che ritiene più produttivo procedere attraverso interventi sia di natura legislativa che amministrativa, peraltro tra loro coerenti e convergenti. Questi interventi potrebbero essere più efficaci se si potesse disporre di maggiori risorse; sfortunatamente, in questi anni la situazione della finanza pubblica non ha certo aiutato a procedere nel cammino intrapreso.

Venendo rapidamente al disegno di legge sui ricercatori, sono grata in particolare al senatore Valitutti di aver testimoniato il dovere, assolto dal Governo, di presentare il disegno di legge. Del resto, i colleghi che sono presenti, proprio perchè addetti ai lavori, sanno che non è stato predisposto un disegno di legge tanto per adempiere un dovere prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Questo disegno di

legge è stato preparato attraverso un complesso itinerario di approfondimenti e di confronti sindacali e politici.

La 7^a Commissione ha sperimentato essa stessa la complessità dei problemi all'esame e il Governo, per facilitare la ricerca della soluzione migliore, ha dichiarato la piena disponibilità ad un confronto aperto, senza pregiudiziali.

Dovevamo e dobbiamo affrontare esigenze non dico tra loro contraddittorie, ma in qualche misura condizionantesi l'una con l'altra: stiamo individuando quale ruolo debba avere questa figura del ricercatore, mentre nel concreto della struttura universitaria i ricercatori costituiscono già una realtà operante, risultante da vicende a lungo protrattesi e non prive di ambiguità.

Il Governo ha dichiarato fin dall'inizio il suo desiderio di un confronto aperto, consapevole della delicatezza dei problemi e convinto che la migliore soluzione potesse ricercarsi proprio attraverso questo confronto. Ecco le ragioni di particolare gratitudine a tutta la Commissione, al presidente e in modo particolarissimo al senatore Scoppola il quale ha messo a disposizione non solo la sua competenza, la sua cultura e la sua sensibilità politica, ma ha totalmente assolto il compito che il Governo affidava alla Commissione, quello cioè di approfondire le soluzioni più opportune. Io ritengo che le soluzioni oggi all'attenzione dell'Assemblea siano equilibrate. Non sono compromessi di basso profilo, ma il risultato di uno sforzo molto intelligente che tiene fermi punti fondamentali. Questi punti riflettono una linea di coerenza rispetto alla legge n. 28 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Non ripeterò male, a questo punto, le cose dette con grande lucidità dal senatore Scoppola. Non è soltanto perchè dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 deriva che il ruolo della docenza si articola in due fasce che il disegno di legge sui ricercatori esclude la terza fascia docente. È vero, senatore Valitutti, che sul problema dei ricercatori erano rimaste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dei nodi da sciogliere, ma se c'è un punto chiaro in esso, anche in relazione al nodo non sciolto dei ricercato-

ri, è proprio quello che definisce il ruolo della docenza articolato nelle due fasce degli ordinari e degli associati. Come ha ricordato il senatore Scoppola, la docenza universitaria ha il suo fondamento nella valutazione della produzione scientifica e non puramente e semplicemente nello svolgimento dell'attività didattica.

Quindi, fermo questo principio, ha ragione il senatore Scoppola a dire che per i ricercatori confermati il testo esprime una soluzione equilibrata, rispettosa di una competenza culturale e professionale che certamente dopo questi anni è stata acquisita e che ha una sua prospettiva di riconoscimento nelle fasce della docenza, nelle dimensioni quantitative che il senatore Scoppola ha richiamato.

L'altra esigenza, in verità fondamentale, è quella di assicurare all'università la possibilità di continuare ad essere un vivaio di nuove energie.

Dobbiamo quindi realizzare in termini qualitativi, e cioè di funzione, e quantitativi, cioè di equilibrio complessivo, una situazione che consenta alle energie migliori del nostro paese di maturare, all'interno dell'università, la loro vocazione accademica e scientifica. A questa esigenza è ispirato il disegno di legge prevedendo una funzione ed una condizione che sia continuamente stimolante, che impegni ad andare avanti e ad accettare le sfide della necessaria selezione. Per contro, preferire una soluzione diversa che precostituìsse, nelle dimensioni quantitative, quasi l'inizio di una carriera scontata, affidata a fragili filtri di valutazione, sarebbe un tradimento sostanziale nei confronti delle giovani generazioni e, soprattutto, verso il ruolo che l'università deve assolvere non solo per se stessa, ma per essere la forza trainante di tutto il processo di sviluppo del Paese. Ecco perchè traggio auspicio da questo dibattito così serio (mentre spesso fuori — consentitemi di dirlo — dei problemi dell'università e della scuola si parla più per il gusto di dire qualcosa che non per misurarsi con una realtà tanto complessa) affinché attraverso l'ulteriore confronto in Aula e l'esame molto attento e per nulla pregiudiziale degli emendamenti presentati, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, sia possibile giungere alla

approvazione di questo disegno di legge, segnando così una tappa importante per un nuovo e più efficace assetto dell'università. *(Applausi dal centro)*.

VALENZA. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZA. Signor Presidente, il nostro Gruppo ritiene opportuno, a questo punto, che si sospenda la discussione dei provvedimenti all'esame e che si affidi la determinazione della nuova data per il seguito della discussione dei provvedimenti medesimi alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, alla quale desideriamo però raccomandare che non vi siano dilazioni del nostro lavoro che vogliamo portare a conclusione in tempi ragionevoli e che consentano un esame attento dei numerosissimi emendamenti. Si tratta di circa 100 emendamenti, molti dei quali sono soppressivi o sostitutivi, cioè non di dettaglio. Tra questi ve ne sono oltre venti presentati dallo stesso relatore che il senatore Valitutti, come abbiamo ascoltato, ha giudicato sconvolgenti del testo stesso: in ogni caso si tratta certamente di emendamenti di rilievo al testo originario. Per queste ragioni, credo che bisogna assicurare, tenendo conto anche delle condizioni di partecipazione e presenza di questo fine settimana dei colleghi, ai senatori stessi un tempo sufficiente, ragionevole, di riflessione e di approfondimento. Ecco le motivazioni per le quali avanziamo questa proposta di sospensione che mi auguro sia accolta.

SPITELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPITELLA. Signor Presidente, il nostro Gruppo consente con la proposta avanzata dal senatore Valenza non perchè riteniamo che sia necessario un esame molto lungo ed approfondito — perchè sembra che ormai le posizioni siano sufficientemente chiarite, e del resto gli emendamenti presentati dal relatore sono stati sufficientemente appro-

fonditi nel corso della discussione generale, ed anche quelli presentati dall'opposizione non necessitano, per essere interpretati, di un lungo approfondimento — ma perchè pensiamo che l'esame di un provvedimento così importante non possa avvenire nella giornata di venerdì che, in genere, è caratterizzata da una limitata partecipazione dei colleghi.

Pertanto aderiamo alla proposta di rinvio, avanzata dal senatore Valenza, ma chiediamo che il provvedimento sia reinserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea con la maggiore sollecitudine possibile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la questione sospensiva proposta dal senatore Valenza.

È approvata.

Sarà pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi a deliberare in ordine al successivo inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea del seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1352, 295, 1152 e 1420.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avendo le Commissioni permanenti concluso l'esame di due importanti provvedimenti, propongo — udito il parere conforme dei Presidenti dei Gruppi parlamentari — di porre all'ordine del giorno di domani, ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del Regolamento, il disegno di legge n. 1831 sulle calamità naturali ed il disegno di legge n. 1720 sulla custodia cautelare.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Le due Commissioni sono pertanto autorizzate a riferire oralmente.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il senatore Pagani Maurizio ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici» (1966).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

PRESIDENTE. La 2^a Commissione permanente (Giustizia) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: MANCINO ed altri. — «Modifiche alla disciplina della custodia cautelare» (1720).

Commissioni permanenti, variazione nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo socialista, sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente:

il senatore Bobbio entra a farne parte;

2^a Commissione permanente:

il senatore Bobbio cessa di appartenervi; il senatore Castiglione entra a farne parte;

3^a Commissione permanente:

il senatore Fabbri cessa di appartenervi e, conseguentemente, il senatore Sellitti cessa di sostituirlo quale membro del Governo;

5^a Commissione permanente:

il senatore Castiglione cessa di appartenervi; il senatore Fabbri entra a farne parte ed è sostituito, quale membro del Governo, dal senatore Castiglione.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

PRESIDENTE. I senatori Fiori, Riva Massimo, Ongaro Basaglia, Cavazzuti, Pingitore, Pintus, Russo, Loprieno e Napoleoni hanno

aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00532, dei senatori Milani Eliseo e Pasquino.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza presentata alla Presidenza.

ROSSI, *segretario*:

GUALTIERI, FERRARA SALUTE, COVI, VENANZETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Ritenuto che siano tuttora valide le ragioni che hanno spinto Stati Uniti e Unione Sovietica a ricercare accordi per porre termine alla corsa agli armamenti, per eliminare il dispiegamento delle armi nucleari e per ridurre le tensioni nelle aree dove sono più acute;

che di conseguenza un serio sforzo vada fatto per riallacciare il dialogo interrottosi a Reykjavik, non ritenendo sufficiente la divergenza sull'Iniziativa di difesa strategica — tema proiettato in un lungo periodo di tempo — a spiegare l'irrigidimento delle posizioni,

gli interpellanti chiedono al Governo:

a) quali iniziative intende prendere per rafforzare la solidarietà europea e il collegamento fra Stati Uniti ed Europa in vista di favorire il ritorno al tavolo delle trattative sia dell'America sia dell'Unione Sovietica;

b) quale linea di condotta seguirà la delegazione italiana alla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che si aprirà a Vienna nel prossimo mese di novembre.

(2-00535)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interrogazione pervenuta alla Presidenza.

ROSSI, *segretario*:

PIERALLI, PASQUINI, FANTI, PROCACCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Rilevato

come per il nostro paese e per l'Europa divenga in questo momento più che mai urgente operare costruttivamente perchè il dialogo tra gli Stati prosegua nella prospettiva di positive intese di disarmo e di pace;

considerata l'importanza che per tale prospettiva assume la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa che inizierà a Vienna il 4 novembre prossimo,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se e quali posizioni e proposte il Governo abbia elaborato e deciso di portare al confronto costruttivo di quella conferenza;

b) se non ritenga indispensabile, prima di recarsi a Vienna, di riferire sull'argomento e di aprire un dibattito in sede parlamentare.

(3-01496)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

RIGGIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Visto che in Sicilia la presenza di tutto il settore delle Partecipazioni statali è quasi inesistente;

considerata la gravissima situazione economica dell'Isola, appesantita da centinaia di migliaia di giovani senza lavoro, già in preda alla disperazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritiene di dare alle Partecipazioni statali un programma di interventi in Sicilia, tra i quali impiantistica, elettronica, tutto ciò anche con una partecipazione della stessa regione siciliana ad un fondo a ciò costituito.

(4-03374)

RIGGIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

come giustifica il fatto che vengono stanziati ben mille miliardi per i 4 porti del Nord e non viene erogata nemmeno una lira per i porti del Sud, in contrasto con le promesse di agevolare lo sviluppo del Mezzogiorno con sempre maggiori stanziamenti rispetto alle zone del nord del paese;

se il Ministro è a conoscenza della grave situazione dei cantieri navali di Palermo, che un tempo costituivano un grosso centro occu-

pazionale e che oggi invece vedono diminuire costantemente il numero di occupati e di personale posto in cassa integrazione, con blocco rigido di qualsiasi assunzione;

quando pensa possa avere termine quel tipo di politica particolare che privilegia alcune zone del paese e ne mortifica altre, in modo ignominioso e irrazionale.

(4-03375)

RIGGIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'agricoltura e delle foreste e dei trasporti.* — Considerata la gravissima situazione dell'agrumicoltura siciliana, penalizzata anche dalla politica comunitaria ed ultimamente anche dal trattato USA-CEE, nonché dalle continue importazioni anche nel nostro paese di prodotti agricoli di paesi vari del Mediterraneo,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di predisporre una serie di interventi per facilitare la commercializzazione dei prodotti agrumicoli siciliani anche con la piena responsabilizzazione della SME e della SPI;

se non si ritiene, altresì, di procedere ad un abbattimento marcato dei costi del trasporto dei prodotti dalla Sicilia verso il Nord del paese e verso i mercati europei.

(4-03376)

RIGGIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Considerata la difficile situazione economica e sociale della Sicilia, attanagliata da una crisi profonda dovuta anche alla mancanza di investimenti e alla grande massa di disoccupati e di giovani inoccupati;

avvertita la necessità di incoraggiare gli investimenti produttivi, atti a trasformare la crudele realtà di miseria e di disoccupazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritiene di defiscalizzare gli utili delle società e delle imprese, operanti in Sicilia, che amplino gli investimenti e le iniziative imprenditoriali.

(4-03377)

RIGGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

se risponde a verità il fatto che, per la ricostruzione delle zone terremotate del paese, la spesa ha avuto una forte variante a seconda delle zone: zona A, Nord; zona B, Centro-Sud; zona C, Sicilia;

se l'importo speso per la ricostruzione sia stato calcolato per abitante ed abbia avuto questa rispondenza: 12 milioni per il Belice, 35 milioni per la Campania, 91 milioni per il Friuli;

se tutto ciò è vero, se i calcoli risultano esatti, in base a quale unità d'Italia sia stata segnata tale assurda politica di bassa discriminazione.

La realtà è, comunque siano le cose o le risposte, che nel Belice, dopo quasi venti anni dal disastroso e luttuoso terremoto, la gente continua a vivere nelle baracche fetide e fradicie, piene di ruggine, che nei paesi civili non vengono adoperate nemmeno come stalle. Determinati metodi, che vanno respinti con sdegno, avvalorano la tesi di chi asserisce che ancora negli anni 2000 persistono tre Italie, con le conseguenti, aberranti discriminazioni che una democrazia seria e valida non può accettare.

(4-03378)

MILANI Eliseo. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

1) per quali ragioni è stata decisa la soppressione di alcuni voli delle linee aeree nazionali sul tratto Pisa-Roma e viceversa;

2) quale sia stata la media di passeggeri sulla linea (e in particolare sui voli soppressi) nell'anno 1985 e nei primi sei mesi del 1986;

3) se, prima di adottare la decisione, siano stati opportunamente consultati gli enti locali (comune e provincia di Pisa, regione Toscana) e quali siano state le valutazioni da essi eventualmente espresse.

(4-03379)

SALVATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che in data 13 dicembre 1985 i rappresentanti delle forze politiche di opposizione

di Vico Equense (PCI, PSI, PRI e indipendenti cattolici nel gruppo Fiore) hanno presentato un esposto al procuratore della Repubblica di Napoli e al comando della compagnia dei carabinieri di Sorrento per denunciare presunte violazioni di legge in materia urbanistica tali da compromettere gravemente l'assetto del territorio e in particolare del quartiere di Via Nicotera, particolarmente colpito dal sisma del 1980;

che non sembra essere stato seguito il normale *iter* tecnico-giuridico;

che lo scempio urbanistico in atto a seguito di queste irregolarità insieme alla mancata realizzazione dell'interesse pubblico hanno determinato un diffuso malcontento in un'opinione pubblica già sconcertata per i tanti dissequestri di edifici abusivi autorizzati dalla magistratura locale;

considerato che a distanza di dieci mesi questo esposto non ha avuto alcun seguito,

l'interrogante chiede di conoscere le cause delle lentezze dell'*iter* processuale.

(4-03380)

MASCIADRI. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere le iniziative che il Ministro intende prendere in attuazione della raccomandazione n. 1045, relativa alla lotta contro gli incendi delle foreste in Europa, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 22 settembre 1986, sulla base di una relazione della Commissione agricoltura (Doc. 5639). Nella raccomandazione in esame, l'Assemblea chiede al Comitato dei ministri di procedere per affrontare il grave problema degli incendi nelle foreste che colpisce, in particolare, l'Europa meridionale, provvedendo con inchieste, rimboschimenti, informazioni reciproche e misure di prevenzione, armonizzazione a livello europeo di strategie a breve e lungo termine, formazione di personale, fornitura di equipaggiamenti, quali per esempio gli appositi aerei, ricerca di collaborazione tra proprietari privati, coordinamento delle iniziative tra le autorità ai vari livelli, informazione del pubblico ed attuazione di un sistema di pro-

tezione contro gli incendi delle foreste a livello della Comunità europea.

(4-03381)

MASCIADRI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le iniziative che il Ministro intende prendere in attuazione della raccomandazione n. 1046, relativa all'utilizzazione degli embrioni e feti umani a fini diagnostici, terapeutici, scientifici, industriali e commerciali, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 24 settembre 1986, sulla base di una relazione della Commissione per le questioni giuridiche (Doc. 5615).

Nella raccomandazione in esame si chiede ai Governi degli Stati membri, di fronte ai gravi problemi di coscienza che lo sviluppo scientifico in questo settore ha suscitato, di procedere ad un'inchiesta; di limitare l'utilizzazione industriale degli embrioni e feti umani a fini strettamente terapeutici o diagnostici; di interdire manipolazioni o deviazioni non desiderabili di queste tecniche (come, ad esempio, la clonazione, il trasferimento di un embrione umano in altre specie, la creazione di individui dello stesso sesso, la produzione di gemelli identici, la scelta del sesso per manipolazioni genetiche a fini non terapeutici, il mantenimento *in vitro* di embrioni oltre il 14° giorno dalla fecondazione, eccetera); di prevedere sanzioni per il rispetto di queste norme; di predisporre un registro nazionale dei centri e servizi sanitari che agiscono nel settore della biogenetica.

La raccomandazione è completata da un allegato nel quale l'Assemblea indica le norme che dovrebbero essere rispettate per l'utilizzazione e il prelevamento dei tessuti di embrioni o feti umani a fini diagnostici o terapeutici.

(4-03382)

MASCIADRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le iniziative che il Ministro intende prendere in attuazione della raccomandazione n. 1044, relativa alla criminalità internazionale, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 20 settembre 1986, sulla base di una

relazione della Commissione per le questioni giuridiche (*Doc.* 5617).

La raccomandazione in esame, corredata di un allegato contenente una indicazione delle convenzioni del Consiglio d'Europa e dei testi adottati dall'Assemblea in materia, chiede ai Governi degli Stati membri iniziative legislative, di polizia, organizzative e di cooperazione europea per combattere la criminalità organizzata, con riferimento, fra l'altro, anche al terrorismo, alla pirateria aerea, al traffico della droga, alla vendita di armi, al trafugamento di oggetti d'arte, alla tratta delle donne e dei bambini. In particolare, si auspica la creazione di un centro europeo di informazione e di cooperazione più stretta tra i servizi di polizia dei paesi europei, organizzato sulla base di un accordo quadro europeo.

Si chiede, inoltre, ai Governi degli Stati membri di ratificare le diverse convenzioni europee in materia penale. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa consiglia, infine, tutta una serie di misure per affrontare il crimine della tratta delle donne e, a questo proposito, chiede, in particolare, all'Interpol, di trasmettere ai Governi degli Stati membri rapporti frequenti ed auspica una campagna di informazioni per avvertire le donne e le loro famiglie di questo pericolo. (4-03383)

MASCIADRI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere le iniziative del Governo per dare seguito alla raccomandazione n. 1042, relativa alla protezione del patrimonio culturale contro le catastrofi, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 19 settembre 1986, sulla base di una relazione della Commissione cultura ed educazione (*Doc.* 5624).

Nella raccomandazione in esame, l'Assemblea chiede ai Governi degli Stati membri di prendere misure in difesa del patrimonio culturale in caso di catastrofi naturali; di promuovere, in collaborazione con le autorità locali, regionali e nazionali, iniziative, onde ricorrere, in caso di necessità, ad esper-

ti anche stranieri; di incoraggiare una maggiore presa di coscienza nell'opinione pubblica per la protezione del patrimonio culturale; di sviluppare uno spirito di solidarietà europea nella difesa del patrimonio culturale comune.

L'Assemblea chiede, inoltre, misure appropriate, di natura legislativa e finanziaria, anche alla Comunità europea.

(4-03384)

MASCIADRI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le iniziative che il Ministro intende prendere in attuazione della raccomandazione n. 1041, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 18 settembre 1986, relativa al traffico transalpino, sulla base di una relazione della Commissione per l'ambiente, l'assetto del territorio ed i poteri locali (*Doc.* 5610).

Nella raccomandazione l'Assemblea chiede, in particolare, ai Governi degli Stati membri di modernizzare e sviluppare i collegamenti ferroviari alpini; di fissare le priorità per le gallerie ferroviarie transalpine, onde alleggerire il più rapidamente possibile le strade del Gottardo e del Brennero; di adottare i programmi di finanziamento privati, statali e comunitari per i lavori sopra indicati; di strutturare i costi e le tariffe in modo da assicurare la competitività tra i trasporti stradali e quelli ferroviari; di promuovere le infrastrutture necessarie; di accelerare le formalità di frontiera e di permettere rapidamente il trasferimento del traffico transalpino delle merci dalla strada alla ferrovia.

(4-03385)

MASCIADRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le iniziative che il Ministro intende prendere in attuazione della raccomandazione n. 1043, relativa al patrimonio linguistico e letterario in Europa, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 19 settembre 1986, sulla base di una relazione della Commissione cultura ed educazione (*Doc.* 5602).

Nella raccomandazione in esame, l'Assemblea chiede al Comitato dei ministri: di di-

fendere e di incoraggiare il multilinguismo in Europa, anche attraverso l'uso dei sistemi audio-visivi; di salvaguardare il patrimonio letterario europeo promuovendone gli sviluppi creativi; di incoraggiare la lettura in Europa; di invitare i Governi degli Stati membri a sostenere con i mezzi appropriati lo sviluppo delle «industrie della lingua» nel rispetto della diversità linguistica del nostro continente; di lanciare progetti specifici per lo sviluppo della cooperazione in Europa in questo settore.

(4-03386)

POLLASTRELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Con interrogazione 4-03144 veniva richiesto di definire con urgenza la decisione ministeriale per realizzare un distaccamento dei vigili del fuoco idoneo ad operare nella parte settentrionale della provincia di Viterbo e in quella meridionale di Siena e Grosseto, precisamente con sede nel comune di Gradoli.

La risposta del Ministro dell'interno n. 777-348/A/11, pur riconoscendo la necessità di realizzare il suddetto distaccamento per migliorare il servizio antincendi, ne condiziona la realizzazione alle misure di incremento dell'organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel porre in evidenza che già oggi, dal comando dei vigili del fuoco di Viterbo, con l'attuale organico, si fa fronte agli interventi necessari nella zona interessata, con oneroso dispendio di risorse umane e finanziarie per l'eccessiva distanza chilometrica per arrivarci; che i comuni interessati comprendono nella zona 88.433 abitanti; che nell'ultimo decennio gli interventi effettuati sono stati ben 1.140 (in media 140 al mese, con punte più elevate nei mesi estivi), l'interrogante chiede di sapere se non si ritiene opportuno decidere subito per la realizzazione del distaccamento medesimo, per un effettivo e non più dilazionabile miglioramento del servizio antincendi in una zona che non può rientrare nel quadro generale delle esigenze emergenti ordinarie sul territorio nazionale e che invece è ad alto rischio non solo per la

presenza di vaste zone boschive, ma anche per la presenza della centrale geotermica di Latera e della centrale in costruzione avanzata a Montalto di Castro, che comunque deve entrare in funzione, sia se con reattore elettronucleare sia se riconvertita.

(4-03387)

MASCIADRI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e della sanità.* — Per conoscere le iniziative che il Governo intende prendere in attuazione della raccomandazione n. 1047, relativa alla *boxe*, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 24 settembre 1986, sulla base di una relazione della Commissione cultura ed educazione (*Doc.* 5541).

Nella raccomandazione in esame, l'Assemblea chiede al Comitato dei ministri un'inchiesta esaustiva sugli effetti diretti ed indiretti della *boxe*, che porti alla formulazione di proposte concrete, per affrontare sul piano medico, tecnico, fiscale ed altro, le gravi conseguenze che la *boxe* produce in coloro che la praticano professionalmente.

In particolare, si chiede una maggiore informazione sui rischi medici che il pugilato comporta; una maggiore tutela della salute dei pugili, per esempio, attraverso esami medici obbligatori del cervello; una diminuzione dei rischi, eventualmente con l'esclusione automatica dei *boxeurs* che presentano anomalie cerebrali; restrizioni sugli aspetti commerciali della *boxe* e sull'impiego dei *mass-media*.

(4-03388)

SALVATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che nei giorni scorsi sono stati arrestati a Trecase il comandante dei vigili urbani, un vigile urbano, un assessore nel corso dell'inchiesta sulla false residenze e sui votanti «mobili» dai comuni vicini;

considerato che gravi irregolarità, come si evince dalle risposte a precedenti interrogazioni presentate dall'interrogante, erano state già evidenziate nell'indagine compiuta dalla prefettura di Napoli;

che nel corso di questi mesi nella popolazione del suddetto comune è cresciuta la consapevolezza di essere stati espropriati di un diritto fondamentale: un consiglio comunale eletto dai cittadini di Trecase;

che la notizia degli arresti ha accresciuto il disagio e lo sconcerto;

che i cittadini di Trecase non possono sentirsi rappresentati da un consiglio comunale eletto in modo distorto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intende attivarsi perchè si proceda allo scioglimento del consiglio comunale di Trecase e a ripristinare così in questa realtà le regole fondamentali della democrazia.

(4-03389)

SALVATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che l'amministrazione comunale di Pompei con delibera della giunta nell'agosto 1986, delibera ratificata dalla sezione provinciale di controllo, ha affidato, sulla base di semplici «contatti via breve», tutte le attività rivolte alla realizzazione delle opere connesse alla strada circumarcheologica e alla biblioteca alle società Infrasad, Ipisistem, Emmesistem, Sige spa, Giglio spa;

che i fatti esposti appaiono tanto più gravi se si considera l'entità economica delle opere (33 miliardi e 801 milioni la prima e 27 miliardi e 574 milioni la seconda);

che la stessa delibera assunta con i poteri della giunta è stata inviata al CORECO provinciale oltre i 60 giorni previsti dalla legge;

che non sono state rispettate le normative comunitarie in materia di aggiudicazione di lavori pubblici;

considerato che l'assoluta trasparenza e il rispetto delle leggi in materia di appalti sono le uniche garanzie di legalità e insieme di efficienza e produttività,

l'interrogante chiede di sapere se si intende aprire un'inchiesta.

(4-03390)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza della lettera indirizzata al Consiglio d'Europa da parte di un

gruppo di detenuti di San Vittore, i quali denunciano il persistere delle bocche di lupo, emblema di segregazione e afflizione della vecchia e inumana struttura carceraria, condannate dalla Commissione europea per i diritti dell'uomo;

2) se non ritenga di adottare, nel contesto degli stessi lavori di ristrutturazione in corso a San Vittore, i necessari provvedimenti per l'immediata distruzione delle bocche di lupo di qualsiasi tipo, in modo che il Consiglio d'Europa abbia a prendere atto al più presto dell'avvenuta abolizione.

(4-03391)

SALVATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nell'opinione pubblica di Vico Equense e degli altri comuni della penisola sorrentina suscita perplessità e preoccupazione la realizzazione di opere edilizie abusive da parte della moglie del pretore di Sorrento con lui convivente;

che su questo sono stati presentati esposti al sindaco del suddetto comune e allo stesso Consiglio superiore della magistratura;

considerato che la vicenda si svolge in un'area dove forte è l'abusivismo edilizio e dove spesso vengono autorizzati dissequestri di edifici abusivi, dissequestri di cui i cittadini non sempre riescono a comprendere le motivazioni,

l'interrogante chiede di sapere se si intende aprire una indagine.

(4-03392)

DE CINQUE. — *Al Ministro delle finanze.* —

Per conoscere i motivi che hanno indotto il Ministero a declassare l'ufficio del registro di Chieti, già sede di primo dirigente quale direttore dell'ufficio stesso, e che invece non risulta compreso nell'elenco di tali uffici riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale 21 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1986, registro 92, foglio 90, nel quale non risulta compreso neppure l'ufficio IVA di Chieti, che pur svol-

ge la sua attività su tutto il territorio provinciale.

Se non si ritenga che gli uffici finanziari di un capoluogo di provincia debbano di per se stessi essere sedi di primo dirigente, per la importanza delle funzioni svolte e dei rapporti che i loro titolari debbono avere con gli altri uffici dello Stato e degli enti locali aventi sede nel capoluogo di provincia.

(4-03393)

PAGANI Maurizio. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali strumenti intende attivare nei confronti della proprietà del Maglificio Orlandi (MAOR) di Varallo Pombia (Novara), la quale ha deciso di chiudere il proprio stabilimento, dove sono impiegati 70 lavoratori, senza alcun dichiarato motivo di carattere economico o produttivo e solo, a quanto pare, per propria decisione autonoma.

Nell'attuare tale decisione, la ditta non intende accedere ad alcuno strumento alternativo ai licenziamenti previsto dalla legge.

(4-03394)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3^a Commissione permanente (Affari esteri):

3-01496, dei senatori Pieralli ed altri, sulla partecipazione italiana alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa che si terrà a Vienna il 4 novembre 1986.

Ordine del giorno

per le sedute di venerdì 17 ottobre 1986

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 17 ottobre, in due sedute pubbliche, alle ore 9,30 e alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di calamità naturali (1831) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MANCINO ed altri. — Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (1720).

La seduta è tolta (ore 21,20).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari